

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 marzo 2003

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 luglio 2001, n. 41.

Regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici.
Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 1° ottobre 2002, n. 24.

**Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale -
ERSA.** Pag. 27

LEGGE REGIONALE 1° ottobre 2002, n. 25.

Disciplina dell'Ente zona industriale di Trieste. Pag. 32

LEGGE REGIONALE 1° ottobre 2002, n. 26.

Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia.
Pag. 34

LEGGE REGIONALE 1° ottobre 2002, n. 27.

**Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni
ornitologiche della Regione Friuli-Venezia Giulia.** Pag. 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
10 settembre 2002, n. 0268/Pres.

Regolamento recante i criteri per la concessione di finanziamenti straordinari per borse di studio e per rafforzamento dell'attività di collegamento con i corregionali all'estero a favore delle associazioni riconosciute dell'emigrazione. Approvazione.
Pag. 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 settembre 2002, n. 0269/Pres.

Approvazione ulteriori modificazioni e integrazioni al regolamento applicativo della misura a) - Investimenti nelle aziende agricole del Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia Pag. 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 settembre 2002, n. 0282/Pres.

Regolamento per la concessione delle anticipazioni finanziarie di cui all'art. 6, comma 74, della legge regionale n. 3/2002. Approvazione Pag. 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 settembre 2002, n. 0283/Pres.

Regolamento recante disposizioni per il riconoscimento degli organismi culturali di interesse regionale di cui all'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 4/1999. Approvazione.
Pag. 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 settembre 2002, n. 0284/Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a titolo di rimborso spese sostenute dai presidenti *pro-tempore* dei distretti venatori di cui all'art. 36, comma 1-bis, della legge regionale n. 30/1999. Approvazione.
Pag. 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 settembre 2002, n. 0293/Pres.

Regolamento concernente le modalità di concessione degli incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero ai sensi dell'art. 54, comma 1, della legge regionale n. 2/2002. Approvazione.
Pag. 46

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
27 settembre 2002, n. 0296/Pres.

Legge regionale n. 3/2002, art. 8, comma 45, lettera b).
Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione
alle imprese artigiane di contributi per analisi di fattibilità e
consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove
iniziative economiche. Approvazione Pag. 47

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
27 settembre 2002, n. 0297/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di
contributi della quota del fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga previsti all'art. 127 del decreto del Presidente
della Regione n. 309/1990. Approvazione Pag. 49

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1° OTTOBRE 2002, n. 0298/Pres.

Regolamento per l'inventario dei prati stabili della pianura
e la concessione di incentivi per l'utilizzo di sementi prodotte
da specie provenienti dai prati stabili naturali regionali.
Approvazione Pag. 51

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 36.

Modifica dell'art. 233 della legge regionale 21 aprile 1999,
n. 3 (riforma del sistema regionale e locale) in materia di auto-
rizzazioni per lo svolgimento di competizioni sportive su
strada Pag. 54

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37.

Disposizioni regionali in materia di espropri. Pag. 54

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2002, n. 30.

Sottoscrizione del quarto aumento di capitale della società
«MIAC S.c.p.a.» Pag. 62

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2002, n. 31.

Autorizzazione alla dismissione di partecipazioni minoritarie
regionali in società per azioni Pag. 62

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2002, n. 32.

Tutela e valorizzazione del patrimonio storico - culturale e
promozione delle attività delle associazioni sportive storiche
del Piemonte Pag. 63

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2002, n. 33.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della
Regione per l'anno 2003 Pag. 64

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 luglio 2001, n. 41.

Regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici.

(Pubblicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 24 luglio 2001)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 30 aprile 2001, n. 1309, modificata con la deliberazione della giunta provinciale del 2 luglio 2001, n. 2123,

E M A N A

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la materia dei lavori pubblici di cui alla legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, di seguito denominata legge, e gli appalti di lavori pubblici dei settori speciali, tra i quali figurano quelli riguardanti acqua, energia elettrica, gas, energia termica, sfruttamento di area geografica, trasporti e telecomunicazioni.

2. Il presente regolamento dà inoltre attuazione alla direttiva n. 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione relative agli appalti pubblici di servizi, limitatamente ai servizi di cui alla categoria 12 dell'allegato I A della direttiva (servizi di architettura e ingegneria anche integrata e seguenti), alla direttiva n. 93/37/CEE del consiglio del 14 giugno 1993, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, alla direttiva n. 97/52/CEE del consiglio del 13 ottobre 1997, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione rispettivamente degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori, nonché alla direttiva n. 98/4/CEE del consiglio del 16 febbraio 1998, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.

3. Il presente regolamento attua il disposto dell'art. 83, comma 6, lettera a) della legge e adatta il capitolato generale d'appalto alle disposizioni della legge stessa, incorporandolo nel presente regolamento.

4. Il presente regolamento è applicabile ai soggetti di cui all'art. 2, commi 2 e 3 della legge.

Art. 2.

Soglie comunitarie

1. Per diritti speciali di prelievo, di seguito denominati Dsp, si intendono i diritti speciali di prelievo del fondo monetario internazionale.

2. Se l'amministrazione committente rientra in quelle elencate all'art. 2, comma 2 e comma 3, lettera a) della legge, la soglia comunitaria, al netto dell'IVA ed espressa in euro si intende espressa in Dsp con i seguenti limiti di valore, vedi allegato «A»:

- a) per i lavori pubblici, compresi quelli attinenti ai settori speciali, 5 milioni di Dsp;
- b) per le forniture ed i servizi 200.000 Dsp;

c) per le forniture ed i servizi riguardanti acqua, energia elettrica, gas, energia termica, sfruttamento di area geografica e trasporti 400.000 Dsp;

d) per le forniture ed i servizi riguardanti le telecomunicazioni 600.000 Dsp.

3. I limiti d'importo fissati dalle leggi e regolamenti provinciali, disciplinanti le varie fasi di realizzazione dei lavori pubblici, sono considerati al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Art. 3.

Soglie comunitarie per committenti privati

1. Per i soggetti privati, di cui all'art. 2, comma 3, lettere b), c) e d) della legge, la soglia comunitaria, al netto dell'IVA, è espressa in euro con i seguenti limiti di valore, vedi allegato «B»:

- a) per i lavori pubblici 5 milioni euro;
- b) per le forniture ed i servizi 200.000 euro;
- c) per le forniture ed i servizi riguardanti acqua, energia elettrica, gas, energia termica, sfruttamento di area geografica e trasporti 400.000 euro;
- d) per le forniture ed i servizi riguardanti le telecomunicazioni 600.000 euro.

Capo II

SOGGETTI TITOLARI DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Art. 4.

Attribuzioni e compiti del coordinatore unico

1. Il coordinatore unico, in aggiunta ai compiti previsti dall'art. 5 della legge:

- a) propone all'amministrazione committente, su richiesta del responsabile di progetto, la soluzione delle controversie insorte nel corso dei lavori;
- b) propone all'amministrazione committente nella fase di approvazione del certificato di collaudo l'accoglimento o il rigetto delle riserve iscritte dell'appaltatore;
- c) presenta all'amministrazione committente la proposta del responsabile di progetto in merito alla risoluzione dei contratti con le imprese; propone la risoluzione dei contratti con i liberi professionisti;
- d) propone all'amministrazione committente, sentito il responsabile di progetto, le modalità dell'esecuzione d'ufficio o le modalità per il completamento dei lavori interrotti a seguito di risoluzione del contratto d'appalto o di fallimento dell'appaltatore.

Art. 5.

Funzioni e compiti del responsabile di progetto

1. Nello svolgimento dell'attività di propria competenza, il responsabile di progetto garantisce gli standard qualitativi del lavoro pubblico e crea le condizioni per la realizzazione dello stesso nel rispetto dei tempi e dei costi preventivati, fermo restando i compiti e le responsabilità di progettisti, direttori dei lavori e collaudatori.

2. Il responsabile di progetto svolge i propri compiti con il supporto del personale degli uffici competenti dell'amministrazione committente, qualora necessario.

3. Con riferimento ai compiti di cui all'art. 8 della legge, il responsabile di progetto:

- a) promuove le indagini preliminari dirette ad accertare la fattibilità tecnica, economica ed amministrativa dell'intervento;
- b) accerta l'esistenza della documentazione relativa alla conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica dell'intervento e promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
- c) indica i diversi gradi degli elaborati che sono predisposti nei vari livelli di progettazione;
- d) assiste il progettista e gli utenti finali nella progettazione dell'opera;

e) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, accertando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione o nel progetto preliminare.

4. Con riferimento ai compiti di cui alla lettera b) dell'art. 8 della legge, il responsabile di progetto:

a) elabora ed aggiorna il piano delle spese e verifica la copertura delle stesse;

b) comunica all'amministrazione committente la necessità di aumentare, previo accertamento dell'ammontare stimato dal progettista, le somme stanziare e dispone, su autorizzazione dell'amministrazione committente ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 della legge, l'aggiornamento del progetto;

c) accerta la sussistenza dei motivi previsti dall'art. 63 della legge, che ammettono varianti in corso d'opera, e dispone, sentita l'amministrazione committente, l'elaborazione, ove prescritta, della variante in corso d'opera o del concordamento di nuovi prezzi;

d) trasmette in ogni caso all'amministrazione committente le varianti in corso d'opera, i verbali di concordamento dei nuovi prezzi o gli elenchi dei nuovi prezzi per l'approvazione.

5. Con riferimento ai compiti di cui alla lettera c) dell'art. 8 della legge, il responsabile di progetto:

a) verifica la sussistenza dei requisiti di legge per l'occupazione delle aree necessarie alla realizzazione del lavoro pubblico al fine di garantirne l'inizio dei lavori al momento della consegna;

b) propone l'inserimento nel capitolato speciale d'appalto di una apposita clausola che prevede la consegna frazionata idonea ad assicurare l'inizio dei lavori, quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una parziale temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili che non permettano l'immediata occupazione ed esecuzione dei lavori sull'intera o su parte dell'area senza maggiori compensi o indennizzi a favore dell'appaltatore.

6. Con riferimento ai compiti di cui alla lettera d) dell'art. 8 della legge, il responsabile di progetto:

a) accerta la presentazione da parte del progettista, per ogni livello di progettazione, della documentazione attestante la rispondenza dei contenuti progettuali alla normativa vigente, alle indicazioni contenute nel provvedimento dell'amministrazione committente che fissa le caratteristiche dell'opera e alle disponibilità finanziarie, e, relativamente alla progettazione esecutiva, l'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per la realizzazione dei lavori;

b) accerta la completezza del progetto per ogni livello di progettazione e verifica la completezza degli elaborati progettuali richiesti in relazione alla tipologia del lavoro con riferimento alle clausole del capitolato speciale d'appalto ed all'elenco dei prezzi unitari;

c) accerta che i documenti progettuali siano sottoscritti da parte dei titolari dell'incarico di progettazione, ai fini dell'assunzione delle rispettive responsabilità;

d) accerta l'esistenza delle indagini geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali;

e) accerta l'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e valuta l'idoneità dei criteri adottati;

f) accerta la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione.

7. Con riferimento ai compiti di cui alla lettera e) dell'art. 8 della legge, il responsabile di progetto, prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, trasmette all'amministrazione committente le attestazioni del direttore dei lavori relative:

a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

b) all'assenza d'impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;

c) alla fattibilità del progetto in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quant'altro occorre per l'esecuzione del lavoro.

8. Con riferimento ai compiti di cui alla lettera f) dell'art. 8 della legge, il responsabile di progetto:

a) vigila sulla regolare realizzazione dei lavori e comunica all'amministrazione committente i danni erariali riscontrati;

b) predispone i programmi delle singole fasi di realizzazione del lavoro pubblico in collaborazione con i progettisti ed il direttore dei lavori e verifica il rispetto dei termini; i programmi non sono obbligatori per lavori di manutenzione;

c) convoca periodicamente gli addetti alla realizzazione del lavoro pubblico al fine di garantire il coordinamento delle varie fasi di attività;

d) provvede alla stesura dei verbali delle riunioni, invia copia del processo verbale delle riunioni all'amministrazione committente e ai partecipanti ed attua le relative decisioni.

9. Con riferimento ai compiti di cui alla lettera h) dell'art. 8 della legge, il responsabile di progetto, in caso di necessità, propone all'amministrazione committente la nomina del collaudatore in corso d'opera ai sensi dell'art. 19 della legge.

10. Con riferimento ai compiti di cui alla lettera i) dell'art. 8 della legge, il responsabile di progetto:

a) richiede per iscritto al coordinatore unico l'esecuzione d'ufficio dei lavori in caso di inerzia dell'appaltatore;

b) propone al coordinatore unico la risoluzione del contratto ogniqualvolta se ne realizzino i presupposti.

11. Con riferimento ai compiti di cui alla lettera j) dell'art. 8 della legge, il responsabile di progetto:

a) acquisisce entro sessanta giorni dall'iscrizione dell'ultima riserva, le relazioni riservate del direttore dei lavori e del collaudatore sulle riserve dell'appaltatore ai sensi dell'art. 74 della legge;

b) propone entro trenta giorni dall'acquisizione delle relazioni di cui alla lettera a), la definizione bonaria delle controversie, tenendo conto delle proposte contenute nelle relazioni riservate del direttore dei lavori e del collaudatore e sentito l'appaltatore;

c) acquisisce in relazione all'accordo bonario la dichiarazione liberatoria dell'appaltatore.

12. Assume le funzioni del responsabile dei lavori ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto deputato a rappresentare il committente nella struttura organizzativa dell'amministrazione aggiudicatrice non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti.

Art. 6.

Specificazione dei compiti del coordinatore unico e del responsabile di progetto

1. Le amministrazioni committenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere b), c), d) ed e), della legge possono specificare ulteriormente, tenuto conto della propria struttura organizzativa, i compiti del coordinatore unico e del responsabile di progetto.

Art. 7.

Compiti del direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione

1. Il direttore dei lavori assicura nell'interesse dell'amministrazione committente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori e la loro conformità al progetto e al contratto.

2. Il direttore dei lavori è responsabile del coordinamento dell'attività delle varie imprese operanti in cantiere e gestisce i rapporti con l'appaltatore sugli aspetti tecnici ed economici del contratto.

3. Il direttore dei lavori, in aggiunta ai compiti previsti dall'art. 10 della legge, in particolare:

a) attesta, prima dell'appalto dei lavori, l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

b) impartisce ordini di servizio all'appaltatore;

c) verifica il conseguimento degli standard qualitativi;

d) ha la responsabilità per l'accettazione dei materiali;

e) comunica all'appaltatore le disposizioni dell'amministrazione committente;

f) redige i verbali di consegna, di consegna parziale, di sospensione, di sospensione parziale, di ripresa e di ultimazione dei lavori;

g) esprime parere sulle proroghe del termine di ultimazione dei lavori e le comunica all'appaltatore;

h) verifica periodicamente il possesso da parte dell'appaltatore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti anche in materia di lavoro e previdenziale, rifiutando la predisposizione dei documenti per il pagamento di acconti o per il saldo in caso di mancanza od irregolarità della documentazione stessa;

i) segnala con una relazione dettagliata al responsabile di progetto le ripetute e gravi violazioni degli obblighi contrattuali;

j) ordina, in caso di risoluzione del contratto, l'allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere;

k) ordina la sostituzione del personale dell'appaltatore operante in cantiere per insubordinazione, incapacità o grave negligenza;

l) assiste il responsabile di progetto nelle procedure da espletarsi e nel coordinamento dei soggetti partecipanti all'esecuzione dei lavori;

m) comunica al responsabile di progetto le circostanze che possono incrementare il costo dell'appalto, concorda i nuovi prezzi e predispone le eventuali varianti al progetto esecutivo;

n) comunica al responsabile di progetto i ritardi nell'esecuzione dei lavori rispetto ai termini stabiliti;

o) comunica all'amministrazione committente il proprio beneplacito per il subappaltatore, di cui all'art. 54 della legge;

p) predispone gli atti contabili di propria competenza e verifica la regolarità formale e sostanziale degli atti contabili redatti dall'assistente di cantiere o da altri componenti l'ufficio di direzione dei lavori;

q) redige la relazione sulle riserve iscritte dall'appaltatore nei registri contabili entro i termini prescritti, e predispone e trasmette al responsabile di progetto la relazione riservata per l'accordo bonario;

r) trasmette al sindaco del comune in cui sono eseguiti i lavori, l'avviso ai creditori di cui all'art. 106;

s) ordina all'appaltatore di pagare, a seguito della pubblicazione degli avvisi ai creditori, i crediti riconosciuti;

t) redige la relazione relativa alla contabilità finale dei lavori;

u) verifica l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 124;

v) assiste all'attività di collaudo;

w) rilascia il certificato di regolare esecuzione per i lavori che non necessitano di collaudo;

x) cura la costante verifica di validità del piano di manutenzione;

y) presenta al responsabile di progetto un rapporto mensile sull'andamento dei lavori;

z) svolge le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previste dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri, se incaricato dall'amministrazione committente.

4. Il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori assolve le seguenti funzioni:

a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento previsto dalla vigente normativa e il corretto svolgimento delle relative procedure di lavoro;

b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento previsto dalla normativa vigente, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e

coordinamento e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza, anche con riferimento alla formazione della sicurezza di tutte le maestranze occupate nel cantiere;

c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione;

d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni e alle prescrizioni previste dalla vigente normativa e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempimento all'ufficio tecnico della sicurezza e all'ispettorato provinciale del lavoro;

f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Art. 8.

Assistente di cantiere

1. In relazione alla dimensione, tipologia e categoria dell'intervento possono essere incaricati, d'intesa tra amministrazione committente e direttore dei lavori, uno o più assistenti di cantiere.

2. Gli assistenti di cantiere verificano la regolare esecuzione di singoli lavori e vigilano sull'osservanza delle clausole contrattuali. Essi sono presenti durante tutto il periodo di svolgimento di lavori che richiedono il controllo quotidiano e rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.

3. Gli assistenti di cantiere assolvono principalmente i seguenti compiti:

a) verificano la regolare effettuazione della denuncia dei calcoli delle strutture da parte dell'appaltatore;

b) verificano il rispetto del programma generale e particolareggiato dei lavori e segnalano al direttore dei lavori gli eventuali ritardi rispetto alle previsioni, proponendo i necessari interventi correttivi;

c) assistono il direttore dei lavori nell'individuazione degli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;

d) accertano le cause che incidono sulla qualità dei lavori, proponendo al direttore dei lavori le adeguate misure correttive;

e) assistono i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

f) verificano i documenti di accompagnamento delle forniture di materiali, assicurandosi che siano conformi alle prescrizioni e siano stati approvati dalle strutture di controllo;

g) verificano, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

h) controllano la regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;

i) predispongono e firmano atti contabili quando siano all'uopo incaricati.

j) comunicano al direttore dei lavori le variazioni della mano d'opera operante in cantiere sulla base dei dati forniti dal direttore di cantiere.

4. Ferma restando la responsabilità diretta degli assistenti di cantiere, le attività svolte dagli stessi sono direttamente imputate al direttore dei lavori, al quale fa altresì capo la responsabilità ex art. 2049 del codice civile.

5. La nomina degli assistenti di cantiere, nonché il conferimento di incarichi o compiti ulteriori rispetto a quelli esemplificati dal comma 3 del presente articolo dovranno essere portati a conoscenza dell'impresa mediante comunicazione scritta del direttore dei lavori.

Capo III

REALIZZAZIONE DEL CICLO DEI LAVORI PUBBLICI LA PROGETTAZIONE

Art. 9.

Disposizioni preliminari

1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un'opera di qualità e tecnicamente valida, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è informata, tra l'altro, a principi di minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate nell'intervento e di massima manutenibilità, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

2. Il progettista esegue la progettazione rendendo partecipi il responsabile di progetto e gli utenti finali.

3. La progettazione si articola secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I predetti livelli prevedono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità.

4. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche del lavoro nel suo ciclo di vita utile, i progetti sono aggiornati dal direttore dei lavori in modo da rendere disponibili tutte le informazioni su come l'opera o il lavoro è stato costruito.

5. I progetti prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico-artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere ed a tal fine comprendono:

a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri ed, eventualmente, la progettazione di quella provvisoria, in modo da limitare l'interferenza con il traffico locale ed i pericoli per le persone e l'ambiente;

b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;

c) la localizzazione delle cave e dei depositi eventualmente necessari e la valutazione sia del tipo e della quantità di materiali da prelevare e/o stoccare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;

d) lo studio per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna.

6. I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

7. Tutti gli elaborati progettuali sono sottoscritti dai soggetti affidatari degli incarichi.

8. Se sono possibili più soluzioni progettuali, la scelta avviene mediante l'impiego di una metodologia di valutazione qualitativa e quantitativa, di multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di ricavare una graduatoria di priorità tra le soluzioni progettuali possibili.

9. In ottemperanza all'art. 73, comma 3 della legge, i professionisti incaricati devono inviare una copia della relazione geologica e della relazione geotecnica, redatte in base alla normativa vigente, all'«Ufficio geologia e prove materiali» della provincia.

Art. 10.

Elaborati progettuali. Dettagli costruttivi

1. Il responsabile di progetto stabilisce, anche in aggiunta o in difetto a quanto previsto dagli articoli 12, 13 e 14 della legge, nonché dal capo III del presente regolamento, i documenti progettuali effettivamente ritenuti necessari in relazione alla tipologia dell'opera da progettare.

2. Il progetto contiene la documentazione necessaria per consentire la formulazione dell'offerta.

3. La documentazione relativa ai dettagli costruttivi può essere consegnata all'appaltatore nel corso dei lavori in relazione al loro avanzamento.

4. Il capitolato speciale d'appalto può demandare all'appaltatore, in casi particolari connessi alla tipologia dell'opera, l'elaborazione dei dettagli costruttivi che rappresentino un ulteriore sviluppo dei disegni esecutivi per meglio evidenziare le modalità costruttive dell'opera e che non incidono sui costi di esecuzione. Tali dettagli costruttivi sono sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori nei termini fissati dallo stesso, che si pronuncia entro quindici giorni dal ricevimento degli stessi. Trascorso inutilmente tale termine, i documenti si considerano approvati.

Art. 11.

Concorso di idee o concorso di progettazione

1. L'amministrazione committente indice un concorso di idee o un concorso di progettazione per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico o tecnico.

2. Il concorso di idee è una procedura intesa a fornire all'amministrazione committente proposte concettuali o studi per la progettazione.

3. Il concorso di progettazione è una procedura intesa a fornire all'amministrazione committente un piano o un progetto.

4. L'amministrazione committente può indire un concorso di idee seguito da un concorso di progettazione, al quale sono ammessi comunque i concorrenti scelti nell'ambito del primo.

5. L'amministrazione committente ha la facoltà di preselezionare i concorrenti per la progettazione di cui al comma 4 sulla base dei *curricula*.

6. Per i lavori di particolarissima rilevanza sotto il profilo architettonico o tecnico l'amministrazione committente può invitare a concorrere anche tecnici di fama internazionale.

7. La commissione giudicatrice per il concorso di idee, per il concorso di progettazione e per gli appalti di servizi è composta da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, esperti, in maggioranza tecnici, nella materia oggetto del concorso o dell'appalto, di cui almeno uno dipendente dell'amministrazione committente.

Art. 12.

Scelta del contraente per servizi di progettazione e per altri servizi professionali

1. L'amministrazione committente può affidare l'incarico per la progettazione e per altri servizi professionali, in base ad uno dei seguenti criteri:

a) al *curriculum* ed al prezzo;

b) al *curriculum*;

c) al prezzo.

2. L'amministrazione committente può inoltre inserire nel bando o nella lettera d'invito, quale criterio di valutazione, il termine di consegna delle varie fasi progettuali o altri criteri anche al fine di garantire il principio della rotazione degli incarichi.

3. Gli incarichi con corrispettivo fino a 50.000 euro possono essere affidati dall'amministrazione committente ai soggetti di sua fiducia di cui all'art. 22 della legge.

4. Per gli incarichi con corrispettivo superiore a 50.000 euro e fino alla soglia comunitaria di 200.000 Dsp l'amministrazione committente invita, in caso di procedura negoziata, almeno tre professionisti, scelti dall'elenco di fiducia, ove ufficialmente istituito, tenendo conto dell'importo degli incarichi già conferiti agli stessi e dell'esperienza professionale maturata. Sono preferiti i professionisti, ai quali sono stati conferiti incarichi per importi di minore entità.

5. Qualora per l'affidamento di un servizio sotto soglia comunitaria si esperisca una gara si applicano le disposizioni del capo VI della legge per quanto compatibili.

Art. 13.

Penale per ritardi

1. I disciplinari di affidamento dei servizi professionali di progettazione e di altre prestazioni professionali indicano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.

2. La penale da applicare ai soggetti incaricati dei servizi di cui al comma 1 è pari, per ogni giorno di ritardo, allo 0,5 per cento del corrispettivo professionale. La penale non può complessivamente superare il dieci per cento del corrispettivo professionale.

Art. 14.

Norme tecniche per i servizi

1. Per norme tecniche relative a prestazioni professionali nell'ambito dei lavori pubblici si intendono quelle definite dall'art. 14 della direttiva n. 92/50/CEE del consiglio del 18 giugno 1992.

2. I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione.

Art. 15.

Norme tecniche per i lavori pubblici

1. Per norme tecniche relative a lavori pubblici si intendono quelle definite dall'art. 10 della direttiva n. 93/37/CEE del consiglio del 14 giugno 1993.

2. Per quanto riguarda i prodotti o materiali utilizzati, devono essere rispettate le regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate ed i benestare tecnici. Le relazioni tecniche danno espressamente atto del rispetto della normativa e delle altre norme di applicazione facoltativa.

3. Al fine di non favorire determinate imprese è vietato introdurre nei progetti le seguenti indicazioni:

- a) fabbricazione e provenienza dei prodotti;
- b) procedimenti particolari;
- c) marchi, brevetti, tipi, origini e produzione determinata.

4. L'indicazione specifica del prodotto o del procedimento è ammessa se accompagnata dalla espressione «o equivalente», qualora non sia altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

Art. 16.

Disciplinare descrittivo e prestazionale

1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche ufficialmente riconosciute, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell'intervento, dei materiali e dei componenti previsti nel progetto.

Art. 17.

Computo metrico estimativo

1. Il computo metrico estimativo è predisposto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria del lavoro.

2. Il costo complessivo è così articolato:

- a) lavori a misura, a corpo, in economia;
- b) somme a disposizione dell'amministrazione committente per:
 - 1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto;
 - 2) allacciamenti ai servizi;
 - 3) acquisizione delle aree o degli immobili e indennizzi;
 - 4) rilievi, accertamenti, indagini, spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità, verifiche tecniche previste dal capitolato speciale, attività di consulenza o di supporto, spese per analisi di laboratorio e collaudi;

5) eventuali spese per commissioni giudicatrici;

6) spese, ove previsto, per opere d'arte;

7) spese per arredamento ed attrezzature;

8) imprevisti;

9) I.V.A. ed eventuali altre imposte.

Art. 18.

Piano particellare di esproprio

1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua.

2. Il piano è corredato dall'estratto tavolare dal quale risultano i proprietari dell'immobile da espropriare, asservire o occupare temporaneamente ed è inoltre corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali, nonché delle superfici interessate.

3. Qualora l'incarico di espropriare l'area su cui insisterà il lavoro pubblico da realizzare sia affidato all'appaltatore, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo di indennizzo determinato in base alla normativa vigente ai proprietari espropriati, nonché al pagamento delle eventuali spese legali sostenute, se non sussistono ritardi o responsabilità a lui imputabili.

Art. 19.

Piano di manutenzione e cronoprogramma dei lavori

1. Il piano di manutenzione fa parte del progetto esecutivo e assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento e deve contenere le informazioni, anche grafiche, necessarie a garantire l'uso corretto e la manutenzione programmata delle parti più importanti del bene, con particolare riferimento agli impianti tecnologici. Il piano di manutenzione è formato dai seguenti documenti:

- a) manuale d'uso, si riferisce all'uso delle parti più importanti del bene, ed in particolare agli impianti tecnologici;
- b) manuale di manutenzione, si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti del bene, ed in particolare agli impianti tecnologici;
- c) programma di manutenzione, prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire a cadenze prefissate al fine di una corretta gestione del bene.

2. Il piano di manutenzione e gli elaborati del progetto aggiornati dai direttori dei lavori, coordinati dal direttore dei lavori generale, in base all'effettiva esecuzione, devono essere consegnati con atto formale all'organo competente per la manutenzione dell'opera realizzata, entro il termine stabilito per la consegna dell'immobile all'utente. Le opere stradali possono essere aperte al traffico previa dichiarazione di transitabilità del direttore dei lavori, sentito il collaudatore, ove previsto.

3. Il piano di manutenzione è anche fascicolo di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

4. Il progetto esecutivo di durata superiore all'anno è corredato dal cronoprogramma dei lavori delle lavorazioni, redatto anche al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna.

5. Nei casi di appalto-concorso e di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione, il cronoprogramma dei lavori è presentato dall'appaltatore unitamente all'offerta.

6. Nel calcolo del tempo contrattuale di lavori con durata superiore all'anno deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

7. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma dei lavori.

Capo IV

SCELTA DEL CONTRAENTE

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 20.

Condizioni generali di ammissibilità alla gara d'appalto

1. Per essere ammesso alla gara d'appalto il concorrente nazionale deve essere in possesso dell'attestazione di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici rilasciata da una società organismo di attestazione (SOA). La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate l'incremento di un quinto si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

2. Per essere ammesso alla gara d'appalto, il concorrente appartenente ad un Paese dell'Unione europea diverso dall'Italia deve possedere i requisiti necessari per ottenere l'attestazione SOA per categoria e classifica richiesta e la documentazione a riprova del possesso di detti requisiti è prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. Il concorrente appartenente ad un Paese non aderente all'Unione europea deve essere qualificato ai sensi del comma 1.

3. Ai fini dell'individuazione dei requisiti di qualificazione, nel bando di gara sono indicati l'importo complessivo dell'opera in appalto e le categorie di lavoro in cui l'opera è suddivisa, con i rispettivi importi.

4. I documenti da presentare in sede di gara devono essere contenuti in piego chiuso.

5. L'offerta economica è sottoscritta in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.

Art. 21.

Associazione temporanea di concorrenti

1. Alle gare d'appalto sono ammesse le associazioni temporanee di concorrenti strutturate in forma orizzontale, verticale o combinata.

2. All'atto della presentazione dell'offerta i concorrenti che dichiarano di volersi riunire in associazione temporanea indicano in aggiunta a quanto previsto dall'art. 43, comma 2, della legge, l'impresa che assumerà le funzioni di capogruppo e, in caso di associazione verticale o combinata, le categorie di lavoro che saranno eseguite dalle singole imprese del raggruppamento.

3. L'impresa invitata singolarmente a partecipare ad una licitazione privata, ad un appalto concorso ovvero ad una procedura negoziata può presentare l'offerta per sé ovvero quale capogruppo d'impresa riunite ai sensi del presente articolo, con le modalità previste dalla legge.

Art. 22.

Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite

1. L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, ovvero qualora sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorparabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorparabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

2. Per le associazioni temporanee di tipo orizzontale di cui all'art. 24 e per i consorzi di cui all'art. 41, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna

nella misura minima del 10 per cento di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria.

3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale di cui all'art. 25 e per i consorzi, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorparate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorparabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

4. Il concorrente singolo o i concorrenti che intendano riunirsi in associazione temporanea, in possesso dei requisiti fissati per la partecipazione alla gara d'appalto, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che la somma dei lavori eseguiti da queste ultime non superi il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

5. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell'amministrazione committente per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. L'amministrazione committente, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.

6. Ai fini del presente regolamento, il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Art. 23.

Condizioni di ammissibilità negli appalti sotto la soglia comunitaria

1. Fino all'istituzione dell'Albo provinciale di preselezione di cui all'art. 45 della legge è ammesso alla gara sotto la soglia comunitaria il concorrente in possesso dell'attestazione di cui all'art. 20, oppure in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, aver eseguito a regola d'arte almeno un lavoro, paragonabile al lavoro in appalto ed ascrivibile alla categoria prevalente, d'importo non inferiore al 40 per cento dell'importo a base d'asta;

b) aver sostenuto negli ultimi cinque esercizi un costo medio per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento della cifra media d'affari, di cui 40 per cento per personale operaio;

c) essere in grado di presentare idonee referenze bancarie.

2. Le referenze bancarie di cui al comma 1, lettera c), rilasciate in busta chiusa, sono presentate dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto d'appalto.

Art. 24.

Condizioni di ammissibilità negli appalti sotto la soglia comunitaria dell'associazione di tipo orizzontale

1. Le associazioni di tipo orizzontale, sprovviste dei requisiti di cui all'art. 20, sono ammesse alla gara sotto la soglia comunitaria purché in possesso dei seguenti requisiti:

a) l'impresa capogruppo e le imprese mandanti, nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, devono aver eseguito a regola d'arte almeno un lavoro paragonabile al lavoro in appalto ed ascrivibile alla categoria prevalente, d'importo non inferiore rispettivamente al 40 ed al 10 per cento dell'importo a base d'asta. In ogni caso la somma dei lavori deve essere pari al 40 per cento dell'importo a base d'asta.

b) ciascuna impresa del raggruppamento deve aver sostenuto negli ultimi cinque esercizi un costo medio per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento della propria cifra media d'affari, di cui 40 per cento per personale operaio;

c) ciascuna impresa del raggruppamento deve essere in grado di presentare idonee referenze bancarie.

2. Le referenze bancarie di cui al comma 1, lettera c), rilasciate in busta chiusa, sono presentate, dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto d'appalto.

Art. 25.

Condizioni di ammissibilità negli appalti sotto la soglia comunitaria dell'associazione di tipo verticale

1. Le associazioni di tipo verticale sprovviste dei requisiti di cui all'art. 20 sono ammesse alla gara sotto la soglia comunitaria purché in possesso dei seguenti requisiti:

a) l'impresa capogruppo, nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, deve aver eseguito a regola d'arte almeno un lavoro paragonabile al lavoro in appalto ed ascrivibile alla categoria prevalente per un importo non inferiore al 40 per cento dell'importo a base d'asta di detta categoria prevalente;

b) ciascuna delle imprese mandanti, nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, deve aver eseguito direttamente ed a regola d'arte almeno un lavoro paragonabile al lavoro in appalto ed ascrivibile alla categoria scorporata che intende assumere per un importo non inferiore al 40 per cento dell'importo a base d'asta di detta categoria scorporata;

c) ciascuna impresa del raggruppamento deve aver sostenuto negli ultimi cinque esercizi un costo medio per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento della propria cifra media d'affari, di cui 40 per cento per personale operaio;

d) ciascuna impresa del raggruppamento deve essere in grado di presentare idonee referenze bancarie.

2. Qualora un'impresa del raggruppamento intenda assumere in esecuzione più di una categoria di lavoro deve possedere per ogni categoria di lavoro i requisiti di cui al comma 1.

3. Le referenze bancarie di cui al comma 1, lettera d), rilasciate in busta chiusa, sono presentate dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto d'appalto.

Art. 26.

Prova dell'esecuzione dei lavori

1. La prova dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori di cui agli articoli 23, 24 e 25, se relativi ad opere pubbliche, è data dalla produzione, dopo l'aggiudicazione, delle relative attestazioni di esecuzione a regola d'arte dei lavori rilasciate dal direttore dei lavori, anche in relazione a lavori ultimati e non collaudati.

2. La prova dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, se relativi ad opere private, è data dalla produzione della dichiarazione di accettazione del committente.

Art. 27.

Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante

1. In caso di fallimento dell'impresa mandataria l'amministrazione committente ha facoltà di proseguire il rapporto d'appalto con altra impresa che sia costituita mandataria e che sia gradita all'amministrazione committente purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire, ovvero ha facoltà di recedere dall'appalto.

2. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti, purché queste abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire.

3. Alle imprese individuali si applicano i commi 1 e 2 in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del titolare.

Art. 28.

Consorzi stabili d'impresa

1. I consorzi stabili d'impresa di cui all'art. 41, comma 1, lettera b) della legge, sono consorzi formati da non meno di tre consorziati allo scopo di operare congiuntamente nel settore dei lavori pubblici, istituendo a tal fine una comune struttura d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni.

2. Il consorzio stabile d'impresa ha facoltà di fare eseguire i lavori dai consociati senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti dell'amministrazione committente.

3. Il consorzio stabile e le singole imprese consorziate non possono partecipare alla medesima procedura di affidamento di lavori pubblici.

4. Per i primi cinque anni dalla costituzione ai fini della partecipazione del consorzio alle gare, i requisiti d'idoneità tecnica e finanziaria posseduti dalle singole imprese consorziate vengono sommati. In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi maturati a favore del consorzio. Le quote di assegnazione devono tener conto dell'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori.

Art. 29.

Associazione in forma combinata

1. L'associazione temporanea in forma combinata è ammessa esclusivamente per l'appalto di lavori superiore a 25.000.000 di euro.

2. Per ogni singola categoria di lavoro, salvo per la categoria prevalente, possono associarsi non più di due imprese.

Art. 30.

Contenuto delle lettere d'invito alla gara

1. La lettera d'invito alla procedura ristretta e negoziata deve contenere:

a) l'indirizzo dell'ufficio al quale possono essere richiesti il capitolato d'onere e i documenti complementari, il termine per presentare tale richiesta, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti;

b) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;

c) gli estremi del bando di gara, qualora previsto;

d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili, fornite dal concorrente nella domanda di partecipazione, sull'idoneità tecnica e finanziaria;

e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara.

Art. 31.

Messa a disposizione ed invio dei documenti di gara

1. Nelle procedure aperte i capitolati d'onere e i documenti complementari, se richiesti in tempo utile, sono messi a disposizione dei concorrenti dall'amministrazione committente entro sei giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta scritta.

2. Nelle procedure ristrette i capitolati d'onere e i documenti complementari sono messi a disposizione contestualmente alla lettera d'invito.

3. Le informazioni complementari sui capitolati d'onere, se richieste in tempo utile, sono comunicate entro sei giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Art. 32.

Procedure accelerate

1. Nel caso di procedura ristretta, se per ragioni di urgenza non è possibile osservare i termini di cui all'art. 28 della legge, l'amministrazione committente può stabilire i termini seguenti:

a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara per gli appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di Dsp, ovvero, per gli appalti di importo inferiore, dalla data di pubblicazione del bando;

b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione dell'invito.

2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dall'amministrazione committente almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Art. 33.

Appalto per l'esecuzione dei lavori congiunto all'acquisizione di beni immobili

1. Se il corrispettivo dell'appalto dei lavori è costituito, in tutto o in parte, dal trasferimento in favore dell'appaltatore delle proprietà di beni immobili, il bando di gara prevede l'importo minimo del prezzo che l'offerente dovrà versare per l'acquisizione del bene, nonché il prezzo massimo posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori.

2. I concorrenti presentano offerte aventi ad oggetto alternativamente:

a) il prezzo per l'acquisizione del bene;

b) il prezzo per la esecuzione dei lavori;

c) il prezzo per l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori.

3. Le buste contenenti le offerte specificano, a pena di esclusione, a quale delle tre ipotesi di cui al comma 2 l'offerta fa riferimento. Nessun concorrente può presentare più offerte.

4. L'amministrazione committente dichiara la gara deserta qualora nessuna delle offerte pervenute abbia ad oggetto l'acquisizione del bene.

5. Qualora le offerte pervenute riguardino:

a) esclusivamente l'acquisizione del bene, la proprietà dello stesso viene aggiudicata al miglior offerente;

b) esclusivamente l'esecuzione di lavori ovvero l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l'appalto dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta;

c) la sola acquisizione del bene ovvero la sola esecuzione dei lavori ovvero l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l'appalto per l'esecuzione dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta, sempre che essa sia più conveniente delle due migliori offerte separate. In caso contrario, l'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta relativa all'acquisizione del bene e a quella relativa all'esecuzione dei lavori.

6. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è determinato sulla base della stima effettuata secondo le disposizioni vigenti.

Art. 34.

Valutazione delle offerte

1. In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economicamente più vantaggiosa applicando il criterio indicato nel bando.

Art. 35.

Verifica di anomalie delle offerte

1. L'amministrazione committente può applicare la procedura di verifica di anomalie anche qualora il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Nella seduta di apertura delle offerte economiche delle gare, indette col metodo dell'offerta di prezzi unitari, i concorrenti possono denunciare errori commessi nel calcolo del prezzo complessivo offerto prima dell'apertura delle offerte.

3. L'amministrazione committente verifica l'offerta di cui al comma 2 e ricalcola, nel caso di incidenza sull'importo complessivo, la media.

4. Se l'amministrazione committente, in sede di verifica dell'offerta ai sensi dell'art. 37, comma 6, della legge, riscontra degli errori di calcolo, ricalcola la media.

Art. 36.

Valutazione delle offerte anomale negli appalti sopra la soglia comunitaria

1. A giustificazione delle offerte anomale, l'amministrazione committente, oltre alle analisi dei prezzi offerti, può richiedere all'offerente:

a) l'organigramma dell'impresa e le referenze;

b) l'organigramma dello staff di cantiere;

c) la proposta del programma temporale dettagliato di cantiere per l'esecuzione dei lavori;

d) la proposta di progetto riguardante l'allestimento del cantiere con le relative piante;

e) la documentazione riguardante le misure di sicurezza;

f) un'attestazione del direttore dei lavori sulla congruità dell'organigramma dello staff di cantiere e del programma temporale per l'esecuzione dei lavori.

2. Nella valutazione dell'anomalia delle offerte le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute altresì a considerare i costi relativi alla sicurezza sul cantiere che devono essere specificatamente indicati nelle analisi dei prezzi offerti e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche della prestazione.

3. L'amministrazione committente valuta l'adeguatezza dei prezzi offerti confrontando le analisi e le altre giustificazioni presentate dagli offerenti con i prezzi di mercato, le situazioni locali e i prezzi ufficiali.

Art. 37.

Esclusione automatica ed offerte anomale negli appalti sotto la soglia comunitaria

1. Ai fini dell'individuazione delle offerte anomale, la media aritmetica delle offerte è calcolata senza arrotondamento fino alla terza cifra decimale.

2. Ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto concorrono anche le offerte che non sono state prese in considerazione per determinare la media aritmetica di cui al comma 1 dell'art. 51 della legge.

3. Qualora il numero delle offerte ammesse alla gara sia inferiore a cinque l'amministrazione committente può rinunciare all'applicazione delle disposizioni dell'art. 52 della legge per l'individuazione delle offerte anomale, a condizione che tale rinuncia sia prevista nel bando di gara.

Art. 38.

Informazioni successive alla gara negli appalti

1. L'amministrazione committente rende noto ai concorrenti esclusi o non aggiudicatari, entro quindici giorni dal ricevimento di richiesta scritta, l'estratto del verbale di gara relativo all'aggiudicatario.

2. L'amministrazione committente comunica entro trenta giorni, su richiesta scritta dei concorrenti, i provvedimenti che hanno determinato la rinuncia all'aggiudicazione di un appalto oggetto di gara o la decisione di avviarne una nuova.

3. Per le gare sopra soglia il provvedimento di cui al comma 2 è comunicato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.

Art. 39.

Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara

1. Qualora l'importo dei lavori sia pari o inferiore a 150.000 Euro, rispettivamente 300.000 Euro nei casi di cui all'art. 31 comma 1, lettera e) della legge, l'amministrazione committente può rinunciare alla pubblicazione del bando di gara purché alla gara vengano invitate almeno dieci imprese, qualora sussistano in tale numero imprese qualificate.

2. Nei casi di procedura negoziata di cui all'art. 31, comma 1 della legge l'amministrazione committente tratta con almeno dieci imprese di propria scelta, fatto salvo quanto previsto all'art. 31, comma 1, lettera a) della legge.

3. L'amministrazione committente tratta con una o più imprese di propria scelta:

- a) qualora l'importo dei lavori sia inferiore a 50.000 Euro;
- b) nei casi previsti all'art. 31, comma 1, lettere b), c) ed f) della legge.

Sezione II

LAVORI IN ECONOMIA

Art. 40.

Lavori in economia

1. I lavori da eseguirsi in economia sono:

a) lavori di costruzione, riparazione, adattamento, sistemazione, manutenzione e di allacciamento degli immobili adibiti ad uso degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione committente, fino ad un importo di 300.000 euro, al netto degli oneri fiscali;

b) lavori di demolizione di immobili fino ad importo di 300.000 Euro;

c) lavori e prestazioni per la manutenzione, la sistemazione, la costruzione ed il miglioramento delle strade, dei ponti e di altre infrastrutture, per l'apposizione di segnaletica orizzontale e verticale, fino ad un importo di 300.000 euro;

d) forniture e acquisti di attrezzature volte ad assicurare il completamento, la manutenzione e la piena funzionalità dell'opera e la rispondenza alle finalità cui la stessa è destinata, nonché per l'alimentazione della scorta di materiale di più comune impiego, fino ad un importo inferiore a 200.000 Dsp;

e) servizi di sgombero e di trasporto della neve atti a garantire la percorribilità delle strade nonché servizi di sorveglianza, pulizia ed altre prestazioni di servizi volti ad assicurare il completamento, la manutenzione e la piena funzionalità dell'opera o degli impianti e la rispondenza alle finalità cui gli stessi sono destinati, fino ad un importo inferiore a 200.000 Dsp;

f) spese per progettazioni, direzioni lavori, collaudi, verifiche, consulenze, indagini e studi, anche geologici, documentazione cartografica e fotografica, rilevamenti del traffico e censimenti relativi ai lavori e alle forniture dei servizi stradali e di manutenzione delle opere edili ed altre prestazioni professionali connesse con l'esecuzione dei lavori pubblici sino ad un importo di 50.000 euro;

g) lavori, servizi e forniture di somma urgenza concernenti la stabilità e la salubrità degli edifici, degli acquedotti o di altre infrastrutture necessari in seguito al verificarsi di eventi imprevedibili ed interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità.

h) lavori, servizi e provviste per i quali il ricorso all'economia è specificatamente previsto da leggi di settore.

Art. 41.

Disciplina dei lavori in economia

1. I lavori in economia sono disposti dai direttori d'ufficio o dai funzionari incaricati.

2. L'approvazione del programma annuale per i lavori in economia, ai sensi dell'art. 4 della legge, comporta contestualmente l'approvazione del progetto nonché dell'impegno di spesa.

3. I lavori in economia non inseriti nel programma annuale sono soggetti all'approvazione del progetto e dell'impegno di spesa. L'impegno di spesa per lavori in economia è contestuale alla liquidazione qualora l'importo sia inferiore a 50.000 Euro.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche, o in altre leggi di settore.

5. Qualora l'importo dei lavori sia inferiore a 50.000 Euro, le condizioni del contratto possono essere trattate direttamente con una singola impresa.

6. Qualora l'importo dei lavori sia superiore a 50.000 Euro, l'amministrazione committente invita almeno dieci imprese, se sussistono in tale numero imprese qualificate, fatti salvi i casi previsti all'art. 31, comma 1, lettere b), c) ed f).

Capo V

GARANZIE

Art. 42.

Cauzioni

1. La cauzione definitiva prevista dall'art. 50 della legge deve contenere la clausola di pagamento a semplice richiesta.

2. La cauzione definitiva non è obbligatoriamente richiesta per appalti di lavori d'importo pari o inferiore a 50.000 euro.

3. La cauzione definitiva sostituisce le eventuali altre cauzioni e garanzie dovute dall'appaltatore alle amministrazioni committenti di cui all'art. 2.

4. La cauzione definitiva cessa di avere effetto ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o comunque decorsi i termini per l'approvazione del certificato di collaudo, salvo che il superamento del termine dipenda da fatto imputabile all'appaltatore o per causa di forza maggiore.

5. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della contabilità finale, salva la risarcibilità del maggior danno.

6. L'amministrazione committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione definitiva per:

- a) le spese inerenti ai lavori da eseguirsi d'ufficio;
- b) l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore;
- c) provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

7. L'amministrazione committente può destinare la rimanente parte della cauzione definitiva al pagamento delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dell'appaltatore, dei crediti spettanti ai subappaltatori e dei crediti vantati da terzi, sempreché connessi con l'esecuzione dei lavori.

8. L'amministrazione committente può richiedere in forma scritta all'appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sulle rate d'acconto da corrispondere all'appaltatore, senza che ciò comporti la corresponsione di interessi.

9. Per le forniture rientranti nella disciplina della legge è facoltà dell'amministrazione committente richiedere la costituzione della cauzione provvisoria e definitiva.

Art. 43.

Garanzie di concorrenti riuniti

1. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 43 della legge, la garanzia di cui all'art. 42 è prestata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i mandanti.

Capo VI

CONTRATTO

Art. 44.

Stipulazione ed approvazione del contratto

1. La stipulazione del contratto d'appalto ha luogo entro sessanta giorni dall'aggiudicazione nei casi di procedura aperta (pubblico incanto) e di procedura ristretta (licitazione privata), oppure entro sessanta giorni dalla scelta della commissione giudicatrice in caso di appalto concorso.

2. Se la stipulazione del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dal comma 1, l'aggiudicatario può svincolarsi da ogni impegno con comunicazione scritta all'amministrazione committente.

3. Il recesso di cui al comma 2 non è ammesso successivamente al ricevimento della raccomandata con avviso di ricevimento con la quale l'aggiudicatario è stato invitato alla conclusione del contratto.

4. In caso di recesso l'aggiudicatario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali e, in caso di appalto concorso, delle spese documentate sostenute per la progettazione.

5. L'amministrazione committente annulla l'aggiudicazione, incamerando contestualmente la cauzione provvisoria, qualora l'aggiudicatario:

a) entro il termine fissato dall'amministrazione committente, non si presenti per la stipulazione del contratto d'appalto;

b) non abbia costituito la cauzione definitiva;

c) non abbia provveduto ad iscrivere alla Cassa edile della provincia autonoma di Bolzano i propri lavoratori dipendenti ovvero soci lavoratori impiegati nella esecuzione dell'appalto;

d) non abbia presentato una dichiarazione ove risultino il numero di operai e personale tecnico specializzato nonché i macchinari e le attrezzature di cantiere a disposizione dell'impresa, che l'imprenditore intende impiegare per le singole fasi dell'esecuzione dei lavori;

e) non abbia trasmesso i documenti richiesti.

6. In caso di annullamento dell'aggiudicazione ai sensi del comma 5, l'amministrazione committente può affidare al secondo concorrente l'esecuzione dell'opera, a condizione che il prezzo di contratto non superi il prezzo offerto dal primo aggiudicatario.

7. Nel caso di affidamento dei lavori mediante procedura negoziata di cui agli articoli 30, 31 e 32 della legge o di cottimo fiduciario di cui all'art. 70 della legge, il concorrente può svincolarsi dal suo impegno con comunicazione scritta all'amministrazione committente:

a) se la sua offerta non viene accettata entro trenta giorni dal termine ultimo fissato dall'amministrazione committente per la sua presentazione, o nel diverso termine fissato nella lettera d'invito;

b) se il contratto non viene stipulato nei termini di cui al comma 1.

8. L'amministrazione committente può prevedere nel bando la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato e seguenti al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

Art. 45.

Documenti facenti parte integrante del contratto

1. Sono allegati al contratto:

- a) il capitolato speciale;
- b) gli elaborati progettuali, o l'elenco degli stessi;
- c) l'elenco delle prestazioni e dei prezzi unitari.

2. L'amministrazione committente consegna all'appaltatore copia del contratto corredata dei documenti allegati.

Art. 46.

Capitolato speciale d'appalto

1. Il capitolato speciale d'appalto di cui all'art. 14, comma 2, lettera c) della legge, disciplina, per quanto non previsto dal presente regolamento:

- a) il programma generale di esecuzione dei lavori;
- b) il termine di esecuzione finale del lavoro ed eventuali termini di esecuzione intermedi;
- c) le penali per il mancato rispetto dei termini di cui alla lettera b);
- d) la contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;
- e) la liquidazione dei corrispettivi.

2. Il capitolato speciale d'appalto è suddiviso in due parti:

a) la prima parte, dedicata alla descrizione delle lavorazioni, contiene l'indicazione degli elementi necessari per una compiuta definizione tecnico-amministrativa ed economica dell'oggetto dell'appalto;

b) la seconda parte, dedicata alla specificazione delle prescrizioni tecniche, contiene le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche del lavoro, l'ordine da seguire nello svolgimento di specifiche lavorazioni.

3. L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro la scadenza fissata dal direttore dei lavori, presenta un programma operativo sottoposto all'approvazione del direttore dei lavori ed indicante, per ogni lavorazione, le previsioni del periodo di esecuzione e l'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori.

4. Il prezzo dell'appalto è corrisposto in unica soluzione o mediante pagamenti in acconto. I pagamenti in acconto sono fissati in corrispondenza dell'avanzamento dei lavori, ovvero alla scadenza di periodi temporali prefissati a partire dalla data di consegna dei lavori.

Art. 47.

Elenco delle prestazioni e dei prezzi unitari

1. L'elenco delle prestazioni contiene l'indicazione delle caratteristiche tecniche delle prestazioni, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell'opera, dei materiali e delle componenti previsti nel progetto.

2. L'elenco dei prezzi unitari, ai fini dell'aggiudicazione col metodo del ribasso percentuale ai sensi dell'art. 38 della legge, è stilato applicando alle quantità delle prestazioni i prezzi unitari dedotti dall'elenco prezzi informativi provinciali per i lavori pubblici.

3. Per le voci mancanti il relativo prezzo è determinato:

a) applicando alle quantità di materiali, manodopera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;

b) aggiungendo una percentuale non superiore al 13 per cento per spese generali;

c) aggiungendo, infine, una percentuale non superiore ai dieci per cento per utile dell'appaltatore.

4. Nel prezzo offerto sono compresi i costi per la sicurezza nella misura prevista nel piano della sicurezza e nel bando di gara. L'impresa è obbligata a destinare i relativi importi alle misure di sicurezza sul cantiere prescritte. Detti costi non sono soggetti a ribasso d'asta.

Art. 48.

Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore le spese, le imposte e le tasse conseguenti alla stipula del contratto.

2. Sono a carico dell'appaltatore tutte le imposte di bollo inerenti agli atti occorrenti per l'esecuzione del contratto sino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 49.

Domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge nel contratto, per tutti gli effetti del medesimo, domicilio nel territorio della provincia di Bolzano ed indica la persona che lo rappresenta nell'esecuzione dei lavori.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto d'appalto, su istanza dell'amministrazione committente, possono essere fatte all'appaltatore o alla persona che lo rappresenta nell'esecuzione dei lavori, presso il domicilio eletto o la sede legale dell'appaltatore.

Art. 50.

Lavori in economia e anticipazioni

1. L'amministrazione committente può eseguire in economia i lavori e le forniture non compresi nel contratto ponendo direttamente a carico dell'appaltatore il pagamento anticipato delle somme, verificate ed indicate per iscritto dal direttore dei lavori, dietro rilascio di quietanza. Copia dell'ordine di pagamento è trasmesso al responsabile di progetto.

2. Sulle somme anticipate l'amministrazione committente corrisponde all'appaltatore gli interessi corrispettivi pari all'Euribor semestrale più l'interesse legale maturato dall'anticipazione fino al pagamento.

3. Le anticipazioni a carico dell'appaltatore non possono superare il cinque per cento dell'importo contrattuale, a meno che l'appaltatore non acconsenta ad anticipare somme maggiori.

Art. 51.

Penale per ritardata ultimazione dell'opera

1. I capitolati speciali d'appalto indicano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.

2. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori di lavori pubblici, la penale da applicare per ogni giorno di ritardo è pari al dieci per cento del rapporto fra importo contrattuale e tempo fissato per l'ultimazione dei lavori. La penale non può superare complessivamente il dieci per cento dell'importo contrattuale.

3. La penale per il ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata dal direttore dei lavori in sede di ultimo stato di avanzamento.

4. Il capitolato speciale d'appalto può prevedere, per termini di ultimazione intermedi, delle penali commisurate all'entità delle lavorazioni cui si riferiscono.

5. Il direttore dei lavori applica le penali di cui al comma 4 anche se successivamente il ritardo viene recuperato, qualora ne sia derivato un danno al committente.

6. Qualora il ritardato adempimento non sia imputabile all'appaltatore, le penali non si applicano. Nel caso in cui il ritardo nell'adempimento sia in parte imputabile all'impresa, le penali vengono applicate parzialmente ed in misura proporzionale all'imputabilità del ritardo all'impresa.

Art. 52.

Premio per anticipata ultimazione dell'opera

1. In casi particolari, in cui si ravvisa l'interesse ad un'ultimazione anticipata dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all'appaltatore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

2. Il premio per ogni giorno di anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente per l'ultimazione non può essere superiore alla penale di cui all'art. 51, comma 2.

3. Il premio non può superare complessivamente il dieci per cento dell'importo contrattuale.

Art. 53.

Risoluzione dei contratti per reati accertati

1. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia stato emanato un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (legge antimafia), ovvero sia stata emessa una sentenza di condanna passata in giudicato per frode nei riguardi dell'amministrazione committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del progetto valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. La valutazione viene svolta altresì alla luce di controdeduzioni fornite dall'appaltatore nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta inoltrata dal responsabile del progetto.

2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

3. La causa di esclusione di cui all'art. 44, comma 1, lettera e) della legge trova applicazione anche nei confronti delle imprese che abbiano modificato la propria ragione o denominazione sociale o il tipo di società successivamente ad una risoluzione in danno avvenuta negli ultimi cinque anni, nel caso restino invariati:

- a) il titolare, nel caso di impresa individuale;
- b) anche un solo socio, nel caso di società in nome collettivo;
- c) anche un solo socio accomandatario, nel caso di società in accomandita semplice;
- d) anche un solo legale rappresentante, nel caso di società per azioni o società a responsabilità limitata.

4. L'amministrazione provinciale può rendere noto alle altre amministrazioni aggiudicatrici i nominativi delle imprese escluse dalla partecipazione alle gare in base all'art. 44, comma 1, lettera e) della legge.

Art. 54.

Risoluzione del contratto per grave inadempimento e grave irregolarità

1. Qualora il direttore dei lavori accerti che taluni comportamenti dell'appaltatore determinano gravi o ripetuti inadempimenti alle obbligazioni di contratto, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del progetto una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.

2. Su richiesta del responsabile del progetto il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'amministrazione committente, su proposta del responsabile del progetto, dispone la risoluzione del contratto.

Art. 55.

Risoluzione del contratto nel caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori

1. L'amministrazione committente può risolvere in danno dell'appaltatore il contratto d'appalto con un preavviso di dieci giorni, qualora, trascorso un quarto del tempo contrattuale, si riscontri un ritardo superiore al venti per cento rispetto al cronoprogramma dei lavori.

2. In assenza di un cronoprogramma dei lavori, l'amministrazione committente può ugualmente risolvere in danno il contratto d'appalto con un preavviso di dieci giorni, qualora, trascorso un quarto del tempo contrattuale, il rapporto «importo contrattuale/tempo assegnato in contratto per l'ultimazione dei lavori» sia superiore al rapporto «importo dei lavori eseguiti/tempo impiegato» aumentato del venti per cento.

3. Nel caso di superamento del termine contrattuale il direttore dei lavori assegna all'appaltatore un termine non inferiore a dieci giorni per eseguire i lavori in ritardo, dandogli le prescrizioni ritenute necessarie.

4. Le cause dei ritardi devono essere riconducibili a fatti dell'appaltatore.

Art. 56.

Esecuzione d'ufficio

1. Il direttore dei lavori, nel caso di ritardo per negligenza dell'appaltatore nell'esecuzione di determinate lavorazioni, gli assegna un termine non inferiore a dieci giorni, per eseguire i lavori in ritardo, dandogli le prescrizioni ritenute necessarie.

2. Il termine può essere abbreviato in caso d'urgenza e decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

3. Alla scadenza del termine il direttore dei lavori verifica in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, anche dell'amministrazione committente, l'adempimento, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del progetto.

4. L'amministrazione committente, visto il verbale di cui al comma 3 e constatato il perdurare dell'inadempimento, ordina l'esecuzione d'ufficio.

5. L'appaltatore è tenuto a rifondere all'amministrazione committente le maggiori spese derivanti dall'esecuzione d'ufficio.

Art. 57.

Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti

1. L'amministrazione committente, nel comunicare in forma scritta all'appaltatore la decisione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.

2. L'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente, in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa l'esecuzione dei lavori, è determinato dall'amministrazione committente in sede di contabilità finale dei lavori.

Art. 58.

Scioglimento del contratto e valutazione del decimo

1. L'amministrazione committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'amministrazione committente prende in consegna i lavori ed effettua lo stato di consistenza.

4. I materiali il cui valore è riconosciuto dall'amministrazione committente a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.

5. L'amministrazione committente può trattenere le opere e gli impianti provvisori che non siano in tutto o in parte asportabili, ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e quello delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell'amministrazione committente nel termine stabilito. In caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a spese dell'appaltatore.

Capo VII

ESECUZIONE DEI LAVORI

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 59.

Ordini di servizio e disposizioni

1. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale il direttore dei lavori impartisce le disposizioni all'appaltatore. L'ordine di servizio è redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori e inviato all'appaltatore, che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.

2. L'ordine di servizio, anche se sottoscritto dall'appaltatore con riserva, non costituisce sede per l'esplicazione delle domande dell'appaltatore, che sono iscritte nel registro di contabilità secondo le disposizioni dell'art. 102.

Art. 60.

Giorno e termine per la consegna dei lavori

1. Dopo la stipulazione del contratto o, qualora vi siano ragioni d'urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il direttore dei lavori provvede alla consegna dei lavori.

2. La consegna dei lavori avviene non oltre quarantacinque giorni dalla data del contratto.

3. Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, trasmettendo la comunicazione anche al responsabile del progetto. L'appaltatore deve trovarsi sul luogo e mettere a disposizione il personale idoneo, gli utensili e i materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura dell'amministrazione committente.

4. In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, delimitazioni ovunque si ritengano necessari. L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

6. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore ai sensi dell'art. 62.

7. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna del lavoro, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Trascorso inutilmente il secondo termine assegnato dal direttore dei lavori, l'amministrazione committente:

a) risolve in danno dell'appaltatore inadempiente il contratto d'appalto, incamerando la cauzione definitiva;

b) annulla l'aggiudicazione ed incamera la cauzione provvisoria, se la consegna è avvenuta in via di urgenza.

8. Nei casi di cui al comma 7, l'amministrazione committente può affidare al secondo concorrente l'esecuzione dell'opera, a condizione che il prezzo non superi il prezzo offerto dal primo aggiudicatario.

Art. 61.

Ritardo nella consegna dei lavori

1. Qualora la consegna non abbia avuto luogo entro quarantacinque giorni dalla stipulazione del contratto, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese sostenute e, in caso di appalto concorso, delle spese documentate sostenute per la progettazione. Il rimborso non può in ogni caso superare lo 0,50 per cento dell'importo contrattuale. Nessun altro compenso o indennizzo spetta all'appaltatore.

2. Ove l'istanza di recesso non sia accolta, l'appaltatore ha diritto ai maggiori oneri, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo dalla data di presentazione dell'istanza di recesso fino alla data di consegna dei lavori. Nessun altro compenso o indennizzo spetta all'appaltatore.

3. Qualora la consegna dei lavori si protragga per ulteriori giorni novanta, l'amministrazione committente non può opporsi alla risoluzione del contratto e all'appaltatore spetta il compenso nei limiti previsti dai commi 1 e 2.

4. Per ottenere il compenso di cui al comma 2, l'appaltatore deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'art. 102. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del comma 3, la quantificazione delle pretese deve pervenire all'amministrazione committente, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di comunicazione di risoluzione del contratto.

5. In caso di consegna ritardata, nulla spetta all'appaltatore se questi non abbia proposto, prima della consegna, domanda di recesso.

Art. 62.

Processo verbale di consegna dei lavori

1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

a) le particolari condizioni e circostanze locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 5, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.

3. Il processo verbale è redatto in duplice copia firmata dal direttore dei lavori e dall'appaltatore.

4. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del progetto.

5. Quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si verifichi una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili, il capitolato speciale deve prevedere che la consegna dei lavori possa farsi in varie fasi con successivi verbali di consegna parziale. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale, salva diversa disposizione nel capitolato speciale d'appalto.

Art. 63.

Differenze riscontrate all'atto della consegna dei lavori

1. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.

2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del progetto, indicando

le cause e l'entità delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.

3. Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'art. 102.

Art. 64.

Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro

1. Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve rilevare dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.

2. Qualora l'appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme all'appaltatore subentrante. Qualora l'appaltatore subentrante non intervenga, si sospende la consegna e si procede con le modalità indicate all'art. 60, comma 7.

Art. 65.

Tempo utile per la ultimazione dei lavori

1. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito nel contratto, che decorre dal giorno successivo al verbale di consegna.

2. L'appaltatore comunica immediatamente per iscritto l'ultimazione dei lavori al direttore dei lavori, il quale procede immediatamente alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

3. Nel caso di risoluzione in danno del contratto d'appalto per ritardo nell'ultimazione dei lavori, l'amministrazione committente, in alternativa alla richiesta del risarcimento danni, può procedere all'applicazione della penale. Il periodo al quale applicare la penale è computato fino alla scadenza del termine fissato dal direttore dei lavori all'appaltatore ai sensi dell'art. 55, comma 3, e dell'art. 56, comma 1.

Art. 66.

Sospensione e ripresa dei lavori

1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Sono circostanze speciali le avverse condizioni climatiche, i casi di forza maggiore, le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 63, comma 1, lettere a), b) e c) della legge.

2. La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

3. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che il direttore dei lavori abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Oltre ai casi previsti dal comma 1, il direttore dei lavori può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l'amministrazione com-

mittente si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifu-
sione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospen-
sione oltre i termini suddetti.

5. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un
suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indi-
cando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il
verbale deve essere inoltrato al responsabile del progetto entro cinque
giorni dalla data della sua redazione.

6. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avvanza-
mento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cau-
tele adottate affinché, alla ripresa, le stesse possano essere continuate
ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e
dei mezzi d'opera presenti in cantiere al momento della sospensione.

7. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone
visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni,
accertando le condizioni delle opere e la consistenza della manodope-
ra e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra,
le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e manodope-
ra nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere
già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

8. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore
dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione,
sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del progetto
nei modi e nei termini sopradetti. Nel verbale di ripresa il direttore
dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

9. Ove, successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per
cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano
parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto
a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla
sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti
impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

10. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni
dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non inter-
venga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a
norma dell'art. 102.

11. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dall'ammi-
nistrazione committente per cause diverse da quelle stabilite dai
commi precedenti sono considerate illegittime e danno diritto all'
appaltatore di ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

12. Ai sensi dell'art. 1382 del codice civile il danno derivante da
sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i
seguenti criteri:

a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese
generali infruttifere sono determinate nella misura pari al 6,5 per
cento rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

b) la perdita di utile è riconosciuta coincidente con la ritar-
data percezione dell'utile d'impresa, nella misura pari agli interessi
moratori come fissati dall'art. 91, computati sulla percentuale previ-
sta dall'art. 47, comma 3, lettera c), rapportata alla durata dell'illegit-
tima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente
corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in can-
tiere ed alla consistenza della manodopera accertati dal direttore dei
lavori ai sensi del comma 7;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base
dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Art. 67.

Rallentamento dei lavori. Proroghe e indennizzi

1. L'appaltatore, in caso di rallentamento nell'esecuzione dei
lavori e conseguente impossibilità di ultimazione nel termine fissato
nel contratto, può, prima della scadenza del termine contrattuale,
inoltrare domanda motivata di proroga al direttore dei lavori.

2. L'amministrazione committente concede le proroghe su parere
del direttore dei lavori.

3. All'appaltatore, per il rallentamento dei lavori dovuto a cause
a lui non imputabili che dà luogo ad una proroga di durata superiore
a metà del tempo contrattuale o comunque superiore a novanta
giorni, spetta, dopo la scadenza dei detti termini, la rifusione dei mag-
giori oneri.

4. Per ottenere il compenso di cui al comma 3, l'appaltatore deve
formulare riserva sul registro di contabilità con le modalità e con gli
effetti di cui all'art. 102.

Art. 68.

Variazioni ed integrazioni al progetto approvato

1. Nessuna variazione o integrazione al progetto approvato può
essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei
lavori e preventivamente autorizzata dall'amministrazione commit-
tente ai sensi dell'art. 63 della legge.

2. Il mancato rispetto del comma 1 non dà titolo al pagamento
dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico
dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria,
secondo le disposizioni del direttore dei lavori.

3. Qualora per uno dei casi previsti dall'art. 63 della legge, sia
necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o integra-
zioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, sentito il
responsabile del progetto ed il progettista, promuove la redazione di
una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'appo-
sita relazione da inviare all'amministrazione committente.

4. Fino alla concorrenza di un quinto in più od in meno dell'im-
porto del contratto stesso l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte
le variazioni ritenute opportune dall'amministrazione committente e
che il direttore dei lavori gli abbia ordinato, purché non mutino
sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.

5. Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento
all'intervenuta approvazione.

6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se com-
portano categorie di lavorazioni non previste o si devono impiegare
materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si pro-
vede alla determinazione di nuovi prezzi a norma dell'art. 72.

7. L'accertamento delle cause e dei presupposti che, a norma del-
l'art. 63 della legge, consentono di disporre varianti in corso d'opera
è demandato al responsabile del progetto, che vi provvede con appo-
sita relazione. Qualora la variante sia disposta ai sensi dell'art. 63,
comma 1, lettere b) e c) della legge il responsabile di progetto, sentito
il direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua
non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non
prevedibilità al momento della realizzazione del progetto o della
consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si rende necessaria la
variazione.

Art. 69.

Interventi minori

1. Non si applica l'art. 68:

a) agli interventi di dettaglio e alle modifiche alle singole cate-
gorie di lavoro che non comportano aumento dell'importo del con-
tratto stipulato;

b) agli interventi di finitura finalizzati al miglioramento
dell'opera, che richiedono una spesa non superiore al cinque per cento
dell'importo del contratto stipulato e comunque non superiore a
50.000 Euro e non eccedono il limite della spesa complessiva prevista
nel progetto approvato;

c) agli interventi di assoluta urgenza ordinati dal direttore dei
lavori per iscritto e comunicati immediatamente all'amministrazione
committente.

2. Prima di disporre gli interventi di cui al comma 1, lettera b), il
direttore dei lavori trasmette al responsabile del progetto e all'ammi-
nistrazione committente una relazione in cui illustra i lavori da ese-
guire e indica la prevista massima maggiore spesa.

3. Se l'amministrazione committente non comunica per iscritto
entro trenta giorni il rigetto al responsabile del progetto o al direttore
dei lavori degli interventi di cui al comma 1, lettera b), gli stessi s'in-
tendono autorizzati, anche ai fini dell'art. 11 della legge, fatto salvo
l'impegno della maggiore spesa.

Art. 70.

Responsabilità del direttore dei lavori per lavori non autorizzati

1. Il direttore dei lavori è responsabile dei danni derivati all'amministrazione committente dall'inosservanza degli articoli 68 e 69.

2. Il direttore dei lavori è responsabile delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o integrazioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, salvo che derivino da interventi volti ad evitare danni immediati a beni soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089.

3. In caso di mancata preventiva autorizzazione dell'amministrazione committente delle variazioni ed integrazioni al progetto approvato ordinate dal direttore dei lavori, questi è solidalmente responsabile con l'amministrazione committente per il pagamento di quanto dovuto all'impresa.

Art. 71.

Aumento o diminuzione dei lavori

1. Durante l'esecuzione dei lavori l'amministrazione committente può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento o una diminuzione delle opere fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale senza riconoscimenti all'appaltatore di un'indennità aggiuntiva. Oltre tale limite l'appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto e alla liquidazione del prezzo delle prestazioni eseguite a termini di contratto, nonché al valore dei materiali utili esistenti in cantiere.

2. Nel caso di aumento delle opere l'amministrazione committente può fissare, se necessario, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.

3. L'amministrazione committente, prima o al raggiungimento dei sei quinti dell'importo contrattuale, comunica all'appaltatore la previsione del superamento dei sei quinti.

4. L'appaltatore, entro dieci giorni, dichiara per iscritto al direttore dei lavori se intende recedere dal contratto oppure proseguire i lavori ed a quali diverse condizioni, che possono essere accettate entro i successivi quarantacinque giorni.

5. L'importo contrattuale è formato dalla somma risultante dal contratto, aumentata dell'importo degli ordini di servizio e degli atti di sottomissione per varianti o lavori suppletivi, quando non sia patuito diversamente.

Art. 72.

Nuovi prezzi non contemplati nel contratto

1. Quando sia necessario eseguire un tipo di lavorazione non previsto dal contratto, o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

a) raffrontandoli con quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

b) desumendoli dall'elenco prezzi informativi provinciali;

c) quando sia impossibile il raffronto, deducendoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

2. Le nuove analisi vanno effettuate con le modalità di cui all'art. 47, comma 3.

3. Qualora i nuovi prezzi vengano determinati secondo le modalità di cui al comma 1, lettere b) e c), essi sono soggetti al ribasso d'asta.

Art. 73.

Approvazione dei nuovi prezzi. Ingiunzione

1. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, visti per la congruità dal collaudatore in corso d'opera, ove nominato, ed approvati dall'amministrazione committente.

2. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi determinati ai sensi dell'art. 72 e approvati dall'amministrazione committente, questa può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, che saranno comunque adottati nella contabilità.

3. I nuovi prezzi s'intendono definitivamente accettati dall'appaltatore, ove questi non iscriva riserva nel registro di contabilità con le modalità e con gli effetti di cui all'art. 102.

4. In attesa della determinazione dei nuovi prezzi e della loro approvazione, l'appaltatore non può interrompere le relative lavorazioni, salvo che i nuovi prezzi non si riferiscano a prestazioni extracontrattuali.

Art. 74.

Contestazioni tra l'amministrazione committente e l'appaltatore

1. Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile di progetto le contestazioni insorte, che possano influire sull'esecuzione dei lavori. Il responsabile di progetto, convocate le parti e promosso in contraddittorio con loro l'esame della questione entro quindici giorni dalla comunicazione, impartisce le istruzioni necessarie al direttore dei lavori per risolvere le contestazioni tra quest'ultimo e l'appaltatore.

2. Il direttore dei lavori comunica in forma di ordine di servizio la decisione del responsabile di progetto all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità con le modalità e con gli effetti di cui all'art. 102.

Art. 75.

Subappalto e deroghe

1. Alle forniture con posa in opera, nelle quali il valore del materiale fornito sia superiore al valore della manodopera, affidate dall'appaltatore a terzi, non si applicano gli articoli 53 e 54 della legge.

2. A qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, ai noli a caldo ed alle forniture con prevalenza di manodopera rispetto al valore del materiale, se l'importo complessivo dei relativi contratti d'affidamento, non supera il due per cento dell'importo complessivo netto del contratto d'appalto in essere o l'importo di 100.000 Euro non si applicano gli articoli 53 e 54 della legge.

3. L'appaltatore, nei casi di cui ai commi 1 e 2, provvede alla preventiva comunicazione dei contratti al direttore dei lavori, che si intendono accettati, salva diversa comunicazione del direttore dei lavori entro dieci giorni.

4. Il direttore dei lavori dà il proprio benestare sui subappaltatori all'amministrazione committente.

5. Se è prevista la consegna immediata dei lavori ex art. 61, comma 2 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, anche le lavorazioni subappaltate possono essere iniziate immediatamente dopo la necessaria richiesta di autorizzazione da parte della ditta appaltatrice ed il corrispondente nulla osta scritto del direttore dei lavori, se corrispondenti a quelle indicate in sede di offerta. Ciò vale indipendentemente dal fatto che il contratto principale sia stato stipulato o meno.

6. In caso di mancata autorizzazione al subappalto da parte dell'amministrazione committente sono compensati i lavori eseguiti e i materiali giacenti in cantiere, senza diritti ad ulteriori compensi.

Art. 76.

Sinistri alle persone e danni alle proprietà

1. Qualora nell'esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del progetto indicando il fatto, le presumibili cause e le conseguenze dannose.

Art. 77.

Danni cagionati da forza maggiore

1. Nei casi di danni alle opere causati da forza maggiore, l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

2. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede in contraddittorio con l'appaltatore, redigendo processo verbale, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rispetto allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

3. Il compenso, limitato ai lavori necessari per riparare i danni riconosciuti dall'amministrazione committente, è calcolato applicando agli stessi i prezzi netti indicati nel contratto.

4. Se il comportamento colposo dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere ha concorso a cagionare il danno, il compenso è ridotto in proporzione al grado della colpa.

5. L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, ad esclusione di quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino all'accertamento dei fatti di cui al comma 2.

6. Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio ed in generale degli oggetti indicati nell'art. 79.

7. I danni ai lavori di difesa di corsi d'acqua non ancora iscritti nel libretto di misura dei lavori, conseguenti a piene, sono valutati in base alla misurazione provvisoria eseguita dagli assistenti di cantiere.

8. L'appaltatore, in difetto della misurazione provvisoria, può provare i lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, escluso quello per testimoni.

Art. 78.

Disciplina e buon ordine dei cantieri

1. L'appaltatore mantiene la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare dal suo personale operante in cantiere le leggi, i regolamenti e le prescrizioni dell'amministrazione committente.

2. L'appaltatore assume per suoi agenti e direttore di cantiere unicamente persone capaci di coadiuvarlo e di sostituirlo nella conduzione e nella misurazione dei lavori.

3. Il direttore dei lavori ha diritto di esigere, previa motivata comunicazione all'appaltatore, la sostituzione del personale dell'appaltatore operante in cantiere per indisciplinata, insubordinazione, incapacità o grave negligenza.

4. L'appaltatore è responsabile per i danni arrecati per imperizia o negligenza dei suoi agenti od operai, nonché per malafede, o per frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 79.

Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore

1. Nel prezzo dei lavori a carico dell'appaltatore, salve le eccezioni previste dai capitolati speciali, sono compresi oneri e spese:

a) per allestire e mantenere i cantieri ed illuminarli;

b) per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) per attrezzi, ponti e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili dal giorno della consegna fino all'espletamento del collaudo;

e) per l'alloggiamento degli operai, per strade o ferrovie di servizio;

f) per il passaggio, per occupazioni temporanee e per il risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

g) per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'approvazione del collaudo;

h) per la pulizia dei cantieri;

i) per il mantenimento di infrastrutture esistenti e degli accessi.

2. L'appaltatore mette a disposizione, su richiesta ed indicazione del direttore dei lavori, i materiali ed i mezzi d'opera da impiegare nei lavori da eseguirsi in economia.

3. Nei prezzi indicati nelle tariffe contrattuali per lavori in economia sono compresi gli oneri di cui al comma 1.

4. L'amministrazione committente può sorvegliare i cantieri.

Art. 80.

Durata giornaliera dei lavori

1. L'appaltatore, in osservanza delle norme relative alla disciplina dell'orario del lavoro e dei riposi settimanali, non può far lavorare gli operai oltre i limiti massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali di lavoro. Il lavoro notturno deve essere preventivamente autorizzato dal direttore dei lavori.

2. L'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso aggiuntivo se ha ottenuto l'autorizzazione di cui al comma 1 per proprio vantaggio.

3. Il direttore dei lavori, in osservanza delle norme relative alla disciplina dell'orario del lavoro e al riposo settimanale, può ordinare all'appaltatore per iscritto, in caso di comprovata necessità e fatte salve le leggi vigenti in materia, l'esecuzione ininterrotta o in condizioni eccezionali dei lavori, salva l'eventuale determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell'art. 72 ed eventuali indennizzi.

Art. 81.

Trattamento e tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore applica i contratti collettivi di cui all'art. 55 della legge, anche dopo la scadenza fino alla loro sostituzione.

2. L'appaltatore osserva le norme vigenti in materia di igiene di lavoro, prevenzione degli infortuni, tutela sociale del lavoratore, previdenza e assistenza sociale nonché assicurazione contro gli infortuni, attestandone la conoscenza.

3. L'appaltatore risponde di fronte all'amministrazione committente dell'osservanza delle norme di cui sopra anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti.

4. Il direttore dei lavori ordina per iscritto all'appaltatore, in caso di ritardo accertato, il pagamento delle retribuzioni, dei versamenti alla Cassa edile della provincia autonoma di Bolzano, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi scaduti entro ventiquattro ore anche in relazione ai dipendenti del subappaltatore impiegati nell'appalto.

5. Se l'appaltatore non osserva il termine di cui al comma 4, l'amministrazione committente può pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute all'appaltatore, senza pregiudizio dei sequestri già concessi a favore di altri creditori.

6. Al secondo invito di cui al comma 4 il responsabile del progetto valuta l'opportunità di procedere alla motivata risoluzione del contratto.

Art. 82.

Accettazione, qualità e impiego dei materiali e manufatti

1. I materiali e manufatti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori.

2. L'accettazione dei materiali e manufatti non è definitiva se non dopo che sono stati posti in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo la introduzione nel cantiere, o non conformi per qualsiasi causa alle condizioni del contratto, e ordinare all'appaltatore di rimuoverli dal cantiere e di sostituirli con altri a sue spese.

3. Se l'appaltatore non rimuove i materiali e manufatti nel termine prescritto dal direttore dei lavori, l'amministrazione committente può eseguire la rimozione d'ufficio a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta qualsiasi ulteriore danno derivante dalla rimozione eseguita d'ufficio.

4. Le prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non pregiudicano i diritti dell'amministrazione committente in sede di collaudo.

5. Qualora, senza opposizione del direttore dei lavori, l'appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali e manufatti di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte o di una lavorazione più accurata, non ha diritto ad un aumento dei prezzi, e la contabilizzazione è fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualità e le caratteristiche stabilite dal contratto.

6. Se il direttore dei lavori ammette l'utilizzo di materiali di dimensioni, consistenza o qualità inferiori, ovvero una minore lavorazione, e l'opera è comunque accettabile senza pregiudizio, applica una adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo l'esame e giudizio definitivo in sede di collaudo.

7. Il direttore dei lavori può disporre le prove necessarie per accertare l'idoneità dei materiali e manufatti ponendo a carico dell'appaltatore le spese.

Art. 83.

Proprietà degli oggetti trovati

1. L'appaltatore deve consegnare all'amministrazione committente gli oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvenivano nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i relativi cantieri.

2. L'amministrazione committente rimborsa all'appaltatore le spese sostenute per la conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurare l'incolumità ed il diligente recupero degli oggetti di cui al comma 1.

3. Qualora l'appaltatore scopra ruderi monumentali nell'esecuzione dei lavori, deve darne subito comunicazione al direttore dei lavori e non può demolirli né alterarli in alcun modo, senza il preventivo permesso della direzione stessa.

Art. 84.

Proprietà dei materiali di demolizione

1. I materiali provenienti da escavazioni e demolizioni appartengono all'amministrazione committente, salva diversa disposizione nel capitolato speciale.

2. Se il capitolato speciale prevede che i materiali di cui al comma 1 sono ceduti all'appaltatore, il relativo prezzo è dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia già stata fatta nella determinazione dei prezzi.

3. Il prezzo corrisposto all'appaltatore per gli scavi e le demolizioni comprende il trasporto e lo stoccaggio nel luogo stabilito nel capitolato speciale.

Art. 85.

Provvista dei materiali

1. Il capitolato speciale può prescrivere i luoghi di provenienza dei materiali da utilizzare.

2. Il prezzo dei materiali comprende tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura, compresa ogni spesa per l'apertura di cave, estrazioni ed occupazioni temporanee.

3. A richiesta dell'amministrazione committente, l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee.

Art. 86.

Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali

1. Nel caso in cui il capitolato speciale prescriva i luoghi di provenienza dei materiali ai sensi dell'art. 85, comma 1, e si renda necessario o opportuno ricorrere ad altri luoghi per l'approvvigionamento dei materiali, l'appaltatore deve rispettare l'ordine scritto del direttore dei lavori.

2. Se il cambiamento comporta una differenza nel prezzo del materiale, questo è determinato ai sensi degli articoli 72 e 73.

3. Se i luoghi di provenienza dei materiali sono previsti nel capitolato speciale, l'appaltatore non può modificarli senza l'autorizzazione del direttore dei lavori.

Art. 87.

Difetti di costruzione

1. L'appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese e a suo rischio, i lavori che il direttore dei lavori accerta eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualità, misura o peso, diversi da quelli prescritti.

2. Se l'appaltatore non ottempera all'ordine ricevuto, si procede d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori di cui al comma 1.

3. Il direttore dei lavori, se presume che esistano difetti di costruzione, ordina le necessarie verificazioni.

4. Quando i vizi di costruzione sono accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle per il rifacimento delle opere eventualmente demolite, escluso qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Art. 88.

Pagamenti in acconto

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal capitolato speciale ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. Le rate di acconto sono corrisposte senza ritenute.

3. Gli stati d'avanzamento dei lavori e il certificato di pagamento sono emessi alla scadenza del termine fissato nel capitolato speciale o al raggiungimento dell'importo previsto per ciascuna rata e comunque entro quarantacinque giorni dal verificarsi delle predette circostanze.

4. La rata di acconto è corrisposta, qualunque sia il suo ammontare, anche nei periodi di sospensione dei lavori per fatti non imputabili all'appaltatore o durante le interruzioni invernali disposte dal direttore dei lavori, salvo che non sia diversamente disposto nel capitolato speciale d'appalto.

5. Il titolo di spesa a favore dell'appaltatore è emesso entro trenta giorni dalla data del certificato di pagamento della rata di acconto.

6. L'ultimo stato di avanzamento è emesso non appena certificata l'ultimazione dei lavori e comunque entro quarantacinque giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori. I lavori non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera, eseguiti dopo il rilascio del certificato di ultimazione, sono contabilizzati nella contabilità finale dei lavori.

Art. 89.

Pagamenti in acconto nel subappalto

1. Nel subappalto il pagamento della rata d'acconto è subordinato alla presentazione da parte dell'appaltatore della dichiarazione liberatoria di cui all'art. 57 della legge.

2. Se l'appaltatore non presenta la dichiarazione di cui al comma 1, l'amministrazione committente trattiene gli importi spettanti ai subappaltatori, su cui non maturano interessi legali e di mora.

3. In mancanza della dichiarazione liberatoria prevista al comma 1 l'appaltatore può altresì ottenere il pagamento della rata d'acconto maturata, qualora dimostri di aver soddisfatto i crediti dei subappaltatori da essi maturati per lavori eseguiti negli stati d'avanzamento precedenti.

4. L'appaltatore può autorizzare l'amministrazione committente a corrispondere direttamente ai subappaltatori gli importi ad essi dovuti.

5. Il direttore dei lavori indica negli stati d'avanzamento dei lavori l'ammontare dei crediti maturati dai subappaltatori.

Art. 90.

Acconti del prezzo contrattuale nel corso dei lavori

1. Il direttore dei lavori predispone i certificati di pagamento in acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità e l'importo dei lavori eseguiti.

2. Per determinati manufatti, il cui valore è prevalente rispetto alla spesa per la messa in opera, i capitolati speciali possono stabilire anche il prezzo a piè d'opera, e prevedere il loro accredito in contabilità prima della messa in opera in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.

3. Se previsto dal capitolato speciale, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali forniti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi ai prezzi di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

4. I materiali e i manufatti riportati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

Art. 91.

Ritardato pagamento delle rate d'acconto e della rata a saldo

1. Nel caso di ritardata emissione dei certificati di cui all'art. 88 e del titolo di spesa per cause imputabili all'amministrazione committente sono dovuti gli interessi legali fino alla data del pagamento.

2. Ove il ritardo nell'emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi di mora nella misura fissata ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

3. Gli interessi di cui al comma 2 sono comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del codice civile.

4. Sono a carico del direttore dei lavori, in solido con l'amministrazione committente, gli interessi dovuti per ritardata predisposizione del certificato di pagamento.

5. Il termine di pagamento della rata di saldo non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Qualora il pagamento non avvenga entro detto termine per causa imputabile all'amministrazione committente, sono dovuti gli interessi corrispondenti al tasso legale sulle somme dovute; se il ritardo nel pagamento supera i sessanta giorni dal termine stesso, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori previsti al comma 2.

6. Il disciplinare di concessione, nel caso di concessione di lavori pubblici il cui prezzo sia da corrispondersi in più rate annuali, prevede la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento.

Art. 92.

Sospensione dei pagamenti

1. L'amministrazione committente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere i pagamenti all'appaltatore al quale sono stati contestati inadempimenti, fino alla loro regolarizzazione.

2. La sospensione dei pagamenti è notificata in forma amministrativa all'appaltatore e non può superare il termine di tre mesi dalla notifica.

Art. 93.

Cessione del credito

1. La cessione dei crediti dell'appaltatore è ammessa, previa autorizzazione dell'amministrazione committente nelle forme, modalità ed alle condizioni di cui al codice civile.

Sezione II

CONTABILITÀ DEI LAVORI

Art. 94.

Accertamento e registrazione dei lavori

1. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

2. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire tempestivamente rispetto al loro verificarsi, in particolare per le partite la cui verifica richieda scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che, con la conoscenza dello stato d'avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, la direzione lavori si trovi sempre in grado di:

- a) rilasciare entro quarantacinque giorni gli stati d'avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli acconti;
- b) controllare lo sviluppo dei lavori ed impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione, entro i limiti delle somme autorizzate;
- c) promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di carenza di fondi.

3. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto degli articoli della presente sezione.

Art. 95.

Elenco dei documenti amministrativi e contabili

1. I documenti amministrativi e contabili del direttore dei lavori per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

- a) il giornale dei lavori;
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste, all'occorrenza, corredati di disegni di contabilità;
- c) le liste settimanali;
- d) il registro di contabilità;
- e) il sommario del registro di contabilità;
- f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
- g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- h) la contabilità finale e la relativa relazione.

2. Per i lavori d'importo fino a 300.000 Euro si può prescindere dalla tenuta dei documenti di cui al comma 1, lettere a), b), d) ed e).

Art. 96.

Giornale dei lavori

1. Il giornale dei lavori è tenuto dal direttore dei lavori, anche a mezzo di proprio assistente o collaboratore, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la qualifica ed il numero di operai, nonché le ore complessive prestate dagli stessi, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori. Il giornale dei lavori deve essere tenuto aggiornato in ogni sua parte e le scritturazioni devono essere eseguite entro il giorno successivo. In caso di ripetuta inosservanza il direttore dei lavori è sollevato dall'incarico.

2. Inoltre sul giornale si riportano le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possono influire sui medesimi, si inseriscono, in ottemperanza alle istruzioni ricevute, osservazioni meteorologiche ed idrometriche, indicazioni sulla natura dei terreni e tutte quelle particolarità che possono risultare utili.

3. Nel giornale si devono inoltre annotare gli estremi degli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del progetto, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, gli estremi degli atti di concordamento di nuovi prezzi.

4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune, apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.

Art. 97.

Libretti di misura dei lavori e delle provviste

1. Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste, ed in particolare:

- a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto;
- b) la parte di lavorazione eseguita ed il luogo;
- c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose, si devono allegare i profili ed i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni;
- d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.

2. Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste si debbano desumere dalla applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e misure, nonché gli elementi ed il processo con i quali sono state calcolate le medie seguendo i metodi della geometria.

3. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l'appaltatore.

Art. 98.

Annotazione dei lavori a corpo

1. I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, è registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale d'appalto, che è stata eseguita.

2. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita è riportata distintamente nel registro di contabilità.

3. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.

Art. 99.

Modalità della misurazione dei lavori

1. Per tutte le opere dell'appalto, le quantità di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, salvo le eccezioni stabilite nei capitolati speciali.

2. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni, compiti che egli può affidare, comunque sotto la sua diretta responsabilità, al personale che lo coadiuva. Il direttore

dei lavori verifica i lavori, li certifica sui libretti delle misure con la propria firma e provvede affinché i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure.

3. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere effettuati in sede separata. Tali disegni devono essere firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure e dal direttore dei lavori; sono considerati come allegati ai documenti nei quali ne viene fatto richiamo e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte.

4. L'appaltatore è invitato ad intervenire alle misurazioni. Se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misurazioni, il direttore dei lavori procede alle stesse in presenza di due testimoni, anche dell'amministrazione, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

5. Si possono tenere distinti libretti per categorie di diverse lavorazioni o per opere d'arte di speciale importanza.

6. I disegni contabili possono essere redatti dall'impresa sulla base di misurazioni prese in contraddittorio con il direttore dei lavori o l'assistente di cantiere.

Art. 100.

Lavori in economia. Liste settimanali delle somministrazioni

1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'appaltatore sono annotate dall'assistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi trascritte in apposita lista settimanale.

2. L'appaltatore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificate le lavorazioni eseguite con operai e mezzi d'opera da lui forniti.

3. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni.

Art. 101.

Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità

1. Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte dall'appaltatore sono annotate nel libretto delle misure o nel brogliaccio, sul luogo del lavoro, e quindi trascritte nel registro di contabilità in ordine cronologico, segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto nella quale fu notato l'articolo di elenco corrispondente ed il prezzo unitario di appalto.

2. Per le giornate di operai e dei mezzi d'opera occorre riportare sul registro il riassunto di ciascuna lista settimanale.

3. Si iscrivono immediatamente di seguito le domande che l'appaltatore ritiene di fare, le quali debbono essere formulate e giustificate nel modo indicato dall'art. 102 nonché le motivate deduzioni del direttore dei lavori.

4. L'appaltatore ed il direttore dei lavori sottoscrivono le proprie iscrizioni di cui al comma 3. Nel caso in cui l'appaltatore si rifiuti di firmare, si provvede a norma dell'art. 102, comma 5.

Art. 102.

Riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità

1. Il registro di contabilità deve essere firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore, con o senza riserva, nel giorno in cui gli viene presentato.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicitare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le relative richieste e indicandone con precisione la consistenza ed entità economica, con indicazioni analitiche e dettagliate delle voci o parti di esse e dei relativi importi che ritiene competergli, e le ragioni di ciascuna richiesta.

4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente all'amministrazione committente la percezione delle ragioni ostative

al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'amministrazione committente dovesse essere tenuta a pagare.

5. Nel caso in cui l'appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza presentare le sue richieste, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'appaltatore decade dal diritto di far valere le riserve o le richieste che ad essi si riferiscono.

6. Se per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso la riserva deve essere iscritta quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Art. 103.

Sommario del registro

1. Ciascuna partita è riportata in apposito sommario e classificata secondo il rispettivo articolo di elenco.

2. Nel caso di lavori a corpo, è specificata ogni categoria di lavorazione secondo il capitolato speciale con l'indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo.

3. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.

Art. 104.

Stato d'avanzamento dei lavori e certificato per il pagamento delle rate d'acconto

1. Quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori emette entro trenta giorni uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dall'inizio dell'appalto sino a quel momento ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi.

2. Il direttore dei lavori, entro i successivi quindici giorni, predispone apposito certificato di pagamento, compilato sulla base dello stato d'avanzamento, che annota nel registro di contabilità.

Art. 105.

Certificato di ultimazione dei lavori

1. A seguito della comunicazione dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 65, comma 2, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia immediatamente il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, osservando le disposizioni di cui all'art. 62.

2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato, che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

3. Dalla data di rilascio del certificato di ultimazione dei lavori previsto al comma 1 ovvero, nelle ipotesi previste al comma 2, dalla data di rilascio del certificato attestante l'avvenuta esecuzione delle lavorazioni ivi indicate, la cauzione definitiva è ridotta del 50%, salvo contraria indicazione del responsabile di progetto. È sufficiente a tal fine la dimostrazione all'Istituto bancario fidejussore della copia del certificato di ultimazione lavori.

Art. 106.

Avviso ai creditori

1. Nel caso di occupazione di beni immobili il direttore dei lavori, all'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori, trasmette al sindaco del comune in cui sono eseguiti i lavori l'avviso ai creditori.

2. Il sindaco del comune in cui l'intervento è stato eseguito pubblica, entro quarantacinque giorni, l'avviso in cui si invitano coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore, per indebite occupazioni di aree o immobili e per danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2, il sindaco trasmette al direttore dei lavori i risultati dell'avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.

4. Il direttore dei lavori invita l'appaltatore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al responsabile di progetto i documenti ricevuti dal sindaco o dai sindaci, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito e le prove degli eventuali adempimenti.

Art. 107.

Contabilità finale dei lavori

1. Il direttore dei lavori, entro il termine stabilito nel capitolato speciale, compila e sottoscrive la contabilità finale, nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dall'inizio dell'appalto e provvede a trasmetterlo al responsabile del progetto.

2. Il direttore dei lavori accompagna la contabilità finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:

- a) il verbale di consegna;
- b) le eventuali perizie di variante tecniche o suppletive, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- c) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti di sottomissione, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- d) gli ordini di servizio impartiti;
- e) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- f) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
- g) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- h) le richieste di proroga e le relative determinazioni dell'amministrazione committente;
- i) gli atti contabili;
- j) tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Art. 108.

Reclami dell'appaltatore sulla contabilità finale

1. Verificata la completezza dei documenti, il direttore dei lavori invita l'appaltatore a prendere cognizione della contabilità finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a venti giorni.

2. L'appaltatore, all'atto della firma, non può iscrivere richieste per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'art. 134, eventualmente aggiornandone l'importo.

3. Se l'appaltatore non firma la contabilità finale nel termine di cui al comma 1, o se lo sottoscrive senza confermare le richieste già formulate nel registro di contabilità, la contabilità finale si intende come definitivamente accettata.

Capo VIII

COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI

Sezione I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 109.

Oggetto del collaudo

1. Sono soggetti a collaudo i lavori d'importo superiore a 300.000 euro calcolato sul prezzo contrattuale, sugli atti di sottomissione e sugli ordini di servizio.

2. Il collaudo di un lavoro pubblico ha lo scopo di verificare e certificare che:

a) è stato eseguito a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite;

b) è stato eseguito in conformità al contratto, alle varianti ed ai conseguenti atti di sottomissione debitamente approvati ed agli ordini di servizio;

c) i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e alle risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste;

d) i prezzi attribuiti ed i compensi determinati nella contabilità finale sono conformi alle stipulazioni contrattuali.

3. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non è già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nella contabilità finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 110.

Inizio e compimento delle operazioni di collaudo

1. La visita di collaudo ha inizio entro sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, salvo diverso termine prescritto dal capitolo speciale per lavori particolari.

2. Le operazioni di collaudo, compresa l'emissione del relativo certificato e la trasmissione dei documenti all'amministrazione committente, sono compiute entro sei mesi dalla data del loro avvio.

Art. 111.

Nomina del collaudatore

1. Il collaudatore è nominato a opera ultimata o durante la sua esecuzione.

2. Il responsabile di progetto, in caso di necessità, propone all'amministrazione committente di nominare il collaudatore in corso d'opera, su istanza del direttore dei lavori o dell'appaltatore o di propria iniziativa.

3. Il collaudatore in corso d'opera formula un giudizio di congruità in merito agli eventuali nuovi prezzi concordati nel corso dei lavori.

4. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di professionalità diverse, il collaudo è affidato ad una commissione composta da tre membri.

5. Quando il collaudo in corso d'opera è affidato ad una commissione, il giudizio di congruità in merito agli eventuali nuovi prezzi e gli atti di collaudo sono firmati da tutti i membri della commissione ai sensi dell'art. 130.

Art. 112.

Compenso spettante ai collaudatori

1. I compensi spettanti al collaudatore si determinano in base alle tariffe professionali.

2. L'importo da prendere a base del compenso è quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato

dell'importo delle riserve dell'appaltatore; l'importo delle riserve iscritte a titolo risarcitorio vengono riconosciute nella misura non superiore al 50 per cento del contratto.

3. Nel caso di commissione di collaudo, detto compenso, aumentato del 25 per cento per ogni componente oltre il primo, è calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione.

4. Per i collaudi in corso d'opera il compenso determinato ai sensi dei commi 1 e 2 è aumentato del 30 per cento.

Art. 113.

Documenti da fornirsi al collaudatore

1. Il responsabile di progetto, oltre alla documentazione relativa alla contabilità finale, trasmette al collaudatore:

a) la copia del progetto approvato, completo di tutti i suoi allegati, nonché dei progetti e delle eventuali perizie di variante tecniche o suppletive con le relative approvazioni intervenute;

b) la copia del contratto d'appalto e degli eventuali atti di sottomissione eventualmente sopravvenuti;

c) la copia dei verbali di concordamento dei nuovi prezzi e degli eventuali elenchi relativi a nuovi prezzi ingiunti all'appaltatore con i rispettivi provvedimenti di approvazione;

d) le autorizzazioni ai subappalti;

e) gli ordini di servizio;

f) l'originale di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente regolamento e di tutte le ulteriori documentazioni che fossero richieste dall'organo suddetto;

g) il verbale di consegna dei lavori e gli eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;

h) il certificato di ultimazione lavori;

i) i verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità;

j) i documenti e le risultanze relativi all'avviso al creditori di cui all'art. 106.

2. Il collaudatore custodisce la documentazione ricevuta.

Art. 114.

Documenti da fornirsi al collaudatore in corso d'opera

1. In caso di nomina del collaudatore in corso d'opera, il direttore dei lavori trasmette ogni stato d'avanzamento dei lavori e il relativo certificato di pagamento al collaudatore, informandone il responsabile di progetto.

2. Il responsabile di progetto trasmette al collaudatore copia dei documenti di cui all'art. 113, comma 1, lettere b), c), d) ed e).

Art. 115.

Determinazione del giorno di visita di collaudo e relativi avvisi

1. Esaminati i documenti acquisiti, il collaudatore fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa l'amministrazione committente, l'appaltatore, il direttore dei lavori e il responsabile di progetto, affinché intervengano alla visita di collaudo.

2. L'invito alla visita di collaudo deve pervenire all'appaltatore almeno cinque giorni prima della data fissata per la visita.

3. Se l'appaltatore non interviene alle operazioni di collaudo, queste sono esperite alla presenza di due testimoni estranei all'amministrazione committente e la relativa spesa è posta a carico dell'appaltatore.

4. Se il responsabile di progetto o i dipendenti dell'amministrazione committente non intervengono alle operazioni di collaudo, queste hanno luogo egualmente e l'assenza è riportata nel processo verbale.

5. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo.

6. Il certificato di collaudo è sottoscritto dai soggetti tenuti a intervenire alla visita di collaudo.

Sezione II

VISITA E PROCEDIMENTO DI COLLAUDO

Art. 116.

Estensione delle verifiche di collaudo

1. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che il collaudatore giudica necessari.

2. Il collaudatore trasmette formale comunicazione del prolungamento delle operazioni di collaudo rispetto al termine di cui all'art. 19, comma 3 della legge, e delle relative cause, all'appaltatore e al responsabile di progetto, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo.

3. Nel caso di ritardi attribuibili al collaudatore, il responsabile di progetto assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni; trascorso inutilmente tale termine, il responsabile di progetto propone all'amministrazione committente la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità del collaudatore per i danni che dovessero derivare dall'inadempimento.

4. L'appaltatore non ha diritto a chiedere alcun indennizzo quando le operazioni di collaudo, in conseguenza delle verifiche di cui al comma 1, non possono, per cause indipendenti dalla volontà dell'amministrazione committente, condursi a compimento entro il termine stabilito.

Art. 117.

Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo

1. L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del collaudatore gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

2. Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

3. Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.

Art. 118.

Processo verbale di visita

1. Della visita di collaudo è redatto processo verbale, che contiene le seguenti indicazioni:

- a) la località;
- b) il titolo dell'opera o del lavoro;
- c) l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
- d) la data del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e gli estremi delle rispettive approvazioni;
- e) l'importo delle somme autorizzate;
- f) le generalità dell'appaltatore;
- g) le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
- h) il tempo prescritto per l'esecuzione, con l'indicazione delle eventuali proroghe;
- i) la data e l'importo della contabilità finale;
- j) la data di nomina del collaudatore e le generalità del collaudatore o dei collaudatori;
- k) i giorni della visita di collaudo;
- l) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

2. Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dal collaudatore, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti.

Art. 119.

Relazione di collaudo

1. Il collaudatore redige un'apposita relazione in cui raffronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili, e formula le proprie considerazioni sul modo con cui l'appaltatore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. In tale relazione il collaudatore espone in forma particolareggiata:

- a) se il lavoro sia collaudabile;
- b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
- c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
- d) le modificazioni da introdursi nella contabilità finale;
- e) il credito liquido dell'appaltatore.

2. In relazione separata e riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle richieste dell'appaltatore e sulle eventuali penali sulle quali non è già intervenuta una risoluzione definitiva.

Art. 120.

Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione

1. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche vengono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nella contabilità finale.

2. In caso di grave discordanza, il collaudatore sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile di progetto presentandogli le sue proposte.

3. Il responsabile di progetto trasmette le proposte del collaudatore all'amministrazione committente.

Art. 121.

Difetti e mancanze nell'esecuzione

1. Riconstrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze, riguardo all'esecuzione dei lavori, tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, il collaudatore rifiuta il rilascio del certificato di collaudo e procede a termini dell'art. 126.

2. Se i difetti e le mancanze sono di lieve entità e sono riparabili in breve tempo, il collaudatore prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'appaltatore un termine.

3. Il certificato di collaudo non è rilasciato e la cauzione non è svincolata sino a che, da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescritte, ferma restando la facoltà del collaudatore di procedere direttamente alla relativa verifica.

4. Se i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, il collaudatore determina, nel rilasciare il certificato, la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, si deve detrarre dal credito dell'appaltatore.

Art. 122.

Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato

1. Se il collaudatore riscontra lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, può ammetterle nella contabilità quando sono indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del lavoro e quando l'importo totale, compreso quello delle lavorazioni non autorizzate, non supera l'importo impegnato.

2. In caso contrario il collaudatore sospende il rilascio del certificato di collaudo proponendo i provvedimenti opportuni, che riferisce al responsabile di progetto, il quale a sua volta li trasmette, con proprio parere, all'amministrazione committente.

3. Le lavorazioni non autorizzate, ma riconosciute, vengono compensate ai prezzi di contratto o ai prezzi determinati in base ad analisi prezzi come previsto all'art. 72. Le lavorazioni non considerate indispensabili sono compensate come sopra, ma dedotto l'utile d'impresa.

4. L'ammissione in contabilità delle lavorazioni non autorizzate non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità per eventuali danni per averle ordinate o lasciate eseguire.

Art. 123.

Certificato di collaudo

1. Ultimate le operazioni di collaudo, il collaudatore, qualora ritenga collaudabile il lavoro, rilascia il certificato di collaudo, che deve contenere:

- a) l'indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro;
- b) i verbali di visita con l'indicazione di tutte le verifiche effettuate.

2. Nel certificato il collaudatore:

- a) riassume per sommi capi il costo del lavoro, indicando parzialmente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni alla contabilità finale;
- b) determina la somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni da rifondere all'amministrazione committente per maggiori spese dipendenti dall'esecuzione d'ufficio, o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa amministrazione committente per le spese di assistenza, oltre il termine convenuto per il compimento dei lavori;
- c) indica l'importo a credito o a debito dell'appaltatore e dichiara la collaudabilità dell'opera o del lavoro e a quali condizioni.

3. Il collaudatore può redigere un atto unico di collaudo, contenente il processo verbale di cui all'art. 118, la relazione di collaudo di cui all'art. 119, e il certificato di collaudo di cui al presente articolo.

Art. 124.

Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata

1. Qualora l'amministrazione committente abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima della completa ultimazione dei lavori e tale eventualità sia stata prevista in contratto, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:

- a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
- b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile di progetto, il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità delle opere eseguite;
- c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
- d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
- e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

2. Il direttore dei lavori procede a verificare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1, nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o del lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi dell'amministrazione committente e senza ledere il contratto.

3. Il direttore dei lavori redige un verbale, sottoscritto anche dal responsabile di progetto, contenente le constatazioni fatte e le conclusioni cui perviene.

4. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

Art. 125.

Obblighi per determinati risultati

1. Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'appaltatore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati.

2. Nei casi di cui al comma 1, il collaudatore, quando non è diversamente stabilito nei capitolati speciali d'appalto, nel rilasciare il certificato di collaudo vi iscrive le clausole alle quali l'appaltatore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da

comprovarsi con apposito certificato del responsabile di progetto, e propone le somme da trattarsi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.

Art. 126.

Lavori non collaudabili

1. Nel caso in cui il collaudatore ritenga i lavori non collaudabili, ne informa l'amministrazione committente trasmettendo, tramite il responsabile di progetto, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti da adottare.

Art. 127.

Sottoscrizione del certificato di collaudo da parte dell'appaltatore. Riserve

1. Il certificato di collaudo è trasmesso per la sua accettazione all'appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine perentorio di venti giorni.

2. All'atto della firma l'appaltatore può aggiungere le riserve che ritiene opportune rispetto alle operazioni di collaudo, che devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dall'art. 102, comma 3.

3. Se l'appaltatore non firma il certificato nel termine di venti giorni, o non aggiunge le riserve di cui al comma 2, il certificato di collaudo e le risultanze sono definitivamente accettate.

4. Il collaudatore riferisce al responsabile di progetto sulle singole osservazioni fatte dall'appaltatore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni.

Art. 128.

Obblighi del collaudatore. Ulteriori provvedimenti amministrativi

1. Il collaudatore, concluse le operazioni di collaudo, trasmette al responsabile di progetto i documenti ricevuti e quelli contabili, allegando:

- a) il processo verbale di visita;
- b) le proprie relazioni;
- c) il certificato di collaudo;
- d) la dichiarazione del direttore dei lavori in ordine alla regolare esecuzione degli interventi ordinati dal collaudatore a riparazione dei difetti riscontrati;
- e) la relazione riservata sulle osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo.

2. Il collaudatore restituisce al responsabile di progetto tutti i documenti acquisiti.

Art. 129.

Svincolo della cauzione

1. Alla data di approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero decorsi i termini previsti dal presente regolamento per il rilascio e l'approvazione del certificato di collaudo si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Art. 130.

Commissioni collaudatrici

1. Quando il collaudo è affidato ad una commissione, i verbali e la relazione sono firmati da tutti i componenti della commissione.

2. Nel caso in cui vi sia dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato.

3. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.

Art. 131.

Certificato di regolare esecuzione

1. Il direttore dei lavori rilascia il certificato di regolare esecuzione con la dichiarazione attestante che gli eventuali nuovi prezzi sono stati concordati ai sensi degli articoli 72 e seguenti.

2. Il certificato di regolare esecuzione è rilasciato entro centotanta giorni dall'ultimazione dei lavori, salvo che non sia diversamente stabilito nel capitolato speciale d'appalto.

Art. 132.

Approvazione degli atti di collaudo

1. Il certificato di collaudo e il certificato di regolare esecuzione sono approvati dall'amministrazione committente entro sessanta giorni dal loro rilascio. Entro lo stesso termine l'amministrazione committente decide in merito alle richieste dell'appaltatore e ai risultati degli avvisi ai creditori.

2. Finché non sono stati approvati gli atti di collaudo, l'amministrazione committente ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

Art. 133.

Accesso agli atti

1. Ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e del collaudatore sulle riserve dell'appaltatore.

Capo IX

ACCORDO BONARIO E GIUDIZIO ARBITRALE

Art. 134.

Accordo bonario

1. Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo superi i limiti indicati dall'art. 74 della legge, il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al responsabile di progetto.

2. Il responsabile di progetto, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, nel termine di sessanta giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve acquisisce la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, sente l'amministrazione committente e l'appaltatore sulle condizioni ed i termini di un eventuale accordo, e presenta all'amministrazione committente, entro i successivi trenta giorni, una proposta motivata di soluzione bonaria.

3. Nei successivi sessanta giorni l'amministrazione committente assume le dovute decisioni in merito alla proposta e ne dà sollecita comunicazione al responsabile di progetto e all'appaltatore. Nello stesso termine l'amministrazione committente acquisisce gli eventuali ulteriori pareri ritenuti necessari.

4. Qualora l'appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospettata dall'amministrazione committente nella comunicazione, il responsabile di progetto acquisisce la dichiarazione liberatoria dell'appaltatore. Il rilascio della dichiarazione liberatoria determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento iscritta negli atti contabili.

5. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo fino all'emissione del titolo di spesa.

6. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo.

Art. 135.

Arbitrato

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo

bonario di cui all'art. 134, possono essere sottoposte al giudizio del giudice ordinario o deferite al giudizio di tre o cinque arbitri, se previsto dal contratto.

Art. 136.

Giudizio arbitrale

1. La domanda di arbitrato è proposta dopo l'approvazione del certificato di collaudo ovvero decorsi i termini previsti per il rilascio e l'approvazione.

2. La domanda può essere proposta e il giudizio ha luogo anche durante l'esecuzione dei lavori e prima dell'approvazione del collaudo:

a) per le controversie rispetto alle quali le parti sono d'accordo a non differire la risoluzione;

b) ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'art. 134 e l'appaltatore confermi le riserve;

c) nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto nei termini previsti dall'art. 88 ovvero, anche prima del decorso di detti termini, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto non pagate raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, previa costituzione in mora dell'amministrazione committente. Resta ferma la facoltà dell'appaltatore di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile.

Art. 137.

Collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale è così composto:

a) da un funzionario dell'amministrazione committente o da altra persona competente, nominati dal legale rappresentante della predetta amministrazione o da un suo delegato;

b) da un componente, nominato dall'appaltatore;

c) da un presidente, nominato di comune accordo dai due o dai quattro arbitri nominati dalle parti; in caso di mancato accordo la nomina spetta al presidente del tribunale a norma dell'art. 810 del codice di procedura civile.

2. Qualora del collegio arbitrale facciano parte cinque arbitri, gli ulteriori due arbitri sono nominati uno da ciascuna parte.

3. L'arbitro nominato ai sensi del comma 1, lettera a), continua nella sua funzione, anche se cessa dall'ufficio che occupa al momento della nomina o ne assume uno diverso.

4. Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, durante il corso del giudizio arbitrale, qualcuno degli arbitri, si procede, alla sostituzione ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

5. In aggiunta ai casi di incompatibilità previsti dal codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori cui si riferiscono le controversie, né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sulle controversie stesse.

6. Il segretario del collegio arbitrale è scelto dal legale rappresentante dell'amministrazione committente o da un suo delegato tra i funzionari dell'amministrazione stessa.

Art. 138.

Domanda per l'arbitrato

1. L'istanza per l'arbitrato deve essere notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di sessanta giorni dal verificarsi delle circostanze previste dall'art. 136 del presente regolamento.

2. La notificazione deve essere fatta al legale rappresentante dell'amministrazione committente.

Art. 139.

Deroa alla competenza arbitrale

1. L'attore ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo, entro il termine di cui all'art. 138, la domanda davanti al giudice competente.

2. Il convenuto nel giudizio arbitrale può, a sua volta, escludere la competenza arbitrale, notificando entro trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, la sua decisione all'altra parte, che può proseguire il giudizio, proponendo domanda al giudice competente.

Art. 140.

Forma della domanda, deduzioni della controparte e nomina degli arbitri

1. L'istanza di cui all'art. 138 contiene tutte le domande e le questioni su cui si chiede il giudizio degli arbitri.

2. La parte a cui tale istanza è notificata può, nel termine dei sessanta giorni successivi, notificare alla parte istante le proprie deduzioni, e proporre le proprie domande.

3. Ciascuna delle parti nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda medesima nomina l'arbitro o gli arbitri di propria competenza.

4. Qualora la parte ricorrente abbia nominato un solo arbitro e da parte della resistente ne siano stati nominati due, la prima deve notificare alla resistente, entro i venti giorni successivi, le generalità del secondo arbitro da essa scelto.

5. Se la parte ricorrente omette di provvedervi, alla nomina procede il presidente del tribunale.

Art. 141.

Procedimento del giudizio arbitrale

1. Le parti trasmettono al collegio arbitrale, dopo la sua costituzione ed entro i termini ad esse assegnati dal collegio medesimo, i loro documenti e le loro memorie, ai sensi dell'art. 816 del codice di procedura civile.

2. Gli arbitri giudicano secondo le regole di diritto.

3. Le verificazioni, le perizie e gli altri atti istruttori che si riconoscono necessari sono eseguiti direttamente dal collegio arbitrale, o delegati a uno o più dei suoi componenti.

4. Quando la contestazione riguarda un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, il collegio arbitrale si limita a constatare gli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio.

5. In pendenza dell'arbitrato non sono sospesi i provvedimenti della pubblica amministrazione per l'esecuzione di ufficio, né gli altri provvedimenti conformi alla legge e al contratto che sono riconosciuti necessari nel pubblico interesse.

Art. 142.

Pronuncia arbitrale

1. Il lodo arbitrale è pronunziato nel termine di centottanta giorni dalla data della costituzione del collegio degli arbitri, salvo il disposto dell'art. 820 del codice di procedura civile.

2. La predisposizione e l'esecuzione della pronuncia arbitrale è regolata dal codice di procedura civile.

3. Contro il lodo arbitrale è ammessa impugnazione soltanto nei casi tassativamente indicati dal codice di procedura civile.

4. Gli arbitri decidono a carico di quale delle parti ed in quale proporzione debbano andare le spese di giudizio.

5. La liquidazione delle spese e degli onorari degli arbitri ha luogo nei modi stabiliti dall'art. 814 del codice di procedura civile.

Capo X

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 143.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del regolamento che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni committenti sono di immediata applicazione anche nei confronti dei rapporti in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore del regolamento.

2. Le disposizioni del regolamento che riguardano il modo di stipulare il contratto si applicano ai contratti stipulati successivamente alla loro entrata in vigore.

3. Le norme del regolamento che attengono alle modalità di svolgimento delle procedure di gara si applicano ai bandi pubblicati successivamente alla loro entrata in vigore.

4. Ove non diversamente disposto, le norme del regolamento diverse da quelle di cui al commi 1, 2 e 3 non si applicano alle situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente.

Art. 144.

Abrogazioni

1. Il decreto del presidente della giunta provinciale 4 marzo 1963, n. 16, è abrogato.

2. Le lettere a), b), d), s) e t) del comma 1 dell'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche, sono abrogate.

Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 5 luglio 2001

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2001

Registro n. 1, foglio n. 23

03R0109

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 1° ottobre 2002, n. 24.

Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSa.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 17 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 2 ottobre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FUNZIONI E ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ERSA

Sezione I

ISTITUZIONE DELL'ERSA

Art. 1.

Istituzione, natura giuridica e finalità dell'ERSA

1. È istituita l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSa, di seguito denominata ERSa, quale ente di diritto pubblico, preposto all'esercizio delle funzioni e delle attività tecniche per lo sviluppo rurale e agricolo, all'esercizio delle attività di sperimentazione, di ricerca, di innovazione, di dimostrazione, di divulgazione, di supporto tecnico-scientifico, di formazione e aggiornamento, di promozione dei prodotti e del territorio regionale, di orientamento commerciale, nonché di certificazione della qualità.

2. L'ERSA ha sede legale in Gorizia e può articolarsi con sedi operative sul territorio regionale. È dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile ed è sottoposta agli indirizzi e alla vigilanza della Regione secondo quanto previsto dall'art. 3.

3. L'ERSA esercita le sue attribuzioni nell'ambito degli indirizzi e delle direttive della Regione. Svolge, altresì, attività di supporto e consulenza tecnico-scientifica alle funzioni amministrative e di pianificazione e programmazione in materia di sviluppo agricolo e rurale esercitate dalla Regione e dalle altre istituzioni pubbliche operanti nel settore.

4. Entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della Regione, con proprio decreto, previa conforme deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura, nomina il presidente e il consiglio di amministrazione.

5. L'ERSA costituisce la trasformazione dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura istituito con la legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, secondo quanto disposto dall'art. 22.

Art. 2.

Attribuzioni e attività

1. All'ERSA sono attribuiti compiti di organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi di sviluppo rurale e agricolo e di promozione del settore agro-alimentare.

2. In particolare l'ERSA:

a) redige e attua singoli progetti di intervento secondo le linee e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale;

b) attua, anche in collaborazione con il mondo della ricerca e con le istituzioni universitarie della Regione, la sperimentazione agraria, agro-alimentare e agro-ambientale, effettua studi e prove utili al progresso tecnico dell'agricoltura e svolge, per conto dell'amministrazione regionale, studi, ricerche e indagini anche a supporto scientifico dell'attività legislativa regionale;

c) realizza, promuove e coordina l'attività di informazione e aggiornamento tecnico degli imprenditori, degli operatori agricoli e dei tecnici nell'ambito del comparto agro-alimentare, collegandola con la ricerca applicata e la sperimentazione, anche attraverso prove dimostrative nelle aziende agricole ubicate sul territorio regionale;

d) promuove e attua, anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati, le attività per favorire la valorizzazione e la commercializzazione, in Italia e all'estero, dei prodotti agricoli e agro-alimentari regionali;

e) realizza programmi di cooperazione internazionale finanziati dallo Stato, dalla Comunità europea, nonché da altri organismi nazionali e internazionali e istituzioni pubbliche per i settori agricolo e rurale;

f) svolge funzioni tecnico-operative e di promozione in materia di agriturismo, di turismo rurale e educazionale, di agricoltura biologica, di conservazione delle biodiversità, di valorizzazione dei percorsi naturalistici, delle aree protette e rurali, dei sistemi di coltivazione di valore storico-culturale;

g) orienta i produttori nella scelta dell'indirizzo produttivo aziendale in generale e dei singoli prodotti in particolare, anche ai fini dello sviluppo e della valorizzazione delle filiere, informa il cittadino sulle caratteristiche qualitative dei prodotti locali, svolge azione di marketing e cura la formazione ed educazione alimentare;

h) effettua gli studi, le analisi chimico-agrarie e le prove tecniche di campo per il miglioramento, la validazione, il controllo e la certificazione, genetica e fitosanitaria, delle colture agrarie, dei prodotti vegetali, dei fitofarmaci e relativi residui e della qualità dei prodotti agro-alimentari e gestisce i marchi di qualità, predisponendo i disciplinari di produzione, ovvero assistendo i produttori nella stesura dei medesimi. Svolge, altresì, funzioni di controllo e di certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite.

Art. 3.

Controllo e vigilanza

1. Sono soggetti al controllo preventivo della giunta regionale i seguenti atti:

a) lo statuto e le sue modificazioni;

b) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo;

c) i piani pluriennali di attività;

d) il regolamento di organizzazione, comprensivo della pianta organica, e i regolamenti di funzionamento e di contabilità e le loro modificazioni;

e) gli atti e i contratti di acquisto, alienazione e locazione ultranovennale di beni immobili.

2. Ai fini del controllo, gli atti di cui al comma 1 sono inviati entro venti giorni dalla loro adozione alla giunta regionale, per il tramite della direzione regionale dell'agricoltura, che ne cura l'istruttoria.

3. La giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro venti giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine, senza che sia intervenuta l'approvazione o il relativo diniego, gli atti diventano esecutivi.

4. Il consiglio di amministrazione dell'ERSA adegua il provvedimento alle eventuali indicazioni della giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento della delibera giuntale.

5. Il termine di cui al comma 3 è interrotto per una sola volta se prima della sua scadenza sono richiesti elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.

6. Le deliberazioni di cui al comma 1, lettera b), devono essere trasmesse contestualmente alla ragioneria generale per il parere di competenza.

7. Con provvedimento motivato, la giunta regionale può disporre ispezioni e verifiche nei confronti dell'ERSA.

8. Ai fini dell'esercizio della vigilanza, il presidente dell'ERSA fornisce al presidente della Regione o, se delegato, all'assessore regionale all'agricoltura, nei termini stabiliti dallo stesso presidente o assessore, tutte le informazioni, i dati e le notizie richiesti.

Art. 4.

Incarichi, consulenza e collaborazioni

1. L'ERSA svolge per conto della Regione attività di consulenza, di supporto tecnico-scientifico e di analisi per controlli ufficiali.

2. I laboratori dell'ERSA svolgono funzioni di supporto tecnico-specialistico per conto della Regione e degli altri soggetti operanti nel settore agricolo.

3. L'ERSA stabilisce rapporti di collaborazione e interscambio con le università, con altri enti o soggetti operanti nel campo della ricerca agricola ovvero con enti o soggetti specializzati in possesso di particolari competenze tecniche nel settore rurale.

4. Le prestazioni erogate dall'ERSA ai sensi dei commi precedenti sono disciplinate con apposite convenzioni, nelle quali sono individuati le attività tecniche, i tempi e i costi delle prestazioni stesse.

Sezione II

STATUTO E ORDINAMENTO DELL'ERSA

Art. 5.

Statuto

1. L'ERSA ha un proprio statuto che disciplina le competenze e le modalità di funzionamento degli organi, compresi l'adozione degli atti urgenti e i casi di decadenza, revoca, sostituzione e incompatibilità del presidente e dei componenti degli organi medesimi, e detta le disposizioni generali relative all'organizzazione e alla contabilità dell'ERSA.

2. Lo statuto è deliberato dal consiglio di amministrazione entro novanta giorni dalla data del decreto di cui all'art. 1, comma 4, e viene inviato alla giunta regionale per l'approvazione.

Art. 6.

Organi

1. Sono organi dell'ERSA:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 7.

Presidente

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura e dura in carica quattro anni.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ERSA, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, sovrintende al buon funzionamento dell'ERSA e vigila sul perseguimento degli obiettivi individuati dal consiglio di amministrazione. Trasmette alla giunta regionale gli atti di cui all'art. 3 e presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza.

Art. 8.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da due membri che sono nominati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura e dura in carica quattro anni.

2. Il consiglio di amministrazione delibera gli atti per il funzionamento dell'ERSA e, in particolare:

- a) lo statuto, il regolamento di organizzazione, comprensivo della pianta organica, il regolamento di funzionamento, il regolamento di contabilità e le loro modificazioni;
- b) i bilanci di previsione pluriennale e annuale, le relative variazioni, il conto consuntivo e l'eventuale esercizio provvisorio;
- c) i programmi pluriennali e annuali di intervento, sentite le organizzazioni professionali agricole;
- d) l'attribuzione degli incarichi di direttore generale e di direttore di settore;
- e) la nomina della delegazione trattante di parte aziendale e l'autorizzazione alla stipula dei contratti integrativi aziendali;
- f) l'autorizzazione alla stipula dei contratti e alle transazioni;
- g) l'approvazione della relazione semestrale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, redatta dal direttore generale.

3. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il direttore generale dell'ERSA con funzioni di segreteria.

Art. 9.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e nominati con decreto del Presidente della Regione.

2. Due revisori effettivi e uno supplente sono designati dall'assessore regionale all'agricoltura; un revisore effettivo e uno supplente sono designati dall'assessore regionale alle finanze.

3. Il presidente è eletto dal collegio nella prima riunione tra i propri componenti.

4. Il collegio resta in carica quattro anni. I membri del collegio possono essere revocati per giusta causa e possono rinunciare all'incarico; in tal caso la rinuncia è comunicata al presidente della Regione e al consiglio di amministrazione dell'ERSA.

5. Il collegio si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e, comunque, ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità.

6. Il collegio vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previ-

sione e le relative variazioni e assestamento. Il collegio accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'ERSA. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 10.

Compensi

1. Per l'espletamento della propria attività, gli organi percepiscono un compenso determinato dalla giunta regionale con proprio provvedimento.

Art. 11.

Direttore generale

1. L'incarico di direttore generale è attribuito dal consiglio di amministrazione a persona in possesso di diploma di laurea nonché di adeguata esperienza e preparazione, coerenti con le funzioni dell'ERSA.

2. Il direttore generale:

- a) cura l'attuazione dei programmi e l'attività volta ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi e la qualità dei servizi;
- b) predispone gli elementi per la formazione del progetto di bilancio e per le proposte di variazione in corso di esercizio;
- c) predispone gli elementi per la formazione dei programmi annuali e pluriennali dell'attività dell'ERSA;
- d) approva i contratti e le convenzioni;
- e) indirizza, verifica e controlla l'attività dei direttori di settore, sovrintendendo altresì al personale e al funzionamento degli uffici dell'ERSA;
- f) cura i rapporti di coordinamento, ai fini della programmazione dell'attività, con la direzione regionale dell'agricoltura;
- g) adempie ad ogni altra funzione delegata dal consiglio di amministrazione ovvero prevista dal regolamento di organizzazione.

3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di lavoro di diritto privato di durata quadriennale.

4. Il conferimento dell'incarico di direttore generale a dipendenti della Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Il conferimento dell'incarico a soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni è subordinato al loro collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

Art. 12.

Direttori di settore

1. Il direttore generale è coadiuvato da direttori di settore preposti a specifiche strutture individuate dal regolamento di organizzazione; l'incarico di direttore di settore è attribuito, con provvedimento motivato, dal consiglio di amministrazione, d'intesa con il direttore generale.

2. I direttori di settore sono scelti tra persone che, in possesso di diploma di laurea, abbiano svolto qualificata attività coerente con le competenze dell'ERSA.

3. I rapporti di lavoro dei direttori di settore sono regolati da contratto di lavoro di diritto privato di durata quadriennale, e possono essere rinnovati.

4. Il conferimento dell'incarico di direttore di settore a dipendenti della Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Il conferimento dell'incarico a soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni è subordinato al loro collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

5. Il consiglio di amministrazione può, a fronte di particolari e motivate esigenze, assegnare gli incarichi di cui al presente articolo anche in deroga al possesso del titolo di studio di cui al comma 2, a persone di comprovata esperienza professionale maturata, per almeno cinque anni, in posizioni dirigenziali presso amministrazioni pubbliche o private.

Art. 13.

Disciplina dei contratti del direttore generale e dei direttori di settore

1. La giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi negoziali essenziali e i contenuti dei contratti di cui all'articolo 11, comma 3, e all'art. 12, comma 3, ivi compresa la determinazione degli emolumenti.

2. I soggetti cui siano conferiti gli incarichi di direttore generale e di direttore di settore non possono rivestire cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici e avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi.

3. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di grave violazione di leggi nonché in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, il consiglio di amministrazione può provvedere alla revoca degli incarichi con conseguente risoluzione del contratto di lavoro.

4. Fra gli elementi essenziali dei contratti sono ricomprese le clausole di risoluzione anticipata. In ogni caso il contratto è risolto di diritto non oltre i centottanta giorni successivi all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Regolamenti di organizzazione, di funzionamento e di contabilità

1. Il consiglio di amministrazione adotta i regolamenti di cui al comma 2 entro centoventi giorni dalla data del decreto di cui all'art. 1, comma 4.

2. Con propri regolamenti, l'ERSA disciplina, su proposta del direttore generale:

a) l'assetto organizzativo, ivi compresa la pianta organica, nonché le funzioni e le attribuzioni dei direttori di settore;

b) le modalità per la prestazione da parte dell'ERSA di attività tecnico-scientifiche e di servizi di informazione e documentazione a favore di terzi, nonché quella, a condizioni di particolare favore, ad associazioni in particolare di sviluppo agricolo e rurale prive di scopo di lucro rappresentative di istanze sociali;

c) le norme di contabilità, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 18, definendo, altresì, i centri di costo per la tenuta di una contabilità di tipo economico.

3. Qualora la realizzazione di una particolare attività implichi la necessità, per periodi di tempo limitato, di reperire risorse professionali specifiche, qualitativamente o quantitativamente non presenti, l'ERSA può ricorrere a specifiche consulenze professionali, a collaborazioni esterne, convenzioni, ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, a contratti di formazione e lavoro ovvero ad altre forme di lavoro flessibile. La disciplina degli istituti, qualora non prevista nel contratto collettivo di lavoro, è contenuta nel regolamento di cui al comma 2, lettera a).

4. I regolamenti di cui al comma 2 devono inoltre ispirarsi:

a) alla programmazione delle attività e degli interventi;

b) all'interdisciplinarietà e alla specializzazione, nonché alla responsabilità individuale rispetto al raggiungimento dei risultati attesi;

c) alla collaborazione dell'articolazione centrale e periferica con tutti i livelli istituzionali;

d) alla fissazione e alla verifica degli obiettivi di qualità delle attività tecniche e scientifiche.

Art. 15.

Programmazione dell'attività

1. Nel rispetto dei criteri e degli indirizzi stabiliti ai sensi dell'art. 16, nonché in armonia con le convenzioni di cui all'art. 4, comma 4, il consiglio di amministrazione dell'ERSA predispone i programmi di attività.

2. Per la predisposizione del primo programma annuale di attività dell'ERSA si prescinde dalla predisposizione del piano pluriennale e dalla formalizzazione delle convenzioni di cui all'art. 4, comma 4.

Sezione III

COMITATO TECNICO DI INDIRIZZO

Art. 16.

Comitato tecnico di indirizzo

1. La Regione, per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo nella definizione degli obiettivi e dei programmi dell'ERSA, nell'ambito del coordinamento e della integrazione dei diversi livelli istituzionali, istituisce, con decreto del Presidente della Regione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un comitato tecnico di indirizzo composto da:

- a) il presidente dell'ERSA, in qualità di presidente;
- b) il direttore regionale dell'agricoltura;
- c) un rappresentante per ciascuna delle quattro organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
- d) un rappresentante delle organizzazioni cooperative;
- e) un rappresentante della unioncamere;
- f) un rappresentante della facoltà di agraria dell'Università di Udine;
- g) un rappresentante nominato dall'ordine dei dottori agronomi e forestali;
- h) un rappresentante dell'associazione regionale dei consumatori;
- i) un rappresentante dell'unione province italiane (UPI);
- l) un rappresentante nominato dal collegio dei periti agrari e agrotecnici;
- m) un rappresentante dell'associazione vivaisti viticoli del Friuli-Venezia Giulia;
- n) un rappresentante designato dai consorzi tutela vini del Friuli-Venezia Giulia.

2. Alle sedute del comitato partecipa il direttore generale dell'ERSA. Possono essere altresì invitati i direttori di settore, nonché altri direttori di strutture regionali eventualmente interessate.

3. Al comitato compete l'attività di consulenza tecnica al fine di raggiungere gli obiettivi e realizzare i programmi delineati, nonché verificare l'andamento generale dell'attività della stessa e l'uniformità dei livelli e della qualità dei servizi, esprimendo al presidente le proprie valutazioni e proposte.

4. Il comitato dura in carica cinque anni e si riunisce di norma ogni quadrimestre e ogni qualvolta il suo presidente ne chiedi la convocazione, ovvero quando lo richiedi un terzo dei suoi componenti.

5. Il consiglio di amministrazione determina il gettone di presenza spettante ai componenti del comitato.

Capo II

GESTIONE FINANZIARIO-CONTABILE

Art. 17.

Dotazione finanziaria dell'ERSA

1. Costituiscono fonte di finanziamento dell'ERSA:

- a) una quota annuale per le spese di funzionamento e attività, determinata in sede di approvazione della legge finanziaria regionale;
- b) proventi derivanti da attività svolte nei confronti di terzi;
- c) ulteriori finanziamenti previsti dal bilancio regionale;

d) finanziamenti finalizzati dallo Stato per le attività svolte dall'ERSA;

e) eventuali finanziamenti della Comunità europea, nonché di altri organismi nazionali e internazionali e istituzioni pubbliche per progetti specifici nell'ambito delle materie di competenza previste dall'art. 2.

Art. 18.

Gestione economico-patrimoniale

1. L'ERSA ha un patrimonio e un bilancio propri.

2. L'esercizio finanziario dell'ERSA coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione annuale, predisposto e adottato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del direttore generale e del comitato tecnico di indirizzo di cui all'art. 16, è trasmesso alla Regione entro il 30 settembre per gli adempimenti di cui all'art. 3. Il relativo conto consuntivo deve essere adottato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Capo III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

Personale dell'ERSA

1. Nei limiti della pianta organica stabilita dal regolamento di cui all'art. 14, comma 2, lettera a), all'ERSA è attribuito, con decreto del Presidente della Regione da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, il personale dell'ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura e il restante personale regionale, che abbiano presentato domanda di trasferimento nel ruolo dell'ERSA secondo le modalità e i termini determinati con provvedimento della direzione regionale dell'organizzazione e del personale.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, il personale in servizio presso l'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura è temporaneamente assegnato all'ERSA. Il personale stesso conserva, sino all'adozione del decreto di cui al comma 1, lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento; il direttore dell'Ente e il personale preposto ai servizi dell'Ente medesimo conservano i propri incarichi sino alla nomina, rispettivamente, del direttore generale dell'ERSA e dei direttori di settore. Sino alla definizione, mediante il regolamento di cui all'art. 14, comma 2, lettera a), dell'assetto organizzativo dell'ERSA, continuano ad operare le strutture periferiche, a livello di servizio e inferiore al servizio, dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura.

3. Successivamente all'adozione del decreto di cui al comma 1, il personale di cui al comma 2, che non sia inquadrato nel ruolo dell'ERSA, è riassegnato ad altre strutture dell'amministrazione regionale; in ogni caso, qualora le opzioni esercitate non consentano di coprire tutti i posti previsti dalla pianta organica, il personale medesimo può essere assegnato in posizione di comando presso l'ERSA anche in deroga ai limiti temporali e numerici previsti dalla vigente normativa regionale.

4. Il personale inquadrato nel ruolo dell'ERSA, ai sensi del comma 1, conserva l'anzianità giuridica ed economica maturata presso l'ente di provenienza; sono fatti altresì salvi gli effetti di eventuali procedure di mobilità verticale interna in corso di effettuazione alla data di inquadramento.

Art. 20.

Inquadramento del personale del Centro servizi agrometeorologici

1. Il personale del Centro servizi agrometeorologici per il Friuli-Venezia Giulia che, alla data del 31 dicembre 2001, svolgeva incarichi funzionali alle attività e ai compiti attribuiti all'ERSA dalla presente legge, può essere inquadrato nel ruolo dell'ERSA stessa nei limiti della pianta organica.

2. L'inquadramento avviene a domanda dell'interessato previo superamento di un corso-concorso secondo i termini, i criteri e le modalità fissati con decreto del direttore generale.

3. Il personale inquadrato nel ruolo dell'ERSA conserva l'anzianità giuridica maturata presso l'ente di provenienza. Al personale

stesso spetta, alla data di inquadramento, il trattamento economico complessivo annuo della categoria di inquadramento; nel caso in cui il trattamento economico complessivo annuo in godimento alla suddetta data sia superiore al trattamento economico complessivo annuo della categoria di inquadramento, la differenza viene conservata a titolo di maturato economico, tenuto conto di quanto disposto al comma 4.

4. Per il biennio contrattuale in corso alla data di inquadramento, il personale non può cumulare i benefici contrattuali spettanti presso l'ente di provenienza con quelli spettanti presso l'ERSA; in ogni caso è garantito il trattamento economico di miglior favore.

Art. 21.

Ruolo e trattamento giuridico ed economico del personale

1. L'ERSA ha un proprio ruolo e al personale dipendente si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico e trattamento economico previste per il personale regionale dalla normativa regionale e dal contratto collettivo di lavoro regionale. La disciplina delle materie di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, è definita mediante autonoma contrattazione integrativa aziendale. La contrattazione aziendale è attuata a decorrere dal quadriennio contrattuale 2002-2005; sino alla definizione di detta contrattazione, al personale dipendente dell'ERSA si applica la disciplina prevista per il personale regionale.

2. Al personale operaio delle aziende o gestioni agricole si applica il contratto nazionale di lavoro di categoria.

Art. 22.

Norme transitorie e finali

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 8, comma 23, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, provvede al disbrigo degli affari correnti e all'adozione degli atti necessari e urgenti. In caso di rinuncia o di cessazione anticipata del commissario, il Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura e previa deliberazione della giunta regionale, nomina il nuovo commissario per il completamento delle suddette incombenze.

2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità e i termini per l'attuazione del presente articolo, nonché il compenso da corrispondere al commissario.

3. Il commissario provvede altresì a predisporre la consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura, nonché:

- a) alla ricognizione del personale e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;
- b) alla predisposizione della situazione finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

4. La titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi pertinenti all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura restano in capo all'ERSA.

5. Per gli adempimenti di competenza, il commissario si avvale del personale dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura.

6. Ovunque leggi e regolamenti regionali citino l'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura, la citazione deve intendersi riferita all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA per le materie alla stessa attribuite ovvero agli uffici dell'amministrazione regionale come individuati ai sensi del comma 7.

7. Le competenze dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura, non comprese tra quelle attribuite all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA sono ripartite, con provvedimento della giunta regionale, tra gli uffici dell'amministrazione regionale.

8. In conformità alle disposizioni di cui al comma 7, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA è autorizzata all'eventuale attribuzione di risorse strumentali e finanziarie alla Regione.

9. Il personale dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura, già adibito alle competenze di cui al comma 7,

verrà assegnato agli uffici con decreto del direttore regionale dell'organizzazione e del personale da assumersi successivamente alla cessazione del regime commissariale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 1° ottobre 2002

TONDO

02R0749

LEGGE REGIONALE 1° ottobre 2002, n. 25.

Disciplina dell'Ente zona industriale di Trieste.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 17 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 2 ottobre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Natura e finalità dell'EZIT

1. L'Ente zona industriale di Trieste (EZIT), ente pubblico non economico, dotato di piena capacità di diritto pubblico e privato, promuove lo sviluppo delle attività industriali, economiche e di servizi nell'ambito dell'agglomerato industriale di interesse regionale di cui alle vigenti normative e modificato nelle parti evidenziate dalle allegate planimetrie (allegato A).

2. L'EZIT amministra il comprensorio industriale anche con funzioni autorizzatorie delle attività ritenute idonee e compatibili con la pianificazione del territorio e con la destinazione d'uso urbanistica.

3. L'EZIT ha durata illimitata.

4. L'EZIT è dotato di autonomia finanziaria fondata sulle seguenti fonti finanziarie:

- a) i contributi comunitari, statali, regionali e privati;
- b) i ricavi derivanti dalla vendita degli immobili e dalla riscossione dei canoni di locazione;
- c) i contributi e i canoni a copertura dei costi sostenuti dall'Ente per i servizi erogati.

5. L'Ente accede ai finanziamenti previsti dalla Comunità europea, dallo Stato e dalla Regione a favore dei consorzi industriali.

Art. 2.

Organi

1. Sono organi dell'EZIT:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 3.

Presidente

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione, è scelto tra persone di comprovata esperienza nel campo professionale e imprenditoriale, dura in carica quattro anni, ed è rinnovabile una sola volta.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'EZIT, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne dirige i lavori ed esercita le competenze previste dallo statuto.

3. Il presidente, in caso di assenza, impedimento o vacanza è sostituito dal vice presidente, nominato ai sensi dello statuto.

Art. 4.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è organo di indirizzo e controllo delle attività dell'ente ed è composto, oltre che dal presidente, da quattordici membri di comprovata esperienza nel campo professionale e imprenditoriale, nominati con decreto del presidente della Regione e designati come segue:

- a) due rappresentanti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
- b) un rappresentante della provincia di Trieste;
- c) un rappresentante del comune di Trieste;
- d) un rappresentante del comune di Muggia;
- e) un rappresentante del comune di San Dorligo della Valle;
- f) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste;
- g) un rappresentante dell'Autorità portuale di Trieste;
- h) un rappresentante del consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste;
- i) un rappresentante designato unitariamente dalle organizzazioni degli industriali;
- l) un rappresentante designato unitariamente dalle organizzazioni degli artigiani;
- m) un rappresentante designato unitariamente dalle organizzazioni dei commercianti;
- n) due rappresentanti designati unitariamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

2. In caso di mancata designazione unitaria dei rappresentanti di cui al comma 1, lettere i), l), m) e n), il Presidente della Regione nomina i membri mancanti scelti tra persone di comprovata esperienza nella rispettiva categoria.

3. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, è preposto alla gestione dell'Ente ed esercita le funzioni ad esso attribuite dallo statuto.

4. Le richieste di designazione sono fatte dall'EZIT; le designazioni sono comunicate dall'EZIT alla direzione regionale dell'industria per la predisposizione degli atti di nomina.

Art. 5.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Presidente della Regione, dura in carica quattro anni ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I componenti del collegio sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. I revisori dei conti partecipano di diritto alle riunioni del consiglio di amministrazione.

3. Il collegio dei revisori dei conti invia una volta all'anno alla giunta regionale, tramite la direzione regionale dell'industria, una relazione sulle risultanze del controllo amministrativo e contabile effettuato sugli atti dell'EZIT.

4. Al collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2399 e seguenti del Codice civile.

5. Il collegio dei revisori dei conti esercita funzioni di controllo finanziario, contabile e gestionale.

Art. 6.

Direttore

1. Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente, dura in carica ulteriori centottanta giorni rispetto al consiglio di amministrazione che l'ha nominato ed è rinnovabile.

2. Nell'ambito degli indirizzi generali stabiliti dal consiglio di amministrazione e dalle direttive del presidente, il direttore è responsabile della gestione dell'ente.

3. Il direttore è a capo del personale ed è responsabile dell'organizzazione degli uffici dell'ente. È responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione dell'ente.

4. Le competenze funzionali del direttore sono precisamente quelle previste dallo statuto e dal regolamento del personale vigente.

Art. 7.

Competenze dell'ente

1. Nell'ambito del proprio territorio e per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, l'EZIT, in particolare:

a) promuove e favorisce lo sviluppo economico e infrastrutturale dell'area amministrata autorizzando gli insediamenti di attività industriali, economiche e di servizi;

b) provvede alla programmazione e pianificazione del territorio;

c) acquisisce, vende e dà in locazione aree e immobili al fine di consentire la realizzazione di insediamenti industriali, economici e di servizi o di attività connesse;

d) progetta e realizza opere pubbliche e infrastrutture anche previo esercizio del potere di esproprio;

e) promuove e gestisce servizi alle imprese per i quali può fissare contributi e canoni a copertura dei costi sostenuti;

f) esercita funzioni di vigilanza sulla realizzazione dei progetti e dei programmi autorizzati;

g) è titolare del diritto di usare gratuitamente i fondi, gli edifici, le installazioni e i macchinari di proprietà dello Stato situati entro l'area del proprio comprensorio;

h) può espropriare aree e immobili che risultino inutilizzati, secondo i regolamenti adottati;

i) svolge funzioni di sportello unico per le attività produttive, ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3, con la competenza di indire conferenze di servizi e stipulare accordi con gli enti interessati.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 e anche al di fuori del proprio territorio l'EZIT:

a) promuove e partecipa allo sviluppo produttivo e infrastrutturale dell'area di riferimento;

b) promuove, progetta e realizza, concordemente agli indirizzi delle autorità comunitarie, nazionali o regionali, zone industriali anche all'estero.

3. Per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui ai commi 1 e 2, l'EZIT opera direttamente, anche mediante la costituzione di società di capitali, ovvero collaborando con altri soggetti pubblici e privati mediante accordi, convenzioni, costituzione o partecipazione a società di capitali e partecipazione a enti di carattere transnazionale.

Art. 8.

Statuto

1. Lo statuto disciplina l'ordinamento e il funzionamento dell'EZIT.

2. Lo statuto e gli atti modificativi e integrativi dello stesso, adottati dal consiglio di amministrazione dell'ente, sono inviati alla direzione regionale dell'industria entro quindici giorni dalla loro adozione e sono sottoposti all'approvazione della giunta regionale entro i successivi quaranta giorni.

3. In caso di mancata approvazione l'EZIT adegua lo statuto adottato alle indicazioni della giunta regionale entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione giuntale.

4. In sede di prima attuazione della presente legge lo statuto, adottato dal consiglio di amministrazione dell'Ente, è inviato alla

direzione regionale dell'industria entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa ed è sottoposto all'approvazione della giunta regionale entro i successivi trenta giorni. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di cui al presente comma, l'assessore regionale all'industria, previa diffida e fissazione di un nuovo termine per l'adempimento non superiore a trenta giorni, nomina un commissario che provvede alla stesura dello statuto entro il termine perentorio indicato nell'atto di nomina.

Art. 9.

Ordinamento finanziario e contabile

1. In materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità l'EZIT è tenuto ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto del presidente della giunta regionale n. 0105/Pres. del 31 marzo 2000, pubblicato nel supplemento straordinario n. 4 del 19 maggio 2000 al *Bollettino ufficiale* della Regione n. 20 del 17 maggio 2000, nonché le disposizioni in materia di contabilità economico-patrimoniale.

Art. 10.

Vigilanza

1. L'EZIT è sottoposto, per il tramite della direzione regionale dell'industria, alla vigilanza della giunta regionale, la quale esamina sotto il profilo della legittimità e del merito i seguenti atti:

a) bilancio di previsione;

b) conto consuntivo e bilancio economico patrimoniale;

c) programma annuale di attività e di promozione industriale;

d) regolamento di organizzazione e della pianta organica del personale.

2. Gli atti divengono esecutivi con provvedimento di approvazione della giunta regionale da adottarsi entro quaranta giorni dal loro ricevimento da parte della direzione regionale dell'industria; decorso tale termine senza che nei loro confronti venga adottato alcun provvedimento, gli atti divengono comunque esecutivi.

3. In caso di mancata approvazione, l'EZIT si adegua alle indicazioni della giunta regionale entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della deliberazione giuntale.

4. La giunta regionale può richiedere, in qualsiasi momento, l'invio di qualunque atto adottato dall'EZIT ai fini dello svolgimento della vigilanza di cui al comma 1.

5. La giunta regionale, in caso di gravi irregolarità di gestione, ovvero di impossibilità degli organi di funzionare, su proposta dell'assessore regionale all'industria, delibera lo scioglimento degli organi medesimi e nomina un commissario, che si sostituisce con pienezza di poteri agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi.

Art. 11.

Approvazione degli atti di trasferimento della proprietà e di costituzione di diritti reali

1. Gli atti di trasferimento della proprietà e di costituzione di diritti reali, relativi agli immobili esistenti, esclusi quelli ad uso abitativo, nel proprio ambito territoriale sono approvati dall'ente, a pena di nullità.

2. L'approvazione, che può intervenire anche successivamente agli atti stipulati fra privati, è annotata nel libro tavolare.

Art. 12.

Norma transitoria

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione nomina i nuovi organi previsti dagli articoli 3, 4 e 5.

2. Fino alla nomina dei nuovi organi quelli attualmente in carica sono confermati.

3. L'attuale direttore dell'EZIT conserva il trattamento economico, giuridico e previdenziale in godimento.

4. In sede di prima applicazione della presente legge il direttore decade entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 13.

Aggregazione temporanea

1. Per la durata del primo esercizio, al nominato consiglio di amministrazione viene aggregato, con diritto d'intervento ed espressione di parere consultivo, un rappresentante di Triestexpo Challenge 2007.

Art. 14.

Abrogazione

1. L'art. 6 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 36, è abrogato.

Art. 15.

Norme di rinvio finale

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge costituite dall'ordine n. 66 del 18 aprile 1953 del cessato Governo militare alleato, e successive modifiche.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed esplica i suoi effetti dal medesimo giorno.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 1° ottobre 2002

TONDO

(Omissis).

02R0750

LEGGE REGIONALE 1° ottobre 2002, n. 26.

Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 17 al *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 40 del 2 ottobre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Definizione dell'attività

1. Ai fini della presente legge, per attività di tassidermia si intende l'applicazione, a scopo scientifico, di studio, didattico o amatoriale, di un insieme di tecniche di lavorazione finalizzate alla conservazione dell'aspetto esteriore delle spoglie di animali vertebrati o di

altri soggetti appartenenti ad altre specie zoologiche, con esclusione dei trofei non naturalizzati di ungulati, nonché al restauro di fauna già preparata nel rispetto della legislazione in materia.

Art. 2.

Esercizio dell'attività di tassidermia

1. L'esercizio professionale dell'attività di tassidermia è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3, al conseguente rilascio di apposita autorizzazione da parte della provincia territorialmente competente e all'obbligo di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. L'esercizio dell'attività di tassidermia da parte dei dipendenti di enti e istituzioni pubbliche, quali i musei di storia naturale e gli istituti universitari, che prestino la propria opera esclusivamente a favore dell'ente di appartenenza, dandone comunicazione alla provincia competente, è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3 e al conseguente rilascio dell'apposita autorizzazione provinciale.

3. L'esercizio dell'attività di tassidermia da parte di quanti svolgono l'attività a titolo amatoriale nei confronti di soggetti di loro proprietà, che non possono in alcun modo cedere a terzi e che abbiano acquisito nel rispetto della normativa vigente nonché in applicazione dell'art. 6, comma 1, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte della provincia territorialmente competente.

Art. 3.

Esame di abilitazione

1. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di tassidermia è conseguita previo superamento di un esame da sostenere davanti alla commissione regionale per la tassidermia, nominata dal presidente della Regione.

2. La commissione di cui al comma 1 è nominata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 8, ed è composta da:

a) un dirigente della struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria, con funzioni di presidente;

b) due esperti in materia venatoria, di cui uno indicato dalla categoria dei tassidermisti e uno dalle associazioni venatorie maggiormente rappresentative.

3. Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 1 sono esercitate da un dipendente regionale in servizio presso la struttura regionale di cui al comma 2, lettera a).

4. La prova che il candidato deve sostenere mira ad accertare la capacità di riconoscere le specie di cui all'art. 4, con particolare riferimento a quelle protette dalla normativa internazionale, nonché il livello di conoscenza delle leggi vigenti in materia di attività venatoria e delle tecniche di tassidermia.

5. Ai componenti della commissione di cui al comma 1 spetta l'indennità di presenza secondo le norme vigenti in materia.

Art. 4.

Oggetto dell'attività di tassidermia

1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 5, la preparazione tassidermica delle spoglie è consentita esclusivamente per esemplari appartenenti alle seguenti categorie:

a) fauna selvatica oggetto di prelievo venatorio abbattuta nel rispetto delle normative vigenti in materia;

b) fauna proveniente dall'estero, purché l'abbattimento o comunque l'impossessamento siano avvenuti in conformità alle legislazioni vigenti in materia nel Paese d'origine e nel rispetto degli accordi internazionali;

c) fauna domestica;

d) fauna di comprovata provenienza da allevamenti autorizzati;

e) salvo quanto previsto dall'art. 5, fauna rinvenuta morta per cause naturali o accidentali.

Art. 5.

Autorizzazioni in deroga

1. La provincia può autorizzare la preparazione tassidermica di esemplari appartenenti a specie protette rinvenuti morti per cause naturali o accidentali.

2. La provincia rilascia l'autorizzazione in deroga entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, previa effettuazione, ove necessario, di specifici accertamenti. Trascorso questo termine, l'autorizzazione in deroga si intende comunque rilasciata. In caso di diniego, la provincia provvede alla conservazione e alla destinazione d'uso dell'esemplare a fini didattico-scientifici oppure, ove necessario, alla sua distruzione.

3. I soggetti appartenenti a specie protette per i quali le province hanno autorizzato la preparazione tassidermica sono affidati al privato.

Art. 6.

Adempimenti e obblighi

1. Il tassidermista annota giornalmente, su apposito registro vidimato presso la provincia territorialmente competente, tutti i dati relativi agli animali appartenenti alle specie consegnatigli per la preparazione; in particolare indica la specie e la provenienza di ogni esemplare, nonché le generalità della persona che ha consegnato l'animale o le circostanze nelle quali ne è venuto in possesso.

2. Il tassidermista inoltre compila apposito modulo in triplice copia, sottoscritto dalla persona che ha consegnato l'animale, contenente, oltre al numero di carico attribuito, le indicazioni di cui al comma 1. Una copia del suddetto modulo è consegnata al proprietario delle spoglie e una inviata alla provincia competente entro quarantotto ore dal ricevimento delle spoglie medesime.

3. Su tutte le preparazioni è apposto un contrassegno inamovibile con gli estremi del tassidermista e del laboratorio in cui è avvenuta la lavorazione, nonché, nelle ipotesi di soggetti appartenenti a specie protette, con gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dalla provincia.

4. Le province possono richiedere la disponibilità dell'animale. Nel caso di disponibilità permanente le province rimborsano al detentore le spese di preparazione.

5. Il tassidermista, al quale sia richiesta la prestazione da chi rifiuti o non sia in grado di fornire notizie sulla provenienza degli esemplari, deve immediatamente segnalare il caso alla provincia e rifiutare la propria opera.

6. Il tassidermista deve consentire agli agenti della vigilanza venatoria l'ispezione, durante i normali orari di lavoro, dei locali adibiti all'esercizio dell'attività e al deposito degli animali preparati o da preparare.

7. Il tassidermista deve consentire in ogni momento agli incaricati dell'amministrazione provinciale e agli organi e agenti di accertamento di cui all'art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, l'ispezione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività, al deposito degli animali preparati o da preparare, e del registro di cui al comma 1.

8. È vietata la detenzione di soggetti non provenienti da attività di tassidermia autorizzata, fatta eccezione per i soggetti imbalsamati regolarmente importati dall'estero.

Art. 7.

Sanzioni

1. L'esercizio professionale dell'attività di tassidermia in violazione di quanto previsto all'art. 2, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro e con la sospensione dell'autorizzazione per il periodo minimo di un anno.

2. L'esercizio amatoriale della tassidermia in violazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro e con la sospensione dell'autorizzazione per il periodo minimo di cinque anni.

3. Le violazioni di ogni altro obbligo previsto dalla presente legge sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione pecuniaria da 250 euro a 500 euro per ogni esemplare di fauna appartenente ad una specie protetta;

b) sanzione pecuniaria da 150 euro a 300 euro per ogni esemplare di fauna appartenente alle specie cacciabili e alle specie provenienti dall'estero di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b);

c) sanzione pecuniaria da 50 euro a 100 euro per ogni esemplare di fauna appartenente alle specie di cui all'art. 4, comma 1, lettere c), d) ed e).

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 3 si applicano anche nei confronti di coloro che detengono esemplari imbalsamati senza l'osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge.

5. È punita con la revoca dell'autorizzazione la recidiva violazione delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2; il rilascio di una nuova autorizzazione è ammesso a far data dal compimento del terzo anno dall'avvenuta revoca.

Art. 8.

Regolamento di attuazione

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alla gestione faunistica e venatoria, determina con propria deliberazione, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione:

a) le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione di cui all'art. 3 e le modalità di nomina della relativa commissione esaminatrice;

b) le modalità e i criteri per il rilascio da parte della provincia delle autorizzazioni di cui all'art. 2;

c) le modalità e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui all'art. 5;

d) le modalità di tenuta del registro e dei moduli di cui all'art. 6;

e) ogni altro aspetto richiesto per l'applicazione della presente legge da parte delle amministrazioni provinciali.

Art. 9.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, l'abilitazione professionale e l'autorizzazione provinciale di cui all'art. 2, comma 1, non sono richieste a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino regolarmente iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno tre anni.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3, comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e alle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli dei bilanci/documenti tecnici per gli anni successivi.

Art. 11.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articoli 11 e 12 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56;

b) art. 2 della legge regionale 7 maggio 1990, n. 22;

c) lettera e) del comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 1° ottobre 2002

TONDO

02R0751

LEGGE REGIONALE 1° ottobre 2002, n. 27.

Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della Regione Friuli-Venezia Giulia.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. n. 17 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 2 ottobre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce alle associazioni ornitologiche regionali il ruolo di strumenti di base per la tutela dei valori naturali e culturali della tradizione ornitologica locale.

2. Tale ruolo si estrinseca in particolare attraverso le seguenti iniziative:

a) a carattere associativo per l'allevamento e la cura degli uccelli migratori e stanziali e per il miglioramento delle razze e delle varietà per le specie realizzate in cattività;

b) di carattere culturale, ricreativo e sociale, nonché concernenti l'organizzazione di manifestazioni ornitologiche sia a carattere locale o regionale, sia a carattere nazionale o internazionale;

c) di sensibilizzazione e informazione educativa volte alla conservazione delle specie ornitiche, specialmente quelle in via di estinzione o utili all'agricoltura;

d) volte alla conoscenza delle specie ornitiche e del loro habitat naturale e per la diffusione di corretti sistemi di allevamento e cura.

Art. 2.

Istituzione dell'albo regionale delle associazioni ornitologiche

1. È istituito presso il servizio competente in materia faunistica e venatoria l'albo regionale delle associazioni ornitologiche del Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominato albo regionale.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, con regolamento, disciplina le modalità per l'iscrizione all'albo regionale.

3. Sono in ogni caso requisiti necessari per ottenere l'iscrizione all'albo regionale:

a) la previsione, nell'atto costitutivo o nello statuto dell'associazione, del perseguimento di una o più delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2;

b) la previsione, nell'atto costitutivo o nello statuto dell'associazione, che la sede sia ubicata nella Regione Friuli-Venezia Giulia. Possono altresì ottenere l'iscrizione all'albo regionale le associazioni che, pur avendo la sede sociale fuori del territorio regionale, operano nel territorio stesso attraverso un comitato, gruppo o raggruppamento delle associazioni medesime.

4. L'iscrizione all'albo regionale costituisce condizione indispensabile per accedere ai contributi di cui alla presente legge, fatto salvo quanto disposto all'art. 4.

5. Alle associazioni iscritte all'albo regionale possono essere affidate in gestione, da parte dei comuni, le attività di cui all'art. 1, comma 2, lettere d) ed e), della legge regionale 4 giugno 1999, n. 14, nonché tutte le attività collaterali.

Art. 3.

Contributi alle associazioni ornitologiche regionali

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni ornitologiche iscritte all'albo regionale per il finanziamento di programmi annuali di attività concernenti le iniziative di cui al comma 2 dell'art. 1.

2. Le domande di contributo di cui al comma 1, con allegati i programmi annuali di attività, sono presentate al servizio competente in materia faunistica e venatoria.

3. La giunta regionale, con apposito regolamento, disciplina modalità e termini per la presentazione delle domande, nonché i criteri di riparto dei contributi, che dovranno essere destinati prioritariamente per le manifestazioni che si siano svolte per almeno tre anni consecutivi.

Art. 4.

Norma transitoria

1. In sede di primo esercizio di applicazione della presente legge, le associazioni ornitologiche, per fruire dei contributi di cui all'art. 3, devono dimostrare di aver presentato domanda di iscrizione all'albo regionale.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dall'art. 3, comma 1, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 11.6.23.1.1209 ridenominata «Contributi per attività in materia faunistico-venatoria», con riferimento al capitolo 4274 (1.1.162.2.12.29) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 23 - Servizio per la conservazione della fauna e della caccia - con la denominazione «Contributi alle associazioni ornitologiche per il finanziamento dei programmi annuali di attività, concernenti iniziative per la tutela dei valori naturali e culturali della tradizione ornitologica locale» e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2002.

2. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2002, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante prelevamento dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2), il cui stanziamento è ridotto di pari importo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 1° ottobre 2002

TONDO

02R0752

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
10 settembre 2002, n. **0268/Pres.**

Regolamento recante i criteri per la concessione di finanziamenti straordinari per borse di studio e per rafforzamento dell'attività di collegamento con i corregionali all'estero a favore delle associazioni riconosciute dell'emigrazione. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 16 ottobre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 6, commi 57, 58 e 59 della legge regionale n. 4/2001 e successive modificazioni ed integrazioni che ha previsto nell'ambito dell'azione volta a favorire il rafforzamento e lo sviluppo dei legami culturali ed economici con le comunità dei corregionali all'estero:

l'istituzione di borse di studio riservate a giovani discendenti di corregionali all'estero appartenenti alle suindicate comunità, dei quali almeno il cinquanta per cento provenienti dall'America latina, che frequentino corsi di formazione professionale, di istruzione secondaria superiore o universitari nel Friuli-Venezia Giulia;

la promozione di un programma organico, a carattere innovativo e sperimentale di durata triennale tendente al rafforzamento dell'attività di collegamento con i corregionali all'estero che preveda la partecipazione di giovani laureati residenti in Regione;

Constatato che, per le finalità suddette è autorizzata la concessione di finanziamenti straordinari alle associazioni regionali operanti nell'ambito dell'emigrazione che siano state riconosciute di interesse regionale, e che a tal fine è stata autorizzata la spesa di € 154.937,69 per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 suddivisa in ragione della metà, ovvero di € 77.468,53, per ciascuno dei due gruppi individuati;

Preso atto che la norma originaria ha subito una prima modifica con l'art. 7, comma 36, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 che, adottata allo scopo di rendere meglio leggibili gli interventi, ha poi consentito solamente all'Ente Friuli nel mondo di essere beneficiario del programma relativo al rafforzamento dei collegamenti con l'estero;

Preso altresì atto che con l'art. 14 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, la norma è stata nuovamente modificata nei termini di cui al precedente primo alinea e che pertanto tutte le sei associazioni dell'emigrazione riconosciute possono presentare domanda per entrambi i progetti e programmi;

Ritenuto, per le borse di studio, di riservare particolare attenzione per l'anno in corso agli studenti provenienti dall'Argentina, in considerazione della particolare emergenza in atto in quel Paese anche mediante opportuna riserva, per il 2002, di borse di studio a loro favore;

Ritenuto quindi necessario di dover prevedere con apposito regolamento, idonei criteri per i progetti e programmi sopra indicati in base ai quali valutare l'ammissibilità e le priorità di accoglimento degli stessi dovendosi altresì evitare una polverizzazione di interventi che ne possano vanificare gli obiettivi anche in relazione alla limitatezza dei fondi a disposizione;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante i criteri per la concessione di finanziamenti straordinari per borse di studio e per rafforzamento dell'attività di collegamento con i corregionali all'estero a favore delle associazioni riconosciute dell'emigrazione», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 10 settembre 2002

TONDO

Regolamento recante i criteri per la concessione di finanziamenti straordinari per borse di studio e per rafforzamento dell'attività di collegamento con i corregionali all'estero a favore delle associazioni riconosciute dell'emigrazione.

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per la concessione dei finanziamenti straordinari per l'istituzione di borse di studio riservate a giovani discendenti di corregionali emigrati e per un programma di carattere innovativo e sperimentale tendente al rafforzamento dell'attività di collegamento con i corregionali all'estero che preveda la partecipazione di giovani laureati residenti in Regione, previsti dall'art. 6, commi 57, 58 e 59 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001)», e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Soggetti referenti

1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti sono le associazioni regionali, operanti nel settore dell'emigrazione, riconosciute di interesse regionale.

Capo I

**BORSE DI STUDIO PER GIOVANI
DISCENDENTI DI CORREGIONALI ALL'ESTERO**

Art. 3.

Requisiti e condizioni

1. Le borse di studio sono riservate a discendenti di corregionali emigrati appartenenti alle comunità dei corregionali all'estero che non abbiano superato i 35 anni di età.

2. Le borse di studio devono prevedere la regolare iscrizione e frequenza che dovranno essere assentiti e accettati dagli istituti e dalle università da frequentare.

3. Le borse di studio destinate a minorenni devono prevedere l'assunzione delle responsabilità relativa al loro soggiorno da parte di soggetti aventi titolo.

Art. 4.

Criteri di priorità

1. Ai fini di cui al successivo art. 8, secondo comma, sono stabiliti i seguenti criteri di priorità:

a) progetti coerenti con le finalità dell'intervento, che diano continuità ad analoghe iniziative già avviate anche con il finanziamento di altri enti pubblici, privati e di associazioni regionali riconosciute dell'emigrazione e realizzati anche mediante specifiche convenzioni;

b) progetti che presentino caratteristiche di organicità, includendo previsioni per l'alloggio ed il vitto dei borsisti;

c) progetti che consentano di soddisfare gli scopi del progetto stesso prevedendo borse di studio per la frequenza in una sola località o in località vicine della più ampia tipologia di corsi fra quelli previsti;

d) progetti che presentino caratteristiche di economicità anche con riguardo all'importo complessivo di ciascuna borsa di studio.

2. Particolare attenzione è rivolta, per l'anno 2002, ai borsisti provenienti dall'Argentina in considerazione della particolare emergenza in atto in quel paese anche mediante opportuna riserva fino ad un massimo del 40% di borse di studio a loro favore.

Capo II

RAFFORZAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI COLLEGAMENTO CON I CORREGIONALI ALL'ESTERO

Art. 5.

Requisiti e condizioni

1. Il programma tendente al rafforzamento dell'attività di collegamento con i corregionali all'estero deve prevedere i seguenti requisiti:

- a) partecipazione solamente di laureati;
- b) età dei soggetti di cui alla lettera a) non superiore ai 35 anni;
- c) residenza dei soggetti di cui alla lettera a) in Regione.

Art. 6.

Criteri di priorità

1. Ai fini di cui al successivo art. 8, secondo comma, sono stabiliti i seguenti criteri di priorità:

- a) programmi già avviati e finanziati nell'anno precedente come prima fase del programma;
- b) programmi che prevedano modalità di realizzazione interessanti aree tematiche significative e aree territoriali omogenee.

Capo III

ISTRUTTORIA, ACCOGLIMENTO FINANZIAMENTO E RENDICONTAZIONE

Art. 7.

Presentazione delle domande e relativa documentazione

1. Le associazioni interessate presentano domande distinte per accedere ai finanziamenti per le iniziative di cui al capi I e II del presente regolamento.

2. La domanda per la concessione del finanziamento, redatta su carta legale e sottoscritta dal legale rappresentante è presentata alla Regione Friuli-Venezia Giulia - servizio autonomo per i corregionali all'estero - entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. A ciascuna delle domande devono essere allegati:

- a) deliberazione, assunta dall'organo associativo statutariamente competente, inerente l'adozione dell'iniziativa;
- b) programma relativo all'iniziativa per la quale si richiede il finanziamento, con proiezione biennale per quanto attiene al programma di cui al capo II, corredato dal relativo preventivo di spesa;
- c) dichiarazione resa dal legale rappresentante attestante che l'iniziativa per la quale si richiede la sovvenzione non è finanziata da altri soggetti pubblici o privati.

Art. 8.

Accoglimento delle domande e ammissione a finanziamento

1. I finanziamenti sono concessi dal servizio autonomo per i corregionali all'estero previa approvazione da parte della giunta regionale dei relativi programmi.

2. Per ciascuna delle iniziative di cui al capo I e capo II è ammessa a finanziamento quella che, a seguito dell'istruttoria delle domande, presenti il possesso del maggior numero di priorità.

Art. 9.

Modalità di concessione, erogazione e rendicontazione

1. I finanziamenti straordinari sono erogati, per ciascuna delle due iniziative, a copertura del 100% delle spese riconosciute ammissibili.

2. L'80% del finanziamento straordinario è erogato in via anticipata contestualmente alla concessione del finanziamento stesso ed il restante 20% a rendicontazione da presentarsi con le modalità previste dall'art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, entro i termini che saranno fissati nel decreto di concessione.

Art. 10.

Norma finale

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il presidente: TONDO

02R0807

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 settembre 2002, n. 0269/Pres.

Approvazione ulteriori modificazioni e integrazioni al regolamento applicativo della misura a) - Investimenti nelle aziende agricole del Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 42 del 16 ottobre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio, del 17 maggio 1999, recante «Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti» e in particolare gli articoli da 4 a 7 sugli «Investimenti nelle aziende agricole»;

Visto il Regolamento (CE) n. 445/2002 della commissione, del 26 febbraio 2002, recante «Disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)»;

Vista la decisione della commissione delle Comunità europee n. C (2000) 2902 def. del 29 settembre 2000, con la quale è stato approvato il documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Piano di sviluppo rurale) per il periodo di programmazione 2000-2006;

Visto il Piano di sviluppo rurale (P.S.R.) della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e in particolare la misura a) - Investimenti nelle aziende agricole in esso prevista;

Visto il regolamento applicativo della predetta misura a) approvato con decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 0244/Pres., registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2001, registro n. 1, foglio n. 33;

Visto il decreto del presidente della Regione 11 dicembre 2001, n. 0464/Pres. recante modificazioni e integrazioni al sopracitato regolamento applicativo della misura a) del P.S.R.;

Vista la legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, ed in particolare l'art. 7, comma 24 che rinvia la decorrenza dell'applicazione dell'art. 33, comma 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, al 1° gennaio 2004;

Considerato che detta disposizione risulta applicabile anche alle istanze riferibili alla misura a) del P.S.R. e che pertanto si rende necessario adeguare in tal senso il contenuto del comma 11 dell'art. 39 del decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 0244/Pres.;

Ritenuto necessario introdurre alcune modifiche e integrazioni al precitato regolamento applicativo della misura a), al fine di conformarlo sia alle disposizioni del regolamento comunitario n. 445/2002

della commissione in materia di anticipo del contributo sia per meglio precisare, ovvero modificare alcuni aspetti relativi alla tempistica per quanto concerne la gestione delle istanze di contributo;

Atteso che nella fase di affinamento dei vini da alcuni anni è in uso l'impiego di piccoli contenitori in legno di rovere da 220-250 litri, aventi però un limitato periodo d'uso — due o tre anni — e che pertanto sono classificabili più come materiale di consumo corrente o di conduzione piuttosto che di investimento;

Considerato che stante il limitato periodo d'uso dei suddetti vasi vinari i beneficiari tra l'altro non possono ottemperare al vincolo di destinazione quinquennale stabilito dall'art. 55, comma 1, lettera c), del citato decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 0244/Pres. e che pertanto è opportuno che detta attrezzatura mobile non sia ammessa agli aiuti contributivi o creditizi;

Ritenuto inoltre opportuno, stante l'elevata frammentazione aziendale nelle aree montane, di venire incontro alle esigenze dei beneficiari degli aiuti attraverso la concessione di contributi anche per l'acquisto di furgoni per il trasporto di attrezzature, mezzi di produzione e prodotti conseguiti, nel caso di aziende ortoflorofrutticole e zootecniche, così come individuate dal decreto del presidente della giunta regionale 23 novembre 2000, n. 0429/Pres. recante «Regolamento applicativo della misura e) - zone svantaggiate del P.S.R. della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;

Ritenuto di limitare dette facoltà alle sole zone montane classificate «A» e «B» ai sensi della misura e) - zone svantaggiate del Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Ritenuto per quanto concerne la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione degli investimenti, di consentire di provare l'effettiva corresponsione dei pagamenti attraverso una pluralità di forme documentali bancarie o postali e liberatorie aventi forza probante e riscontro contabile;

Considerato che a termini del decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2001, n. 0464/Pres. è stata data facoltà alle imprese agricole di presentare domanda di conferma anche per le istanze di contributo di importo di spesa inferiore a lire 50 milioni e presentate entro il 14 dicembre 2000;

Visto lo statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2957 del 28 agosto 2002;

Decreta:

Sono approvate le «Ulteriori modificazioni e integrazioni al regolamento applicativo della misura a) - investimenti nelle aziende agricole del piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» approvato con decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 0244/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni come modifiche ed integrazioni a regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 11 settembre 2002

TONDO

Ulteriori modificazioni e integrazioni al regolamento applicativo della misura a) - investimenti nelle aziende agricole del piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 0244/Pres.

Art. 1.

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 0244/Pres. al comma 4 sono soppresse le parole «o della cooperativa».

Art. 2.

1. All'art. 9, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 0244/Pres. dopo la parola «usati» sono aggiunte le seguenti parole «nonché l'acquisto di botticelle per l'affinamento dei vini (barriques)».

2. All'art. 9, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 0244/Pres. dopo la parola «strada» sono aggiunte le seguenti parole «ad eccezione dell'acquisto di furgoni da parte di aziende ortoflorofrutticole e zootecniche definite ai sensi del decreto del Presidente della giunta regionale 23 novembre 2000, n. 0429/Pres. e ricomprese nelle zone «A» e «B» così come individuate ai sensi della misura e) - zone svantaggiate del piano di sviluppo rurale».

Art. 3.

1. All'art. 14, comma 9, del decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 0244/Pres. dopo la parola «circolare» sono aggiunte le parole «bancario, ricevuta bancaria o postale ovvero pagamenti con carte di credito».

2. All'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 0244/Pres. dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9 bis. Nel caso di investimenti il cui importo di spesa richiesto sia inferiore a 3000 euro sono parimenti eligibili ai fini della rendicontazione le spese dimostrate mediante la presentazione di fatture quietanzate corredate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto saldo delle stesse da parte del beneficiario.».

Art. 4.

1. All'art. 34, comma 3 del decreto del presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 0244/Pres. dopo la parola «domanda» sono aggiunte le parole «di verifica di avvenuta realizzazione degli investimenti e liquidazione del contributo, pena la decadenza del contributo stesso».

Art. 5.

1. All'art. 39 del decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 0244/Pres. dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Per le domande di contributo presentate in data anteriore all'entrata in vigore dalla legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 si applica il disposto di cui all'art. 7, comma 24, della stessa.».

Art. 6.

1. Il comma 4 dell'art. 41 del decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 0244/Pres. come modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 1° dicembre 2001, n. 0464/Pres. è sostituito dal seguente:

«4. Le richieste di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori riferibili alle domande di aiuto cofinanziato per gli investimenti la cui realizzazione è prevista entro il 31 maggio 2002 devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di notifica della avvenuta inclusione dell'istanza di contributo in posizione utile nella graduatoria prevista dall'art. 39, comma 4.».

Art. 7.

1. Le domande di contributo presentate ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2001, n. 0464/Pres. concorrono per la graduatoria del secondo programma attuativo di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 0244/Pres.

Art. 8.

1. Il comma 1 dell'art. 45 del decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 0244/Pres. è sostituito dal seguente:

«1. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche in via anticipata in misura non superiore al 20% dell'importo degli investimenti ammessi a contributo, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa equivalente al 110% dell'importo anticipato a favore dell'organismo ufficiale pagatore, nel caso di aiuti cofinanziati, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'organismo stesso,

ovvero a favore della amministrazione regionale nel caso di aiuti aggiuntivi. A tal fine la richiesta di anticipo deve essere indicata nella domanda di contributo».

Art. 9.

1. All'art. 45 del decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 0244/Pres. dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle istanze di contributo a fronte delle quali è già stato assunto l'obbligo giuridicamente vincolante nei confronti dei beneficiari richiedenti senza la corresponsione dell'anticipo.».

Art. 10.

1. All'art. 49, comma 1, lettera c), del decreto del presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 0244/Pres. dopo la parola «circolare» sono aggiunte le parole «bancario, ricevuta bancaria o postale ovvero pagamenti con carte di credito».

Art. 11.

1. All'art. 49, comma 2 dopo le parole «va allegata» sono aggiunte le parole «oltre alla documentazione di cui al comma 1, lettera c) anche».

Art. 12.

1. L'art. 58 del decreto del presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 0244/Pres. è sostituito dal seguente: «Art. 58 (*Restituzione di somme erogate*). — 1. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 55 comporta l'esclusione dall'aiuto e l'obbligo a carico del beneficiario di rimborsare gli importi indebitamente percepiti a termini dell'art. 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Si deroga alle disposizioni di cui al comma 1 nel caso in cui il mancato rispetto dell'impegno sia imputabile a cause di forza maggiore di cui all'art. 33 del Regolamento (CE) 445/2002.

3. Ai fini di cui ai commi 2 e 3 si fa riferimento alle indicazioni fornite dall'organismo pagatore attraverso il manuale delle procedure e dei controlli.».

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il presidente: TONDO

02R0808

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 settembre 2002, n. 0282/Pres.

Regolamento per la concessione delle anticipazioni finanziarie di cui all'art. 6, comma 74, della legge regionale n. 3/2002. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 23 ottobre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 ed in particolare l'art. 3, comma 2, il quale prevede che l'amministrazione regionale possa intervenire nella predisposizione di studi di fattibilità tecnica e finanziaria dei progetti di opere studi di fattibilità tecnica e finanziaria di lavori pubblici di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 20/1999;

Visto l'art. 6, comma 74, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, con il quale l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni finanziarie ad enti pubblici, organismi di diritto pubblico, organismi di ricerca, società, imprenditori e professionisti singoli o associati, al fine di predisporre studi di fattibilità tecnica e finanziaria di lavori pubblici di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 20/1999;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, il cui art. 30 dispone che i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Visto il testo regolamentare in merito predisposto dalla direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3121 del 12 settembre 2002;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione delle anticipazioni finanziarie di cui all'art. 6, comma 74, della legge regionale n. 3/2002», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 19 settembre 2002

TONDO

Regolamento per la concessione delle anticipazioni finanziarie di cui all'art. 6, comma 74, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si assumono le seguenti definizioni:

a) le anticipazioni finanziarie previste dall'art. 6, comma 74, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, sono di seguito denominate incentivi;

b) gli enti pubblici, gli organismi di diritto pubblico, gli organismi di ricerca, le società, gli imprenditori ed i professionisti singoli o associati che possono accedere agli incentivi, sono di seguito denominati attuatori;

c) gli attuatori che presentano domanda per ottenere incentivi sono di seguito denominati richiedenti;

d) gli studi di fattibilità tecnica e finanziaria di lavori pubblici di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 20/1999, sono di seguito denominati studi.

Art. 2.

Tipo di procedimento

1. Il procedimento per la concessione degli incentivi previsti dal presente regolamento è di tipo valutativo e la procedura è a graduatoria, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, capo II del titolo II.

Art. 3.

Termini di attuazione

1. La domanda per l'ottenimento dell'anticipazione finanziaria deve essere presentata entro il 1° marzo di ogni anno con le modalità indicate nella legge regionale n. 7/2000; le domande sono considerate come giunte in termini se spedite mediante raccomandata con avviso di ricevuta entro il termine finale e giunte non oltre quindici giorni dal termine finale.

2. La formazione ed approvazione della graduatoria e del piano di riparto deve intervenire entro il 30 giugno.

3. L'emissione dei provvedimenti di concessione e di erogazione deve intervenire entro il 31 ottobre.

Art. 4.

Beneficiari

1. Possono accedere agli incentivi del presente regolamento gli enti pubblici, gli organismi di diritto pubblico, gli organismi di ricerca, le società, gli imprenditori ed i professionisti singoli o associati.

Art. 5.

Criteri di ammissibilità

1. Al fine di non disperdere i finanziamenti per studi di limitato costo e di modesto impatto sociale, sono finanziati gli studi di opere pubbliche o di pubblica utilità di costo superiore a euro 150.000,00.

2. Gli incentivi sono concessi nella misura massima del 100% della spesa ritenuta ammissibile.

3. Nei confronti dei soggetti aventi natura di impresa, gli incentivi sono concessi ed erogati secondo la regola del «de minimis», di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, nei limiti ivi previsti.

4. Per i fini di cui al comma 3, il calcolo dell'aiuto si effettua con riferimento al tasso d'interesse effettivo globale medio per i finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche determinato ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Le spese ritenute ammissibili devono essere strettamente connesse alla realizzazione dello studio di fattibilità.

Art. 6.

Criteri e priorità

1. Gli incentivi sono prioritariamente concessi a favore di iniziative che non richiedono una compartecipazione finanziaria pubblica per assicurare l'equilibrio finanziario.

2. Gli incentivi sono concessi, in subordine, alle iniziative che richiedono una compartecipazione finanziaria pubblica per assicurare un equilibrio finanziario in misura percentuale minore.

3. In caso di parità nei criteri di cui ai commi 1 e 2, si valuta il numero di utenti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia al quale il servizio è destinato, con privilegio per il valore più alto.

4. In caso di ulteriore parità, si valuta il grado di valenza sociale del servizio.

5. In caso di ulteriore parità, si valuta il carattere sostitutivo o integrativo di servizi di competenza della pubblica amministrazione carenti o del tutto inesistenti con privilegio qualora il servizio sia inesistente.

Art. 7.

Domanda e documentazione

1. Le domande sono presentate al Servizio dell'osservatorio degli appalti e degli affari giuridici in materia di lavori pubblici, della direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici e devono essere compilate sullo schema di domanda allegato al presente regolamento.

2. Alla domanda deve essere allegata una breve relazione firmata dal richiedente relativa allo studio per il quale si chiedono gli incentivi. I soggetti aventi natura di impresa devono anche presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli eventuali altri contributi a titolo di «de minimis» percepiti dall'impresa precedentemente alla data della domanda.

3. Qualora il richiedente non fornisca tutte le informazioni richieste nello schema di domanda allegato al presente regolamento, l'amministrazione regionale, fatte salve eventuali richieste di integrazione, valuterà la domanda di accesso agli incentivi sulla base degli elementi informativi forniti.

4. La domanda non firmata innanzi all'addetto a riceverla, può essere inviata già firmata a mezzo posta, tramite incaricato o via telefax, unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

Art. 8.

Modalità di presentazione delle domande in sede di prima applicazione

1. In sede di prima applicazione, in considerazione dei ristretti termini per la formazione della graduatoria, gli attuatori potranno presentare domanda al fine di ottenere gli incentivi, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le domande indirizzate al Servizio dell'osservatorio degli appalti e degli affari giuridici in materia di lavori pubblici, devono pervenire entro le ore 16,30 del trentesimo giorno dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del presente regolamento.

3. Alla formazione ed all'approvazione della graduatoria e del piano di riparto si provvede entro il trentesimo giorno dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

Art. 9.

Obblighi del beneficiario dell'incentivo

1. Il beneficiario dell'incentivo ha l'obbligo di provvedere alla rendicontazione della spesa secondo le modalità previste dal titolo II, capo III della legge regionale n. 7/2000.

2. In particolare, i soggetti privati devono:

a) presentare idonea documentazione giustificativa della spesa;

b) ai fini di cui alla precedente lettera a), per la rendicontazione è possibile presentare copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Amministrazione e gli Enti regionali hanno facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

3. Il beneficiario dell'incentivo ha l'obbligo di provvedere alla restituzione dell'anticipazione nei termini e con le modalità indicate dall'Amministrazione regionale.

4. Il beneficiario dell'incentivo deve inviare una copia dello studio di fattibilità ed una relazione sui risultati conseguiti entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'erogazione.

5. Il mancato rispetto degli obblighi del beneficiario comporta, oltre alla restituzione dell'anticipazione finanziaria, il pagamento degli interessi legali dalla data di erogazione del beneficio, nonché l'esclusione da ulteriori anticipazioni finanziarie ai sensi delle presenti disposizioni normative.

Art. 10.

Restituzione dell'anticipazione

1. Le anticipazioni finanziarie sono erogate in unica soluzione contestualmente al provvedimento di concessione e sono restituite senza interessi dal soggetto beneficiario entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di erogazione.

2. La restituzione dell'anticipazione avviene in due rate di uguale importo, la prima delle quali deve essere restituita entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di erogazione e la seconda deve essere restituita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di erogazione.

Art. 11.

Trattamento dei dati personali di cui alla legge n. 675/1996

1. I dati personali acquisiti con la domanda di accesso agli incentivi, sono trattati unicamente per le finalità previste dalla legge regionale n. 3/2002, art. 6, comma 74.

2. Il trattamento dei dati personali acquisiti ai sensi del presente Regolamento avviene nel rispetto della legge n. 675/1996.

(Omissis).

TONDO

02R0811

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 settembre 2002, n. 0283/Pres.

Regolamento recante disposizioni per il riconoscimento degli organismi culturali di interesse regionale di cui all'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 4/1999. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 23 ottobre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 6, commi 4 - 11 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 1999)», che reca disposizioni per il riconoscimento degli organismi culturali di interesse regionale che possono beneficiare di contributi annuali a sostegno della propria attività;

Visto in particolare il comma 7 del citato art. 6, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, in cui si prevede che «la giunta regionale, previo parere vincolante della competente commissione consiliare permanente, fissa i requisiti minimi per il riconoscimento quale associazione culturale di interesse regionale»;

Ritenuto di definire attraverso un apposito Regolamento, i requisiti e le procedure per il riconoscimento del titolo di «Organismo culturale di interesse regionale»;

Sentita la commissione consiliare competente;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2913 del 28 agosto 2002;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante disposizioni per il riconoscimento degli organismi culturali di interesse regionale, di cui all'art. 6, comma 4, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 19 settembre 2002

TONDO

Regolamento recante disposizioni per il riconoscimento degli organismi culturali di interesse regionale di cui all'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 4/1999.

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Il presente Regolamento, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 7, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (legge finanziaria 1999) definisce i requisiti e le procedure per il riconoscimento di organismo culturale di interesse regionale, con i relativi elementi e parametri di valutazione.

Capo I

ORGANISMO CULTURALE DI INTERESSE REGIONALE

Art. 2.

Riconoscimento

1. Sono organismi culturali di interesse regionale, di seguito denominati organismi culturali, gli Enti, le istituzioni, le associazioni, gli organismi operanti nei settori delle attività culturali e di spettacolo, senza fine di lucro, che presentino i seguenti requisiti:

a) svolgere in modo stabile e consolidato, da almeno tre anni senza interruzione, una autonoma attività di produzione o offerta di servizi culturali, a carattere continuativo o periodico in uno degli ambiti indicati dall'art. 3;

b) essere dotati di piena ed effettiva autonomia organizzativa e operativa;

c) offrire un servizio culturale qualificato, in un ambito territoriale non esclusivamente locale, avente carattere di rilevante dimensione quantitativa ovvero di originalità e specificità qualitativa.

2. Non rientrano nella definizione di organismi culturali gli enti, le istituzioni, le associazioni e gli organismi:

a) che svolgono attività a carattere altamente specialistico o espressamente rivolte a categorie particolari;

b) che destinano, per attività di offerta culturale al pubblico, una quota inferiore al 50% delle proprie risorse;

c) che operano come mero tramite di servizi o di attività culturali, ideate e gestite da altri soggetti, o la cui attività dipende in modo preponderante da apporti culturali e organizzativi esterni ad essi.

Art. 3.

Classificazione

1. Ai fini del riconoscimento di organismo culturale, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, sono classificati distintamente per categoria e per comparto omogeneo di attività all'interno di ciascuna categoria, secondo l'elencazione seguente:

a) Categoria A, comprendente le associazioni ed Enti che curano la gestione di strutture teatrali di livello comprensoriale e la corrispondente programmazione di stagioni di spettacoli teatrali e musicali; nella categoria rientrano i seguenti comparti:

1) comparto 1: organizzazione di stagioni teatrali e musicali;

b) Categoria B, comprendente associazioni ed enti che organizzano festival, rassegne o altre manifestazioni a carattere concorsuale, di livello internazionale, nei settori della musica, del cinema, del teatro, della danza e del folklore; nella categoria rientrano i seguenti comparti:

1) comparto 1: festival, rassegne e premi musicali e teatrali;

2) comparto 2: festival, rassegne e premi cinematografici;

3) comparto 3: concorsi strumentali e di musica da camera;

4) comparto 4: concorsi corali;

5) comparto 5: festival, rassegne e premi di danza,

6) comparto 6: festival, rassegne folkloristiche e rassegne di tradizione e cultura popolare;

c) Categoria C, comprendente associazioni ed istituti che operano in modo permanente per l'organizzazione di attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, della musica, del cinema e dello spettacolo; nella categoria rientrano i seguenti comparti:

1) comparto 1: associazioni che svolgono attività espositiva e di laboratorio nelle arti figurative;

2) comparto 2: associazioni di cultura cinematografica;

3) comparto 3: istituti e associazioni di cultura e formazione musicale;

4) comparto 4: associazioni di cultura e formazione nelle arti dello spettacolo, del teatro e del teatro dialettale;

d) Categoria D, comprendente associazioni costituite per la formazione di complessi orchestrali a carattere cameristico che favo-

riscono il perfezionamento e la crescita professionale di musicisti diplomati e svolgono attività concertistica in ambito regionale; nella categoria rientrano i seguenti comparti:

1) comparto 1: complessi orchestrali di musica da camera;

e) Categoria E, comprendente associazioni ed istituti che svolgono in modo permanente attività di organizzazione di iniziative culturali e di divulgazione della cultura umanistica, letteraria e scientifica; nella categoria rientrano i seguenti comparti:

1) comparto 1: associazioni ed istituti operanti nei settori della cultura umanistica, letteraria e scientifica;

f) Categoria F, comprendente istituti di studi e ricerche nelle discipline della storiografia, delle scienze giuridiche, economiche e sociali; nella categoria rientrano i seguenti comparti:

1) comparto 1: istituti di studio nelle scienze giuridiche, economiche e sociali;

2) comparto 2: istituti di studi storici.

Capo II

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

Art. 4.

Criteri di valutazione

1. La sussistenza dei requisiti di stabilità, di autonomia e di rilevanza culturale, è accertata mediante l'esame di elementi di documentazione oggettiva riferita ai seguenti criteri di valutazione:

a) corretto funzionamento degli organismi statuari e istituzionali;

b) adeguatezza della dotazione strutturale necessaria per l'attività;

c) equilibrio dell'assetto finanziario avuto riguardo alle fonti di entrata e all'articolazione delle voci di spesa;

d) dimensione e caratteristiche qualitative del programma culturale svolto.

2. Per la verifica della sussistenza dei requisiti, si fa riferimento alla documentazione di cui all'art. 8, commi 2 e 3.

Art. 5.

Requisiti soggettivi

1. Costituiscono elementi per l'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi:

a) per il regolare funzionamento degli organi istituzionali e statuari:

1) lo svolgimento in modo continuativo dell'attività da almeno un triennio;

2) la coerenza dell'attività culturale svolta con la categoria di appartenenza indicata all'art. 3;

b) per l'adeguatezza della dotazione strutturale:

1) la disponibilità di una sede adeguata, di attrezzature tecniche e di beni idonei per lo svolgimento della propria attività;

c) per l'aspetto finanziario con riferimento al bilancio preventivo e consuntivo:

1) la chiarezza e la trasparenza dell'articolazione voci di bilancio con particolare riguardo alle componenti rispettivamente indicate per le entrate e per le spese, nella parte finanziaria, lettere A, B, C, D e nella parte descrittiva, punti 1, 2, e 3 della scheda informativa di cui all'allegato A;

2) la presenza di entrate diverse da quelle del finanziamento regionale, per una quota non inferiore al 25% del totale. Tale quota è ridotta al 15% per le associazioni e gli istituti della Categoria E;

3) l'equilibrio del bilancio tra le entrate e le uscite al lordo del contributo regionale.

Art. 6.

Requisiti relativi all'attività

1. Costituiscono elementi per la verifica del livello qualitativo e della dimensione quantitativa dell'attività culturale svolta:

a) Categoria A:

1) la durata della programmazione e la connessa disponibilità continuativa del teatro o dell'auditorium;

2) la funzione di riferimento dell'organismo culturale sull'area territoriale servita;

3) l'incasso rispetto alla media del settore;

4) la partecipazione finanziaria degli Enti locali e di altre realtà economico-commerciali, dell'area di riferimento;

5) la stabilità dell'organizzazione e del personale occupato;

b) Categoria B:

1) il carattere originale, tradizionale e specifico della rassegna;

2) la presenza della corrispondente direzione artistica di settore;

3) il livello qualitativo e l'ampiezza delle partecipazioni artistiche;

c) Categoria C:

1) il volume di attività posto in essere nell'arco dell'anno solare, attestato in particolare da numero delle iniziative, durata e continuità delle stesse, numero dei partecipanti e degli iscritti;

2) la presenza di direzioni artistiche di settore e la produzione dei servizi offerti, quali, in particolare, cataloghi, strumenti di documentazione permanente anche di tipo informatico;

3) l'interesse delle iniziative ed il conseguente impatto delle medesime sul territorio;

d) Categoria D:

1) la stabilità per almeno un triennio dell'organico e della direzione artistica;

2) l'attività concertistica di interesse regionale, attestata in particolare dal numero di concerti e dall'area di circuitazione;

e) Categoria E:

1) la dimensione quantitativa dell'attività, misurata in particolare dal numero delle iniziative organizzate, dalla loro frequenza e regolarità e dal loro ambito di attrazione;

2) la presenza di strumenti di documentazione dell'attività culturale svolta, quali atti, pubblicazioni, periodici, bollettini, riviste;

f) Categoria F:

1) la dimensione quantitativa e qualitativa del prodotto culturale, attestata in particolare dalla rilevanza e numero delle iniziative, dei convegni e dei corsi, dalla periodicità delle pubblicazioni e di altri documenti elaborati e, limitatamente al comparto 1, dallo specifico interesse regionale della materia trattata;

2) la presenza di collaborazioni scientifiche costanti;

3) l'assenza, o la ridotta rilevanza, di entrate commerciali proprie;

4) l'incidenza modesta di spese di funzionamento come individuate al punto 1 della parte finanziaria della scheda informativa di cui all'allegato A;

5) la consistenza della struttura associativa, con particolare riguardo al funzionamento degli organi statuari e alla partecipazione interna alla vita associativa, e la dotazione di strutture tecniche idonee, quali spazi, apparecchiature, mezzi.

Art. 7.

Soglia minima per il riconoscimento e misura del finanziamento

1. L'accertamento positivo degli elementi evidenziati all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c) costituisce condizione per il riconoscimento o la conferma del titolo di organismo culturale. Il mancato rispetto di tali parametri di soglia costituisce motivo di esclusione.

2. Gli elementi di cui all'art. 6 sono assunti come riferimento per la valutazione del livello di rilevanza dell'attività ammessa a contribuzione e costituiscono criteri per la concessione del contributo regionale. La determinazione della misura dei contributi da assegnare avviene nel rispetto di criteri di coerenza complessiva e in funzione di un obiettivo di costante ricerca di perequazione tra gli interventi.

Capo III

PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO

Art. 8.

Termini e modalità di presentazione della domanda

1. Gli Enti, le istituzioni, le associazioni e gli organismi, senza finalità di lucro, operanti nei settori culturali individuati dall'art. 3, che per la prima volta intendono chiedere il riconoscimento di organismo culturale, devono presentare domanda su carta legale, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, indirizzata alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, via San Francesco n. 37 - 34133 Trieste, entro il 30 giugno di ciascun anno, redatta in conformità al modello di cui all'allegato B.

2. Gli enti, le istituzioni, le associazioni e gli organismi che aspirano per la prima volta al titolo di organismo culturale, sono tenuti a presentare la seguente documentazione:

- a) scheda informativa di cui all'allegato A;
- b) atto costitutivo e Statuto in copia conforme;
- c) relazione riepilogativa sull'attività svolta nel triennio precedente unitamente ai bilanci consuntivi relativi al triennio precedente;
- d) programma di attività per l'anno di riferimento e relativo bilancio preventivo.

3. Onde consentire agli uffici regionali la verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento, ciascun Ente è tenuto a presentare ogni anno la seguente documentazione:

- a) scheda informativa di cui all'allegato A;
- b) relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente, unitamente alla documentazione a rendiconto del contributo ricevuto e al conto consuntivo dell'Ente;
- c) programma di attività per l'anno di riferimento e relativo bilancio preventivo.

4. In sede di prima applicazione, le associazioni, istituzioni, Enti ed organismi già riconosciuti ed inseriti nelle tabelle allegate alle leggi finanziarie regionali per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, sono riconosciuti ai sensi del presente Regolamento, qualora siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1.

5. In caso di documentazione incompleta, la richiesta della documentazione integrativa o sostitutiva da parte degli uffici deve essere effettuata in unica soluzione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso). Qualora la documentazione richiesta non pervenga agli uffici entro il termine stabilito, il procedimento si conclude negativamente.

Art. 9.

Rendicontazione, concessione ed erogazione dei contributi

1. Per la rendicontazione del contributo, il beneficiario della sovvenzione, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo, deve produrre, ai sensi dell'art. 43, della legge regionale n. 7/2000, l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese sostenute.

2. I beneficiari aventi natura giuridica di società cooperativa, sono tenuti alla presentazione a rendiconto della documentazione giustificativa della spesa, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000. È ammessa la presentazione di copie non autenticate della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata da una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali.

3. Qualora il beneficiario sia un comune o una provincia, la documentazione di cui al comma 1 è sostituita, a norma dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000, da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e dal Segretario comunale o provinciale, o

dal Funzionario che svolge la funzione equipollente, che attesti che l'attività per la quale il contributo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

4. Con proprio decreto, il direttore del servizio delle attività culturali provvede alla concessione ed erogazione, in un'unica soluzione e in via anticipata, dell'importo assegnato per l'esercizio in corso, contestualmente all'approvazione del rendiconto del contributo erogato per l'esercizio finanziario precedente.

Art. 10.

Controlli, sospensione e restituzione degli importi erogati

1. Sono sottoposti a verifica ispettiva, con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati, tutti i soggetti beneficiari di importi superiori a euro 77.000,00.

2. Nelle medesime forme, sono sottoposti a verifica ispettiva a campione, in misura non inferiore ad un quarto dei beneficiari di ciascuna categoria di attività, gli assegnatari di contributi inferiori a euro 77.000,00.

3. Qualora il beneficiario non sia in grado di rendicontare, nei tempi e secondo le modalità indicate dall'art. 9, il contributo ricevuto, il Servizio delle attività culturali provvede a revocare il contributo in esame e a sospendere l'assegnazione del contributo in corso, secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 7/2000.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Art. 12.

Pubblicazione

1. Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

(Omissis).

TONDO

02R0812

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 settembre 2002, n. **0284/Pres.**

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a titolo di rimborso spese sostenute dai presidenti pro-tempore dei distretti venatori di cui all'art. 36, comma 1-bis, della legge regionale n. 30/1999. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 16 ottobre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

Visti in particolare gli articoli 13, 14 e 15 della medesima legge, con cui vengono istituiti i distretti venatori ed elencate le finalità, funzioni ed organi degli stessi;

Preso atto che per lo svolgimento dei compiti gestionali ed organizzativi i presidenti dei distretti venatori sostengono spese per lo svolgimento dei compiti istituzionali presso le riserve di caccia, le sedi distrettuali ed il servizio per la conservazione della fauna e della caccia della direzione regionale delle foreste, di seguito chiamato servizio;

Considerato che i presidenti dei distretti venatori vengono coadiuvati nei loro compiti dal servizio al fine di uniformare e coordinare l'applicazione delle disposizioni in materia faunistica e venatoria all'interno del territorio di competenza;

Preso atto che l'art. 36 della legge regionale n. 30/1999, comma 1-bis, come aggiunto dall'art. 2, comma 16, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 20, autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi alle riserve di caccia o agli altri soggetti che esprimano il presidente *pro-tempore* del distretto venatorio per le spese concernenti l'attività di presidenza;

Ravvisata la necessità di individuare i criteri e le modalità per la quantificazione del contributo a titolo di rimborso spese;

Visto il testo regolamentare predisposto al riguardo dalla direzione regionale delle foreste;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3053 del 6 settembre 2002;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a titolo di rimborso spese sostenute dai presidenti *pro-tempore* dei distretti venatori di cui all'art. 36, comma 1-bis, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 19 settembre 2002

TONDO

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a titolo di rimborso spese sostenute dai presidenti *pro-tempore* dei distretti venatori di cui all'art. 36, comma 1-bis della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la concessione di contributi previsti dall'art. 36, comma 1-bis, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia).

Art. 2.

Beneficiari

1. La direzione regionale delle foreste concede ed eroga contributi alle riserve di caccia o altri soggetti che esprimano il presidente *pro-tempore* del distretto venatorio, secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5.

Art. 3.

Oggetto del contributo

1. Sono oggetto del contributo le spese annuali concernenti l'attività di presidenza sostenute per coordinare l'operato dei direttori delle riserve di caccia, dei rappresentanti legali delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-faunistico-venatorie e delle zone cinofile facenti parte del distretto venatorio, nonché per riunioni e iniziative volte a uniformare l'applicazione della normativa in materia faunistica e venatoria all'interno del territorio di competenza.

Art. 4.

Quantificazione del contributo

1. Le spese di cui all'art. 3 sono determinate, in via forfetaria, sulla base di due tipi di costo:

a) costi fissi, quantificati in € 250,00, consistenti nella messa a disposizione di una sede per le riunioni e gli adempimenti del distretto ed individuabili, in particolare, nelle spese per locazione, riscaldamento ed energia elettrica;

b) costi variabili in funzione del numero di viaggi necessari per raggiungere le riserve e le altre strutture cinegetiche comprese nel distretto, nonché il servizio regionale di Udine, come di seguito determinato:

1) un viaggio al mese per raggiungere il servizio regionale di Udine;

2) un viaggio al mese per raggiungere le riserve;

3) un viaggio all'anno per raggiungere le strutture cinegetiche.

Art. 5.

Determinazione, concessione ed erogazione del contributo

1. Il contributo annuale ai beneficiari di cui all'art. 2 è fissato, con riferimento ad ogni distretto, nei limiti indicati nella tabella di cui all'allegato A e comunque entro le disponibilità del bilancio regionale sulla base delle percentuali riportate per ogni distretto nell'allegato stesso.

2. Il legale rappresentante della riserva o degli altri soggetti che esprimono il presidente del distretto venatorio deve far pervenire, entro il 31 ottobre di ogni anno, alla direzione regionale delle foreste una richiesta di contributo compilata secondo il modello di cui all'allegato B.

3. Il contributo è concesso ed erogato in un'unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale è stata presentata la domanda.

4. Se il presidente del distretto non rimane in carica per l'intero anno solare, dal 10 gennaio al 31 dicembre, il contributo è concesso ed erogato in dodicesimi, qualora la scadenza del mandato coincida con la fine della mensilità, mentre il calcolo è effettuato su base giornaliera quando il mandato scada o inizi con data infra mensile.

5. La concessione del contributo decorre dalla data di ratifica delle elezioni a presidente e fino alla data di accoglimento delle dimissioni.

Art. 6.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il presidente: TONDO

(Omissis).

02R0809

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 settembre 2002, n. 0293/Pres.

Regolamento concernente le modalità di concessione degli incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero ai sensi dell'art. 54, comma 1, della legge regionale n. 2/2002. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 23 ottobre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante: «Disciplina organica del turismo»;

Visto l'art. 54, comma 1, della citata legge regionale che prevede la concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero finalizzati a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica;

Ritenuto opportuno individuare con apposito Regolamento regionale, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, le modalità di concessione degli incentivi suddetti;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3105 del 12 settembre 2002;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente le modalità di concessione degli incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero ai sensi dell'art. 54, comma 1, della legge regionale n. 2/2002», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 23 settembre 2002

TONDO

Regolamento concernente le modalità di concessione degli incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero ai sensi dell'art. 54, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2.

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per la concessione degli incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita dei pacchetti turistici in Italia e all'estero finalizzati a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica, ai sensi dell'art. 54, comma 1, della legge regionale 2/2002.

Art. 2.

Definizione di pacchetto turistico

1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi e le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» venduti o offerti in vendita ad un prezzo for-

fettario, di durata superiore alle ventiquattro ore, ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte, risultanti dalla combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati:

- a) trasporto;
- b) alloggio;
- c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio, tra i quali itinerari e visite guidate, escursioni e servizi, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche e ambientali escursionistiche, che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.

Art. 3.

Forma e requisiti del contratto di vendita del pacchetto turistico

1. Per le finalità di cui al presente Regolamento il contratto di vendita del pacchetto turistico deve avere la forma ed il contenuto di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 «Attuazione della Direttiva 9/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso»».

Art. 4.

Iniziativa ammissibili

1. Gli incentivi di cui all'articolo 54, comma 1, della legge regionale 2/2002, sono concessi per le seguenti iniziative:

- a) promo-commercializzazione turistica della Regione Friuli-Venezia Giulia quali workshop, sales promotion, allestimenti standistici in altre Regioni italiane e all'estero;
- b) educational e press tour per operatori della domanda nazionale e estera da realizzarsi sul territorio regionale;
- c) realizzazione di cataloghi monografici di vendita del pacchetto turistico integrato, riferentisi esclusivamente alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nonché creazione di pagine pubblicitarie e allestimenti vetrinistici;
- d) partecipazione a fiere turistiche in Italia e all'estero finalizzata all'offerta del prodotto turistico regionale.

Art. 5.

P r i o r i t à

1. Gli incentivi sono concessi prioritariamente per le iniziative di cui all'articolo 4 da realizzarsi sulle aree del territorio regionale a minore vocazione turistica e comunque nei centri regionali minori.

2. Ai fini di cui al comma 1, si tiene conto dell'effettivo movimento turistico nell'area interessata riferito all'anno precedente la data di presentazione della domanda di contributo.

Art. 6.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello nel quale è prevista la realizzazione dell'iniziativa per la quale il contributo è richiesto.

2. La domanda, sottoscritta dal titolare ovvero dal legale rappresentante dell'agenzia di viaggio e turismo autorizzata ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 2/2002, deve contenere:

- a) la descrizione dettagliata delle iniziative programmate, degli strumenti utilizzati e dei tempi di realizzazione;
- b) l'indicazione dei soggetti che partecipano all'iniziativa con la descrizione della loro organizzazione aziendale e rete commerciale;
- c) il preventivo analitico di spesa corredato dal piano finanziario, comprensivo dell'indicazione delle modalità e dei mezzi con i quali far fronte all'onere non coperto dall' eventuale contributo;
- d) i risultati attesi con l'iniziativa proposta e le modalità di riscontro degli stessi;
- e) una dichiarazione dalla quale risulti che nelle forme esterne di comunicazione utilizzate e nei materiali prodotti, sarà utilizzato il «logo» commerciale della Regione Friuli-Venezia Giulia «Regione Friuli-Venezia Giulia Piaceri Senza Confini»;
- f) i mercati di intervento e i segmenti di domanda prescelti;

g) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che l'interessato non ha beneficiato, nei tre anni precedenti, di aiuti pubblici complessivamente superiori a 100.000,00 euro.

Art. 7.

Criteri e modalità di concessione

1. Gli incentivi sono concessi secondo la regola del «*de minimis*» nel limite massimo del 50 per cento della spesa prevista e comunque nel limite di 51.646,00 euro per intervento.

2. I contributi sono erogati a seguito della presentazione della documentazione di cui all'art. 9 corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante gli eventuali ulteriori contributi «*de minimis*» concessi nei tre anni precedenti alla data del provvedimento di concessione.

3. I contributi possono essere erogati in via anticipata nella misura del 20 per cento dell'importo totale, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

Art. 8.

Spese non ammissibili

1. Non sono riconosciute ammissibili le seguenti spese:

- a) I.V.A. ed altre imposte;
- b) spese relative all'acquisto di beni strumentali;
- c) compensi ad amministratori e personale dipendente;
- d) ogni spesa non attinente all'iniziativa.

Art. 9.

Rendicontazione della spesa

1. Ai fini della rendicontazione degli incentivi, il titolare o il legale rappresentante dell'agenzia di viaggio e turismo presenta:

- a) una relazione sulle attività svolte e i risultati ottenuti;
- b) una copia della documentazione di spesa annullata in originale, corredata da una dichiarazione attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;
- c) un prospetto delle entrate accertate dettagliate relative alla vendita di pacchetti turistici effettuata nelle forme di cui all'art. 3, conseguenti alla realizzazione delle iniziative per le quali il contributo è concesso.

Art. 10.

Norme finali

1. In sede di prima applicazione, le domande volte ad ottenere i finanziamenti previsti dall'art. 54, comma 1 della legge regionale n. 2/2002, per l'anno 2002 possono essere presentate entro il 31 ottobre. Restano valide le domande già presentate purché rientranti nelle finalità del presente Regolamento.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso» e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il presidente: TONDO

02R0813

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 settembre 2002, n. 0296/Pres.

Legge regionale n. 3/2002, art. 8, comma 45, lettera b).
Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 30 ottobre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2002)»;

Visto in particolare l'art. 8, comma 45, lettera b) della stessa legge regionale ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane contributi in misura pari al 50% della spesa ammissibile per analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso», e, in particolare, l'articolo 30 ai sensi del quale i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale e gli enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Ritenuto necessario disciplinare i suddetti criteri e modalità nella forma regolamentare;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3117 del 12 settembre 2002;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 27 settembre 2002

TONDO

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche.

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche ai sensi dell'art. 8, comma 45, lettera b) della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento per nuova iniziativa economica si intende:

- a) la ricerca di nuovi mercati o di una nuova organizzazione di vendita o di nuovi sistemi di distribuzione dei prodotti o dei servizi;
- b) la costituzione di una nuova impresa artigiana.

Art. 3.

Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) le imprese iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane (A.I.A.) di cui all'art. 13 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, nonché le cooperative artigiane, le società con sortili ed i consorzi tra imprese artigiane anche in forma cooperativa, iscritte nell'apposita sezione dell'Albo stesso, purché non operanti nei settori di cui all'art. 4, comma 3.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) le imprese iscritte all'A.I.A. da meno di un anno alla data di presentazione della domanda.

Art. 4.

Regime di aiuto

1. I contributi sono concessi secondo la regola «*de minimis*» di cui al regolamento (CE) della commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, serie L n. 010 del 13 gennaio 2001.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al comma 1 l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» accordato ad ogni singola impresa non può superare i 100.000,00 euro in tre anni.

3. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento CE n. 69/2001, sono escluse dai benefici previsti dal presente regolamento le imprese artigiane ed i loro consorzi, nonché le cooperative artigiane e le società consortili, che operano nei settori del trasporto e delle attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato 1 del «Trattato CE».

Art. 5.

Iniziative finanziabili e spese ammissibili

1. Sono ammesse a finanziamento le iniziative concernenti analisi di fattibilità e consulenze economico finanziarie riguardanti la ricerca di nuovi mercati o di una nuova organizzazione di vendita o di nuovi sistemi di distribuzione dei prodotti e dei servizi dell'impresa o la costituzione di una nuova impresa.

2. In relazione alle iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) sono ammesse a contributo le spese per consulenze esterne concernenti analisi di mercato relative al prodotto o al servizio prodotto dall'impresa e la valutazione della validità finanziaria ed economica dell'iniziativa.

3. In relazione alle iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) sono ammesse a contributo le spese per consulenze esterne concernenti la stesura di un piano d'impresa comprendente l'analisi di fattibilità e la valutazione della validità tecnico produttiva e finanziaria dell'iniziativa.

4. Sono ammissibili a finanziamento le spese comprovate da idonea documentazione di data successiva a quella di presentazione della domanda.

5. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione dell'impresa all'A.I.A., a condizione che la domanda di contributo avvenga dopo la presentazione della richiesta di iscrizione.

Art. 6.

Intensità e ammontare del contributo

1. L'intensità del contributo è pari al 50% della spesa ammissibile nei limiti di cui ai commi 3 e 4.

2. Il contributo non è cumulabile con altri contributi concessi per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

3. L'importo minimo del contributo è pari a 1.500,00 euro.

4. L'importo massimo del contributo è pari a 5.000,00 euro per le iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), pari a 8.000,00 euro per le iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).

Art. 7.

Procedimento di concessione del contributo

1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello come previsto, dall'art. 36 della legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le domande in bollo, redatte secondo uno schema di domanda approvato con decreto del direttore regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, sono presentate alla direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono.

3. Le domande devono contenere una relazione illustrativa della iniziativa, il preventivo di spesa e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli eventuali altri contributi a titolo di «*de minimis*» concessi all'impresa nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda.

4. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione regionale, nei limiti delle risorse disponibili.

5. La competente direzione comunica all'impresa la concessione del contributo, richiedendo la documentazione necessaria per l'erogazione prevista dall'art. 9 nonché ulteriori informazioni su eventuali altri contributi «*de minimis*» concessi alla stessa nei tre anni precedenti alla data del provvedimento di concessione.

Art. 8.

Termine per la conclusione delle iniziative

1. Le iniziative devono concludersi entro dodici mesi dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione del contributo a pena di revoca, salvo motivata richiesta di proroga.

Art. 9.

Erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato su presentazione delle fatture del consulente o di ulteriore idonea documentazione comprovante le spese sostenute secondo quanto previsto dall'art. 41 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 10.

Domande inevase

1. Le domande rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio, possono essere accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 11.

Ispezioni e controlli

1. La Direzione competente può effettuare ispezioni e controlli ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 12.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto il presidente: TONDO

02R0815

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
27 settembre 2002, n. 0297/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi della quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga previsti all'art. 127 del decreto del Presidente della Regione n. 309/1990. Approvazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 16 ottobre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, concernente «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;

Vista la legge del 18 febbraio 1999, n. 45 «Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei servizi per le tossicodipendenze»;

Atteso che la predetta legge all'art. 1, comma 4, assegna alle regioni il compito di stabilire le modalità, i criteri e i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure per l'erogazione dei contributi, disporre i controlli sulla destinazione dei contributi assegnati, prevedendo strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati;

Ritenuto di provvedervi mediante apposita disciplina regolamentare;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3178 del 20 settembre 2002;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi della quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga previsti all'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 27 settembre 2002

TONDO

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi della quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga previsti all'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309.

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui all'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) a valere sui fondi assegnati alla Regione per il triennio 2000-2001-2002, per la realizzazione di progetti triennali volti alla prevenzione ed al recupero della tossicodipendenza ed alcolodipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.

Art. 2.

D e s t i n a t a r i

1. Possono presentare i progetti di cui all'art. 1 le province, i comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le aziende per i servizi sanitari, gli enti di cui agli articoli 115 e 116 del decreto del presidente della Regione n. 309/1990, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge dell'11 agosto 1991, n. 226 (Legge quadro sul volontariato), le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge dell'8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e loro consorzi.

Art. 3.

O g g e t t o

1. I progetti devono essere finalizzati al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) Prevenzione:

1) progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria e secondaria rivolti a soggetti dipendenti da sostanze legali ed illegali, riferiti alla famiglia, alla scuola, al lavoro e ai luoghi del terzo tempo;

2) progetti con programmi di educazione alla tutela della salute rivolti a soggetti a rischio di dipendenza.

b) Reinserimento:

1) progetti di riabilitazione, reinserimento sociale e lavorativo di soggetti dipendenti da sostanze legali ed illegali, a rischio di emarginazione.

c) Riduzione della cronicità:

1) progetti di riduzione della cronicità in un quadro di miglioramento della qualità della vita in soggetti dipendenti da sostanze legali ed illegali.

d) Sviluppo ed adeguamento della qualità nel sistema integrato dei servizi per le dipendenze:

1) progetti per l'adeguamento e lo sviluppo della qualità intesa come qualità delle risorse, qualità dei processi, qualità delle prestazioni, valutazione dell'outcome;

2) progetti di valutazione della qualità.

Art. 4.

C r i t e r i

1. I criteri per la valutazione dei progetti sono:

a) contesto di riferimento ed indicatori sociali;

b) dati generali del progetto:

1) numero e tipologia dei destinatari;

2) durata e fasi;

3) obiettivi articolati secondo moduli annuali con verifica semestrale dei risultati;

4) collegamenti di integrazione, coordinamento, prosecuzione con altri progetti e iniziative comunitarie, nazionali, regionali, locali;

5) soggetti pubblici e/o privati coinvolti nella realizzazione del progetto e modalità di partecipazione, con individuazione delle rispettive attribuzioni operative;

c) congruità dei costi di realizzazione:

1) documentazione sulla congruità dei costi delle singole componenti del progetto;

2) rapporto tra risorse da impiegare e costi da sostenere;

d) metodologie per favorire il raggiungimento degli obiettivi:

1) indicatori di processo;

2) indicatori di risultato;

3) strumenti e sistemi di rilevazione per ciascun indicatore;

e) modalità di realizzazione del progetto:

1) gestione diretta del soggetto che ha presentato il progetto ovvero motivazioni alla base di una diversa gestione;

2) livello professionale degli operatori da impiegare e eventuali programmi di formazione;

3) rispetto delle normative di legge e contrattuali in materia di tutela del lavoro;

f) diffusione dei risultati:

1) modalità;

2) forme;

3) soggetti destinatari quali, in particolare, gli assessorati alle politiche sociali, altri soggetti pubblici e privati che operano nel settore delle dipendenze, amministrazioni pubbliche, comunità scientifiche;

4) eventuali collegamenti con iniziative assunte dall'Unione europea sull'esclusione sociale.

Art. 5.

Priorità

1. Per i progetti proposti dagli enti di cui agli articoli 115, 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 226, dalle cooperative sociali di cui all'art. 1, lettera b), della legge n. 381/1991, e loro consorzi, viene attribuita priorità alle seguenti tipologie:

a) progetti presentati e realizzati dagli enti di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, da comunità terapeutiche e da altri organismi, effettivamente operanti nel settore delle tossicodipendenze, con esperienza consolidata in materia di prevenzione, recupero, riabilitazione e reinserimento socio-lavorativo;

b) progetti finalizzati alla realizzazione di interventi integrati sul territorio che prevedano l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati con integrazione e messa in rete delle rispettive esperienze e competenze.

2. La Regione può finanziare con carattere di priorità progetti, conformi alle linee di programmazione territoriale dei comuni, che si pongono in continuità con iniziative già realizzate o, di carattere poliennale, in corso di realizzazione con finanziamento a carico del Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga per gli esercizi 1997-1999.

3. La Regione può finanziare con carattere di priorità, progetti che siano in accordo con le linee programmatiche delle aziende per i servizi sanitari e dei dipartimenti per le dipendenze, o che siano prosecuzione di progetti già presentati e in corso di realizzazione con finanziamenti a carico del Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga per gli esercizi 1997-1999.

4. I progetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere corredati di una breve relazione descrittiva dello stato attuale di realizzazione.

Art. 6.

Progetti finanziabili

1. Possono essere finanziati progetti che prevedano acquisti relativi ad attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività condotte e per il rifacimento o il potenziamento di impianti al fine dell'adeguamento alle normative vigenti.

2. Sono esclusi dal finanziamento progetti riguardanti attività già finanziate da altre specifiche leggi nazionali tra le quali, in particolare, la legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione dei diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza).

3. Non può essere finanziata l'acquisizione o la ristrutturazione di immobili né l'acquisizione di beni e servizi durevoli per i quali non sia espressamente indicato il mantenimento della destinazione d'uso originaria anche dopo la conclusione del progetto.

Art. 7.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo, redatte in triplice copia secondo il modello di cui all'allegato A per gli enti locali ed aziende sanitarie e all'allegato B per gli enti ausiliari, le organizzazioni di volontariato e cooperative sociali, sono presentate alla Regione autonoma Friuli-

Venezia Giulia - direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, attraverso spedizione postale, a mezzo raccomandata, o mediante consegna diretta.

2. Le domande di contributo devono essere presentate entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Le domande inoltrate oltre il termine di scadenza non verranno prese in considerazione.

3. Con la stessa domanda non possono essere inoltrati più progetti.

4. Le domande sono firmate dal legale rappresentante dell'ente richiedente e in caso di ente, organizzazione di volontariato o cooperativa sociale articolati in più sedi operative, anche dal responsabile della sede operativa richiedente il contributo.

5. Le domande vanno corredate dalla seguente documentazione:

a) per le domande presentate dagli enti locali e dalle aziende per i servizi sanitari:

1) deliberazione di approvazione del progetto adottata dal competente organo dell'ente locale o dall'azienda per i servizi sanitari. La deliberazione deve indicare se il progetto sarà gestito direttamente dall'ente richiedente o se sarà affidato ad altra struttura con le motivazioni dell'affidamento;

2) descrizione del progetto di cui si chiede il contributo, articolato per annualità e sviluppato in una parte tecnica e una parte finanziaria recante dettagliate indicazioni, suddivise per anno, dei costi.

b) Per le domande presentate dagli enti ausiliari, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali:

1) descrizione del progetto, articolato per annualità e sviluppato in una parte tecnica e una parte finanziaria, recante dettagliate indicazioni, suddivise per anno, dei costi;

2) atto costitutivo e statuto;

3) dichiarazione, sostitutiva di certificazione, del legale rappresentante di non aver subito condanne e di non aver in corso procedimenti penali;

4) breve relazione sull'attività precedentemente svolta;

5) bilancio consuntivo dell'anno 2001 e bilancio preventivo dell'anno 2002. Dal bilancio deve risultare:

5a) l'entità dei contributi ricevuti a titolo di donazione;

5b) l'entità dei contributi di enti locali e di altri enti pubblici;

5c) l'entità dei ricavi di attività svolte;

6) per le associazioni di volontariato e per le cooperative sociali, dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'iscrizione nel registro generale delle istituzioni di volontariato e all'albo regionale delle cooperative sociali ovvero al registro prefettizio delle cooperative sociali, sezione cooperazione sociale;

7) dichiarazione dalla quale risulti se lo stesso progetto sia già finanziato con contributi pubblici o sia inoltrata domanda di finanziamento indicando, in caso affermativo, la denominazione del progetto, l'ente erogante il finanziamento a cui la domanda è stata inoltrata e l'importo del finanziamento;

6. In caso di documentazione incompleta, la richiesta della documentazione integrativa o sostitutiva da parte degli uffici deve essere effettuata in unica soluzione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso). Qualora la documentazione richiesta non pervenga agli uffici entro il termine stabilito, il procedimento si conclude negativamente.

Art. 8.

Valutazione dei progetti

1. Il «Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze e dell'alcoolismo» provvede, anche mediante una commissione ristretta, costituita nel suo ambito, ad una valutazione preliminare dei progetti e ne definisce la congruità e la validità in relazione alle indicazioni ministeriali, esprimendosi sull'ammissibilità, anche parziale, dei progetti medesimi.

Art. 9.

Modalità di concessione

1. I progetti per i quali sia stata accertata la conformità alle finalità e agli obiettivi individuati dal presente regolamento, sono finanziati per una quota non inferiore al 70% delle spese ritenute ammissibili.

Art. 10.

Modalità di erogazione e rendicontazione

1. L'erogazione del contributo avviene con le seguenti modalità:

a) 40% all'atto della comunicazione della concessione del contributo;

b) 20% alla fine del primo anno e dopo la presentazione di una relazione illustrativa dello stato di attuazione della prima fase del progetto;

c) 20% alla fine del secondo anno e dopo la presentazione di una relazione illustrativa dello stato di attuazione della seconda fase del progetto;

d) 20% alla fine del terzo anno e dopo la presentazione di una relazione conclusiva sulla realizzazione del progetto e del rendiconto relativo all'utilizzo del contributo ricevuto.

2. L'inizio di ogni singolo progetto è fissato alla data della comunicazione al beneficiario della concessione del contributo.

3. I soggetti destinatari dei contributi sono tenuti ad impegnare le somme ricevute e ad avviare i progetti entro tre mesi dalla erogazione del contributo dandone comunicazione alla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.

4. Nel caso di mancato avvio del progetto entro i primi tre mesi e di mancata o incompleta relazione illustrativa del progetto, alla fine del primo, del secondo anno e finale, l'amministrazione regionale dispone la revoca del contributo secondo le modalità di cui alla legge regionale n. 7/2000.

5. Qualora parte del contributo concesso non sia stata utilmente spesa e rendicontata, il beneficiario deve restituire la somma eccedente e non rendicontata alla amministrazione regionale.

6. I beneficiari del contributo alla conclusione dei progetti triennali dovranno presentare una dettagliata relazione contenente le modalità di attuazione degli interventi, le indicazioni sul raggiungimento degli obiettivi finali, oltre ad un prospetto riepilogativo della spesa con puntuale riferimento alle previsioni contenute nel progetto.

7. La rendicontazione dell'utilizzo del contributo deve essere inoltrata alla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali entro quattro mesi dalla fine del progetto triennale.

8. Per le modalità di rendicontazione dei contributi ottenuti, i beneficiari devono attenersi a quanto previsto dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

9. La direzione regionale della sanità e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 127, comma 4, del decreto del presidente della Regione n. 309/1990, sentiti gli enti locali, le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, le organizzazioni di volontariato e le cooperative sociali operanti sul territorio regionale, con delibera della giunta regionale definisce un programma di controlli sulla destinazione dei contributi prevedendo strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

(Omissis).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1° OTTOBRE 2002, n. 0298/Pres.**Regolamento per l'inventario dei prati stabili della pianura e la concessione di incentivi per l'utilizzo di sementi prodotte da specie provenienti dai prati stabili naturali regionali. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 6 novembre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2000» ed in particolare:

l'art. 4, comma 42 che prevede l'istituzione dell'inventario dei prati stabili naturali della pianura;

l'art. 4, comma 43 che prevede la concessione di contributi per l'utilizzo di sementi prodotte da specie provenienti da prati stabili naturali regionali;

l'art. 4, comma 44 che prevede che con regolamento di attuazione vengano determinate le misure tecniche e amministrative previste dai citati commi 42 e 43;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2893 del 7 settembre 2001 con la quale è stato approvato il «Regolamento per l'inventario dei prati stabili della pianura e la concessione di incentivi per l'utilizzo di sementi prodotte da specie provenienti dai prati stabili naturali regionali»;

Considerato che è stato necessario notificare il regolamento in questione alla Commissione europea, a norma dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE, poiché trattasi di «Aiuto di Stato», per il tramite della direzione regionale degli affari europei e della Direzione regionale dell'agricoltura;

Atteso che per ottenere l'approvazione della Commissione europea si sono dovute concordare ed apportare alcune modifiche al testo del regolamento;

Vista la decisione favorevole («non sollevare obiezioni nei confronti della misura») della Commissione europea C(2002) 1779 in merito al testo del regolamento modificato, comunicata con nota del 25 luglio 2002;

Visto lo statuto regionale e in particolare l'art. 42, lettera b);

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3184 del 20 settembre 2002;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'inventario dei prati stabili della pianura e la concessione di incentivi per l'utilizzo di sementi prodotte da specie provenienti dai prati stabili naturali regionali», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 11 ottobre 2002

TONDO

Regolamento per l'inventario dei prati stabili naturali della pianura e la concessione di incentivi per l'utilizzo di sementi prodotte da specie provenienti dai prati stabili naturali regionali.

Art.1

Finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 4, commi 42 e 43, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (legge finanziaria 2000) determina le misure tecniche ed amministrative per la realizzazione dell'inventario dei prati stabili naturali della pianura e disciplina la concessione degli incentivi per l'utilizzazione di sementi prodotte da specie provenienti dai prati stabili naturali regionali.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento per prati stabili naturali si intendono:

a) le formazioni erbacee che vegetano su terreni che non hanno subito dissodamento mediante aratura od erpicatura e sono mantenuti attraverso la sola operazione di sfalcio e l'eventuale concimazione;

b) le formazioni prative che, seppure derivate da precedente coltivazione, presentano la composizione floristica delle tipologie elencate all'allegato B;

c) le formazioni erbacee che hanno subito manomissioni, ma conservano ancora buona parte delle specie tipiche della tipologia.

2. La presenza di specie delle famiglie orchidacee, amarillidacee e Iridacee è condizione sufficiente, ma non necessaria, per inquadrare una formazione erbacea fra i prati stabili naturali.

3. Ai fini del presente regolamento per «pianura» si intende il territorio delimitato all'allegato A).

Art. 3.

Tipologie

1. I prati stabili naturali della pianura sono suddivisi nelle tipologie elencate all'allegato B.

Art. 4.

Inventario dei prati stabili naturali della pianura

1. L' inventano dei prati stabili naturali della pianura consiste nella individuazione alla scala 1:10.000 delle superfici sulle quali si sviluppano le formazioni erbacee indicate all'art. 2, presenti in pianura.

2. La direzione regionale dei parchi, di seguito denominata direzione, provvede, eventualmente anche in collaborazione con il Corpo forestale regionale, di Università o liberi professionisti, al rilevamento delle superfici a prato, mediante l'uso di foto aeree e rilievi di campagna.

3. La direzione provvede alla creazione di un archivio dei dati cartografici geometrico-vettoriali mediante applicativo GIS (Geographic Information System), nelazionato con un database dei dati delle tipologie e delle informazioni catastali. Tali dati devono essere periodicamente aggiornati a seguito di notizie di variazione del tipo di coltura che possono pervenire da corpi di vigilanza ambientale, amministrazioni pubbliche, privati, associazioni naturalistiche, istituzioni di ricerca o da specifiche nuove campagne di rilevamento avviate dalla direzione medesima.

4. L'inventario dei prati stabili naturali della pianura è approvato con decreto del direttore regionale della direzione, sentito il comitato tecnico scientifico per i parchi e le riserve, di cui all'art. 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (norme in materia di parchie riserve naturali regionali).

5. L'inventario è messo a disposizione delle amministrazioni comunali e provinciali, delle associazioni naturalistiche e degli istituti di ricerca quale strumento di conoscenza del territorio.

Art. 5.

Incentivi per l'impiego del seme

1. Gli incentivi per l'impiego del seme sono volti a proteggere la biodiversità presente nel territorio regionale, con specifico riferimento alle entità a rischio di estinzione, ed a ridurre i rischi di diffusione di specie esotiche. In particolare sono volti a favorire l'impiego di specie di provenienza locale al fine di favorire il mantenimento delle superfici prative naturali.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 possono essere concessi anche come aiuto supplementare nell'ambito della misura f - misure agroambientali del piano di sviluppo rurale limitatamente alla sotto-misura F2, azione 1 - conversione dei seminativi in prato.

Art. 6.

Provenienza delle sementi

1. Le sementi oggetto di incentivi devono provenire da prati stabili naturali presenti all'interno del territorio regionale, attribuibili, in base alla composizione floristica, ad una tipologia fra quelle indicate nell'allegato B, lettere A e C1, C2, C3 per quanto riguarda il territorio di pianura, oppure ad altre associazioni vegetali prative naturali non concimate del territorio montano.

2. La direzione può effettuare verifiche a campione sulle sementi impiegate.

Art. 7.

Modalità di produzione del seme

1. Le sementi oggetto di incentivi devono appartenere a specie non individuate ed elencate nella legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Disciplina dell'attività sementiera).

2. Le sementi possono essere vendute da titolari di licenza, oppure venire autoprodotte dagli utilizzatori. Questi possono reimpiantare le sementi prodotte all'interno dell'azienda, oppure provvedere all'acquisto dello sfalcio del fieno maturo dei prati e alla conseguente separazione del fiorume.

3. È ammessa la semina mediante lo spargimento di fieno maturo e ricco di sementi, raccolto dai prati stabili e ridistribuito in giornata sul terreno da ripristinare.

Art. 8.

Impiego delle sementi

1. Le sementi per le quali è prevista la corresponsione di incentivo, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 2/2000, sono utilizzate al fine di:

- a) riconversione delle superfici a seminativo in prati;
- b) ripristini ambientali conseguenti all'esecuzione di opere pubbliche;
- c) miglioramenti vegetazionali su aree prative esistenti, oggetto di precedenti opere pubbliche.

Art. 9.

Zone di intervento

1. Gli incentivi per l'impiego del seme sono concedibili per interventi da realizzare nell'intero territorio regionale.

Art. 10.

Beneficiari

1. I beneficiari degli incentivi sono:

- a) le imprese agricole iscritte al registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché gli imprenditori, gli enti e gli altri soggetti pubblici o privati per i quali non opera l'obbligo di iscrizione ai sensi dell'art. 84 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che conducono nella Regione una unità tecnico-economica per la quale vengono assunti specifici impegni agroambientali;
- b) i conduttori dei fondi che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale in quanto non producono per il mercato;

c) gli enti pubblici non ricompresi alla lettera a) esclusivamente per operazioni di ripristino e rinaturalizzazione conseguenti all'esecuzione di opere pubbliche.

Art. 11.

Presentazione delle domande

1. La domanda è presentata alla direzione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale l'incentivo è richiesto.

2. Il richiedente deve dichiarare di avere acquisito l'assenso alla realizzazione delle attività oggetto dell'incentivo previsto da parte di altri soggetti che possono vantare diritti reali o di utilizzazione del fondo a qualsiasi titolo, ove esistenti.

3. La domanda è predisposta in conformità allo schema dei moduli degli allegati C e D. Essa è firmata alla presenza del dipendente della struttura ricevente, ovvero può essere presentata firmata, unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento. Alla domanda è allegata la planimetria catastale e topografica indicante le aree di prelievo del seme e di intervento.

Art. 12.

Istruttoria

1. L'istruttoria ai fini dell'ammissibilità della domanda e della determinazione dell'incentivo concedibile è svolta dal servizio della conservazione della natura della direzione.

2. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, il servizio della conservazione della natura procede all'accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione dell'incentivo, richiedendo l'ulteriore documentazione eventualmente necessaria, e comunica all'interessato l'accoglimento od il diniego della domanda.

3. Nel caso in cui le risorse siano insufficienti a soddisfare tutte le domande di contributo pervenute, si procede alla formazione della graduatoria dei beneficiari secondo criteri di priorità:

a) i biotopi naturali istituiti ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 42/1996;

b) le riserve naturali regionali;

c) i siti di importanza comunitaria individuati in attuazione della direttiva 92/43/CEE;

d) i parchi naturali regionali;

e) i parchi comunali istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 42/1996;

f) le aree di rilevante interesse ambientale istituite ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 42/1996.

Art. 13.

Obblighi

1. I beneficiari sono tenuti a mantenere, sulle superfici oggetto di contributo, la copertura prativa per una durata minima di cinque anni ed a rispettare i seguenti impegni:

a) il primo anno, eseguire adeguate lavorazioni di preparazione del letto di semina e provvedere alla semina del miscuglio polifita, nella misura di almeno 60 kg per ettaro, proveniente esclusivamente da prati stabili naturali presenti sul territorio regionale. È anche ammessa la semina mediante lo spargimento di fieno maturo e ricco di sementi, nella misura di almeno 2,5 T per ettaro, raccolto e ridistribuito in giornata sul terreno da ripristinare;

b) non eseguire fertilizzazione sia chimica che organica per tutta la durata del quinquennio;

c) controllare la vegetazione per tutta la durata del quinquennio tramite l'esecuzione di almeno due sfalci all'anno, con asporto della biomassa ottenuta, il primo sfalcio deve essere effettuato non prima del 1° giugno. Al fine di salvaguardare la fauna, gli sfalci devono essere eseguiti ad almeno 15 centimetri da terra e procedere dal centro degli appezzamenti verso il perimetro esterno dando così agli animali presenti la possibilità di una via di fuga;

d) eseguire, per tutta la durata del quinquennio, sistemi di lotta contro le infestanti perennanti (Sorghetta, Romice) senza l'utilizzo di prodotti fitosanitari o diserbanti.

2. Il beneficiario di contributi per ripristini ambientali da eseguire su superfici con pendenza superiore al 45 per cento, su substrati rocciosi carbonatici e con suolo superficiale, non sono tenuti ad effettuare gli sfalci ed il controllo delle infestanti perennanti.

3. In caso di impiego delle sementi al fine di miglioramenti vegetazionali su aree prative esistenti oggetto di precedenti opere pubbliche, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c), i beneficiari sono tenuti all'osservanza dei seguenti impegni:

a) non eseguire fertilizzazione sia chimica che organica per l'intera durata dell'impegno;

b) il primo anno, eseguire una erpicatura superficiale e provvedere alla semina del miscuglio polifita, nella misura di almeno 60 kg per ettaro proveniente esclusivamente da prati stabili naturali presenti sul territorio regionale. È anche ammessa la semina mediante lo spargimento di fieno maturo e ricco di sementi, nella misura di almeno 2,5 T per ettaro, raccolto e ridistribuito in giornata sul terreno da ripristinare.

4. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta la revoca degli incentivi.

Art. 14.

Determinazione dell'incentivo

1. L'ammontare dell'incentivo per l'utilizzo di sementi prodotte da specie provenienti dai prati stabili naturali regionali è fissato in L. 800.000/413,17 euro per ettaro seminato con lo spargimento di miscuglio polifita di sementi nella misura di almeno 60 kg per ettaro o con lo spargimento di fieno maturo e ricco di sementi, nella misura di almeno 2,5 t per ettaro.

Art. 15.

Liquidazione degli incentivi

1. Il contributo è liquidato e erogato in un'unica soluzione dopo l'esecuzione delle operazioni di semina.

2. I beneficiari devono presentare una richiesta di liquidazione del contributo entro il 30 settembre successivo alla semina delle superfici oggetto di contributo.

3. La liquidazione è effettuata dal servizio della conservazione della natura entro due mesi dalla richiesta di liquidazione previo sopralluogo in azienda per accertare l'obbligo di cui al comma 1.

4. Ogni anno il servizio della conservazione della natura provvede a verificare il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 13 per i successivi quattro anni di impegno, su un campione rappresentativo di almeno il 5% dei soggetti beneficiari.

Art. 16.

Restituzione di somme erogate indebitamente

1. In caso di revoca dell'incentivo per inosservanza degli obblighi di cui all'art. 13 o a seguito di accertamento della non veridicità dei dati e notizie fornite dal beneficiario, quest'ultimo è tenuto alla restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data della erogazione, sino alla data della effettiva restituzione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

(Omissis).

02R0820

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 36.

Modifica dell'art. 233 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (riforma del sistema regionale e locale) in materia di autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni sportive su strada.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Emilia-Romagna n. 179 del 20 dicembre 2002)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 233 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)

1. L'art. 233 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 233 (*Competizioni su strada*). — 1. Le autorizzazioni per competizioni sportive su strada, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), con o senza veicoli a motore, sono di competenza dei seguenti enti:

a) comuni, per le competizioni riguardanti le strade comunali o vicinali di un solo comune;

b) province, nei rimanenti casi.

2. Del provvedimento è data tempestiva comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), qualora la competizione interessi il territorio di più province, l'autorizzazione è rilasciata dalla provincia nella quale ha luogo la partenza, ovvero l'ingresso nel territorio regionale della gara, previa intesa con le altre province interessate.

4. Le autorizzazioni devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle che coinvolgono il territorio di un solo comune, e almeno trenta giorni prima per quelle che coinvolgono il territorio di più comuni.

5. Gli enti proprietari delle strade rispondono alla richiesta di nulla osta, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda. In caso contrario il nulla osta si intende espresso.

6. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.».

Art. 2.

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 2 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

2. I procedimenti di autorizzazione che risultano in corso al momento di entrata in vigore della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni previgenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 19 dicembre 2002

ERRANI

03R0010

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37.

Disposizioni regionali in materia di espropri.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Emilia-Romagna n. 180 del 20 dicembre 2002)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità della legge

1. La presente legge persegue l'obiettivo di armonizzare la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) con la legislazione regionale in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, in coerenza con le disposizioni contenute nel titolo V della parte II della costituzione.

2. A tal fine la presente legge detta disposizioni in merito alle competenze relative alle funzioni espropriative, alla fase di apposizione del vincolo espropriativo, agli atti comportanti dichiarazione di pubblica utilità e alle commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle procedure espropriative, previste dalla legge, realizzate da qualsiasi soggetto pubblico o privato al fine di acquisire, anche a favore di privati, beni immobili o diritti relativi a beni immobili per l'esecuzione, nel territorio regionale di opere e interventi pubblici o di pubblica utilità.

2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, degli enti locali e degli altri Enti pubblici possono essere espropriati unicamente per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione, da accertarsi d'intesa tra le amministrazioni interessate.

3. Per quanto non disposto dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, secondo quanto specificato dall'art. 33 della presente legge.

TITOLO II FUNZIONI IN MATERIA DI ESPROPRI

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 3.

Competenze in materia di espropri

1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità altresì competente all'emanazione degli atti relativi alle procedure espropriative che si rendano necessarie, fatti salvi i conferimenti di cui al capo II del presente titolo.

2. Costituiscono autorità espropriante i comuni, le comunità montane, le province, la regione e ogni altro ente competente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, secondo la legge statale o regionale, nonché gli enti pubblici cui la funzione espropriativa sia stata conferita secondo quanto previsto dall'art. 6.

3. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, l'autorità espropriante è l'ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità prevista dalla legge.

4. Al fine di affidare ad un'unica struttura la responsabilità dei procedimenti espropriativi, gli enti locali provvedono, anche avvalendosi, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, delle forme associative previste dalla legislazione statale e regionale, ad istituire un ufficio per le espropriazioni, ovvero ad attribuire i relativi poteri ad un ufficio già esistente.

5. L'ufficio per le espropriazioni svolge tutte le funzioni che la legislazione vigente attribuisce all'autorità espropriante. Gli oneri per le comunicazioni individuali e per le pubblicazioni effettuate dall'ufficio per le espropriazioni sono a carico del soggetto, pubblico o privato, che richiede l'espropriazione.

6. I comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono avvalersi di un'unica struttura per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni dello sportello unico per le attività produttive, dello sportello unico per l'edilizia e dell'ufficio per le espropriazioni.

7. Le province e gli altri enti pubblici possono, tramite convenzione, avvalersi dell'ufficio per le espropriazioni dei comuni per lo svolgimento delle procedure espropriative di propria competenza.

8. La Regione incentiva la costituzione di uffici intercomunali per l'esercizio delle funzioni espropriative, mediante la promozione delle forme associative di cui all'art. 11 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), verificandone l'efficienza, l'economicità e la capacità di servizio all'utenza secondo modalità e criteri definiti dalla giunta.

9. Presso ogni ufficio per le espropriazioni predisposto un archivio informatico contenente le informazioni relative: all'iter dei procedimenti espropriativi ed ai provvedimenti emanati nell'ambito degli stessi. Fatti salvi i limiti che derivano dalla normativa sulla tutela dei dati personali, chiunque abbia interesse può accedere a titolo gratuito alle informazioni presenti nell'archivio informatico, anche per via telematica.

10. Ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, i proprietari degli immobili oggetto delle procedure espropriative possono avvalersi dello strumento telematico e fare espressa richiesta, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, di ricevere per via telematica la comunicazione degli atti che li vedono direttamente coinvolti.

Art. 4.

Coordinamento regionale delle funzioni in materia di espropri

1. La Regione svolge la funzione di coordinamento dell'esercizio dei compiti in materia di espropri, garantendone la gestione unitaria.

2. La Regione esercita, in particolare, compiti di osservatorio e monitoraggio dei procedimenti espropriativi ed assicura alle autorità esproprianti la necessaria collaborazione e consulenza, perseguendo l'obiettivo di realizzare l'efficienza, l'efficacia e l'omogeneità dell'azione amministrativa.

3. Allo scopo di esercitare la vigilanza sull'esercizio delle funzioni espropriative, attinenti alle opere di competenza regionale, conferite ai sensi del capo II del presente titolo, la Regione:

a) predispone gli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5;

b) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità, ovvero con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle amministrazioni che li hanno adottati, ricevendo altresì le comunicazioni, relative alle procedure espropriative, di cui all'art. 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001;

c) assume gli interventi sostitutivi di cui all'art. 7.

Art. 5.

Potere regionale di indirizzo e coordinamento

1. La Regione può adottare atti di indirizzo e coordinamento in merito alle funzioni espropriative; atti di coordinamento tecnico; direttive volte a regolare l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del capo II del presente titolo.

2. La Regione può adottare altresì direttive su procedure e modalità di calcolo degli indennizzi per le commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio di cui all'art. 24, anche finalizzate all'esigenza di favorire la ricostituzione del bene espropriato.

3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono assunti con delibera del consiglio regionale, su proposta della giunta previa intesa con la conferenza Regione - autonomie locali di cui all'art. 31 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale). Tali atti sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Capo II

CONFERIMENTO AGLI ENTI PUBBLICI DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE PER OPERE DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 6.

Attività conferite

1. Le funzioni amministrative relative ai procedimenti di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità di competenza regionale sono conferite ai comuni, fatte salve le ipotesi in cui la legislazione regionale attribuisca specificatamente alle province o ad altri enti pubblici la realizzazione delle opere.

2. Ai comuni sono conferite le funzioni espropriative relative alle opere di difesa del suolo e di bonifica realizzate dai consorzi di bonifica, comprese le opere di cui alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 (norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture - disposizioni attuative e modificative della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3).

3. Gli enti pubblici esercitano le funzioni conferite attraverso l'ufficio per le espropriazioni di cui all'art. 3, comma 4.

4. I provvedimenti adottati dai comuni e dagli altri enti pubblici sono pubblicati per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione e comunicati all'ufficio regionale.

Art. 7.

Poteri sostitutivi

1. In caso di persistente inerzia nel compimento di un atto spettante ai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, nell'esercizio delle funzioni conferite, la giunta regionale assegna all'ente medesimo un termine per provvedere, comunque non inferiore a quindici giorni. Trascorso inutilmente tale termine, la giunta assume i provvedimenti necessari per il compimento dell'atto, ivi compresa la nomina di un commissario *ad acta*.

TITOLO III VINCOLO ESPROPRIATIVO

Capo I

ATTI DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO ESPROPRIATIVO

Art. 8.

Atti di apposizione del vincolo espropriativo

1. I vincoli urbanistici finalizzati all'acquisizione coattiva di beni immobili o di diritti relativi ad immobili per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, sono apposti attraverso il Piano operativo comunale (POC), ovvero sua variante. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 3, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).

2. I vincoli urbanistici preordinati all'esproprio possono essere altresì apposti attraverso l'approvazione di accordi di programma di cui all'art. 40 della legge regionale n. 20/2000, nonché attraverso conferenze di servizi, intese o altri atti, comunque denominati, che secondo la legislazione nazionale e regionale vigente comportano variante al POC.

3. Gli atti deliberativi indicati ai commi 1 e 2, nonché i relativi avvisi pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione, devono esplicitamente indicare che l'efficacia degli stessi comporta apposizione del vincolo espropriativo.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, per piano urbanistico generale si intende il POC di cui all'art. 30 della legge regionale n. 20/2000.

Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MERITO ALLA PROCEDURA DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO

Art. 9.

Comunicazione di avviso della procedura di apposizione del vincolo

1. Nei casi in cui il vincolo espropriativo sia apposto mediante variante specifica al POC, avente ad oggetto la localizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero mediante uno degli atti previsti all'art. 8, comma 2, l'avvio del procedimento è comunicato ai proprietari delle aree in cui si intende realizzare l'opera.

2. La comunicazione è effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante strumento telematico, qualora ciò sia stato richiesto dai medesimi soggetti ai sensi dell'art. 3, comma 10, a seguito:

- a) dell'adozione della variante specifica al POC;
- b) della conclusione della conferenza preliminare prevista dall'art. 40, comma 2, della legge regionale n. 20/2000;
- c) del deposito del progetto dell'opera oggetto della conferenza di servizi, intesa o altro atto comunque denominato in variante al POC.

3. Nella comunicazione devono essere indicati il luogo di deposito della variante specifica e dell'atto da cui derivi il vincolo espropriativo ed il nominativo del responsabile del procedimento. I proprietari delle aree possono presentare osservazioni entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

4. Fuori dai casi previsti dal comma 1 qualora il vincolo espropriativo sia apposto attraverso il POC, la pubblicazione dell'avviso dell'avvenuta adozione di cui all'art. 10, comma 2, prende luogo della comunicazione individuale e la partecipazione dei proprietari degli immobili interessati dal vincolo espropriativo avviene nell'ambito delle forme previste dall'art. 10, comma 3.

Art. 10.

Vincolo apposto con POC, variante specifica, o con accordo di programma

1. Nel caso in cui il vincolo espropriativo venga apposto nell'ambito della predisposizione del POC o di variante specifica o tramite un accordo di programma di cui all'art. 40 della legge regionale n. 20/2000, il comune o l'ente che promuove l'accordo di programma

è tenuto a predisporre un allegato che indichi le aree interessate dai vincoli espropriativi e i nominativi di coloro che risultino proprietari delle stesse secondo le risultanze dei registri catastali.

2. Ai fini della presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati dal vincolo, l'avviso dell'avvenuta adozione del POC o di variante specifica nonché quello dell'avvenuta conclusione dell'accordo preliminare, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, deve riportare l'esplicita indicazione che il piano, la variante e l'accordo di programma sono preordinati all'apposizione del vincolo espropriativo e che gli stessi contengono un allegato in cui sono elencate le aree interessate dal vincolo e i nominativi di coloro che risultino proprietari secondo le risultanze dei registri catastali.

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 2, gli interessati possono presentare osservazioni. In sede di approvazione del POC ovvero di variante specifica e in sede di conclusione dell'accordo di programma il consiglio comunale o le altre amministrazioni competenti sono tenuti all'esame puntuale delle osservazioni presentate dai soggetti interessati dai vincoli espropriativi.

Art. 11.

Vincolo apposto con conferenza di servizi e altri atti

1. Nel caso in cui l'apposizione del vincolo espropriativo derivi, secondo la legislazione vigente, da una conferenza di servizi, ovvero da una intesa o altro atto comunque denominato, ai sensi dell'art. 8, comma 2, al progetto dell'opera deve essere allegato un elaborato in cui sono elencate le aree interessate dal vincolo espropriativo e i nominativi di coloro che risultino proprietari secondo le risultanze dei registri catastali.

2. Copia del progetto e dell'elaborato allegato sono depositati presso la sede dell'amministrazione procedente. Dell'avvenuto deposito è data altresì notizia mediante la pubblicazione di un avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione e su uno o più quotidiani diffusi nell'ambito territoriale interessato dall'intervento. L'avviso deve altresì indicare che gli esiti finali della conferenza di servizi, nonché l'intesa o l'atto di cui al comma 1, comportano apposizione del vincolo espropriativo e che è stato predisposto l'elaborato relativo alle aree interessate dal vincolo.

3. Entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 2, gli interessati possono formulare osservazioni. Le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, nonché quelle che approvano l'intesa o altro atto, sono tenute all'esame puntuale delle osservazioni presentate, ai fini dell'assunzione delle decisioni finali.

Art. 12.

Approvazione del progetto di un'opera non conforme alle previsioni urbanistiche

1. Nei casi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità non risulti conforme alle previsioni urbanistiche, trovano applicazione le disposizioni del presente articolo, fatti salvi procedimenti speciali previsti dalla legislazione statale o regionale per i quali l'approvazione del progetto di un'opera comporta variante agli strumenti urbanistici.

2. Qualora l'opera pubblica o di pubblica utilità non risulti conforme alle previsioni del piano strutturale comunale (PSC), l'autorità competente all'approvazione del progetto preliminare ovvero il soggetto privato che chiede l'espropriazione trasmette il progetto preliminare dell'opera al consiglio comunale, il quale si pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento. La determinazione positiva del consiglio comunale sul progetto preliminare comporta l'avvio del procedimento di variante al PSC, secondo quanto disposto dall'art. 32 della legge regionale n. 20/2000.

3. Il progetto preliminare, predisposto ai sensi dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici), e relative norme regolamentari, deve contenere gli elaborati relativi alla variazione del PSC, nonché gli elementi che consentano di valutare sia gli effetti sul sistema ambientale e territoriale dell'opera proposta sia le misure necessarie per l'inserimento della stessa nel territorio.

4. Il consiglio comunale può attribuire alla deliberazione di approvazione della variante al PSC il valore e gli effetti di approvazione di POC o di variante specifica allo stesso, comportante apposizione del vincolo espropriativo, qualora:

a) gli elaborati ed elementi conoscitivi e valutativi, predisposti ai sensi del comma 2 dall'autorità competente all'approvazione del progetto preliminare ovvero dal soggetto privato che chiede l'espropriazione, presentino i contenuti necessari per l'approvazione del POC o di variante specifica allo stesso;

b) siano acquisiti i pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dall'art. 34, comma 3 della legge regionale n. 20/2000;

c) siano seguite le forme di concertazione e di partecipazione previste dall'art. 34, commi 2 e 5 della legge regionale n. 20/2000;

d) trovi applicazione quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della presente legge.

5. Nel caso in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia prevista dal PSC ma non risulti conforme alle previsioni del POC, la determinazione positiva del consiglio comunale sul progetto preliminare, trasmesso dall'autorità competente all'approvazione del progetto preliminare ovvero dal soggetto privato che chiede l'espropriazione, costituisce adozione di POC o di variante allo stesso. Il piano è approvato secondo le modalità previste dall'art. 34 della legge regionale n. 20/2000, come integrato dall'art. 10 della presente legge.

6. Nel medesimo caso di cui al comma 5 la delibera di approvazione della variante al POC comporta altresì dichiarazione di pubblica utilità qualora l'autorità competente all'approvazione del progetto preliminare ovvero il soggetto privato che chiede l'espropriazione ne faccia espressa richiesta trasmettendo all'amministrazione comunale il progetto definitivo dell'opera, in luogo di quello preliminare. In tale caso il POC o la variante allo stesso è approvata con le modalità previste dall'art. 34 della legge regionale n. 20/2000, come integrato dall'art. 17 della presente legge.

7. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 trovano altresì applicazione qualora l'approvazione del progetto definitivo od esecutivo o di varianti in corso d'opera comporti modifiche al progetto preliminare, fatti salvi i casi delle variazioni delle aree soggette ad esproprio che non comportino la localizzazione dell'opera al di fuori delle zone di rispetto previste dalla legislazione vigente. Le variazioni delle aree soggette ad esproprio sono approvate dall'autorità espropriante, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Capo III

DURATA DEL VINCOLO ESPROPRIATIVO

Art. 13.

Termini di efficacia del vincolo espropriativo

1. Il vincolo espropriativo si intende apposto quando diventa efficace la delibera di approvazione del POC o della sua variante nonché uno degli atti di natura negoziale di cui all'art. 8, comma 2 ed ha durata di cinque anni, salvo che specifiche disposizioni regionali o statali prevedano un diverso termine di durata. Entro il medesimo termine deve essere emanato l'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

2. Qualora non venga dichiarata la pubblica utilità entro il termine di cui al comma 1, il vincolo apposto decade e le aree interessate sono sottoposte al regime giuridico di cui all'art. 5 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia).

3. Il vincolo decaduto può essere motivatamente reiterato, per una sola volta, attraverso uno degli atti di cui all'art. 8, commi 1 e 2, tenendo conto delle eventuali variazioni intervenute nella normativa statale e regionale relativa alle dotazioni territoriali e fermo restando la corresponsione al proprietario dell'indennità di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.

Art. 14.

Realizzazione di una diversa opera pubblica

1. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio, il consiglio comunale può disporre la realizzazione sul bene vincolato di opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste nel POC, mediante adozione di variante allo stesso ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 20/2000.

TITOLO IV

DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

Capo I

OPERE CONFORMI ALLE PREVISIONI-URBANISTICHE

Art. 15.

Atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità

1. Qualora le opere siano conformi alle previsioni del POC o ad una sua variante, assunta anche ai sensi dell'art. 8, comma 2, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera deriva dall'approvazione:

a) del progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità;

b) del piano urbanistico attuativo (PUA) di cui all'art. 31 della legge regionale n. 20/2000;

c) di uno strumento di pianificazione, anche di settore o attuativo, ovvero dal rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti qualora, in base alla normativa vigente, l'approvazione od il rilascio di tali atti equivalga a dichiarazione di pubblica utilità.

2. La dichiarazione di pubblica utilità dell'opera può essere altresì disposta espressamente dagli atti di apposizione del vincolo espropriativo previsti dall'art. 8, comma 2, qualora con i medesimi atti si provveda all'approvazione del progetto definitivo dell'opera, nell'osservanza anche degli adempimenti previsti dall'art. 16.

3. Nei casi in cui il POC assume il valore e gli effetti di PUA, ai sensi dell'art. 30, comma 4, della legge regionale n. 20/2000, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste deriva dall'approvazione del POC stesso.

Art. 16.

Procedimento di approvazione dei progetti definitivi

1. Il progetto definitivo dell'opera conforme alle previsioni del POC è depositato presso l'ufficio per le espropriazioni dell'autorità cui compete l'approvazione, accompagnato da un allegato, in cui sono indicate le aree da espropriare e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali, da una relazione, che indichi la natura, lo scopo, la spesa presunta dell'opera da eseguire o intervento da realizzare ed il responsabile del procedimento, nonché da eventuali nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso già acquisiti, previsti dalla normativa vigente.

2. Dell'avvenuto deposito di cui al comma 1 è dato avviso mediante pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e su uno o più quotidiani diffusi nell'ambito territoriale interessato dall'intervento. Nell'avviso va indicato esplicitamente che l'approvazione del progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera o dell'intervento da realizzare e che il progetto è accompagnato da un apposito allegato che indica le aree da espropriare e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali. Il deposito ha una durata di venti giorni, decorrenti dal giorno della pubblicazione dell'avviso dell'avvenuto deposito nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. L'ufficio per le espropriazioni comunica l'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai proprietari delle aree in cui si intende realizzare l'opera, con l'indicazione dell'avvenuto deposito degli atti di cui al comma 1 e del nominativo del responsabile del procedimento. La comunicazione va effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante strumento telematico, qualora ciò sia stato richiesto dai medesimi soggetti ai sensi dell'art. 3, comma 10.

4. Nei venti giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, i proprietari delle aree sottoposte a vincolo espropriativo possono prendere visione del progetto definitivo e degli altri atti depositati e, negli ulteriori venti giorni, possono formulare osservazioni all'autorità competente all'approvazione del progetto.

5. Possono altresì presentare osservazioni all'autorità competente all'approvazione del progetto, nei venti giorni successivi alla scadenza del termine di deposito di cui al comma 2, coloro ai quali, pur non essendo proprietari, possa derivare un pregiudizio diretto dall'atto che comporta dichiarazione di pubblica utilità.

6. In sede di approvazione del progetto definitivo, l'autorità è tenuta all'esame puntuale delle osservazioni presentate dai soggetti di cui ai commi 4 e 5.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche per gli atti indicati all'art. 15, comma 1, lettera c), il cui rilascio equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste.

Art. 17.

Disposizioni particolari per l'approvazione dei piani

1. Qualora la dichiarazione di pubblica utilità derivi dall'approvazione di un PUA, o di altro strumento di pianificazione secondo quanto indicato dall'art. 15, comma 1, lettera c), il comune provvede a depositare presso l'ufficio per le espropriazioni copia del piano e a pubblicare l'avviso dell'avvenuta adozione del piano nel *Bollettino Ufficiale* della Regione oltre che su almeno un quotidiano a diffusione locale secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 1, della legge regionale n. 20/2000. Nell'avviso deve essere esplicitamente indicato che l'approvazione del piano comporta dichiarazione di pubblica utilità e che il piano prevede un allegato che indica le aree su cui insiste l'opera e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali.

2. L'ufficio per le espropriazioni comunica ai proprietari delle aree l'avvenuto deposito del piano adottato, o di altro strumento di pianificazione di cui all'art. 15, comma 1, lettera c), nonché il nominativo del responsabile del procedimento secondo le forme previste dall'art. 16, comma 3.

3. I proprietari delle aree e coloro che, pur non essendo proprietari, possono subire un pregiudizio dall'atto che comporta dichiarazione di pubblica utilità, possono presentare osservazioni ai sensi dell'art. 35, comma 2, della legge regionale n. 20/2000.

4. In sede di approvazione del PUA, il comune è tenuto all'esame puntuale delle osservazioni presentate dai soggetti di cui al comma 3.

5. Qualora la dichiarazione di pubblica utilità derivi dall'approvazione di un POC che assume il valore e gli effetti del PUA ai sensi dell'art. 30, comma 4, della legge regionale 20/2000, l'avviso dell'avvenuta adozione del piano deve riportare l'esplicita indicazione che il piano è contemporaneamente preordinato all'apposizione del vincolo espropriativo e che esso comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste, secondo quanto stabilito nell'art. 10, comma 2 e dal comma 1 del presente articolo.

Art. 18.

Deposito e comunicazione dell'atto che comporta dichiarazione di pubblica utilità

1. L'autorità che ha approvato uno degli atti di cui l'art. 15, da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera o intervento da realizzare, provvede a depositarne copia presso l'ufficio per le espropriazioni.

2. L'ufficio per le espropriazioni comunica ai proprietari delle aree l'avvenuto deposito di cui al comma 1, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero avvalendosi dello strumento telematico, qualora ciò sia stato richiesto ai sensi dell'art. 3, comma 10. La comunicazione deve precisare che, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, il proprietario ha la facoltà di fornire ogni elemento utile alla determinazione del valore da attribuire all'immobile ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio.

Art. 19.

Impossibilità delle comunicazioni

2. L'ufficio per le espropriazioni non è tenuto ad alcun adempimento sostitutivo nei casi in cui le comunicazioni previste agli articoli 9, 16, 17, 18 non abbiano luogo per irreperibilità o assenza del proprietario risultante dai registri catastali.

2. Qualora i registri catastali indichino quale proprietario dell'area un soggetto deceduto e non individuino l'attuale proprietario, le forme di pubblicazione degli atti previste dalla presente legge prendono luogo delle comunicazioni individuali.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 è fatto salvo il caso in cui l'ufficio per le espropriazioni abbia tempestiva notizia, attraverso atti di partecipazione al procedimento amministrativo, del nominativo dell'effettivo proprietario, diverso da quello risultante dai registri catastali.

TITOLO V

EDIFICABILITÀ LEGALE E DI FATTO E COMMISSIONI PROVINCIALI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE AGRICOLO MEDIO

Capo I

EDIFICABILITÀ LEGALE E DI FATTO

Art. 20.

Edificabilità legale

1. Ai fini della determinazione dell'entità dell'indennità di esproprio, la possibilità legale di edificare è presente nelle aree ricadenti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato individuato dal PSC ai sensi dell'art. 28, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 20/2000 e nelle aree cui è riconosciuta dalle previsioni del POC.

2. Per i comuni dotati di Piano regolatore generale (PRG), approvato ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 (Tutela ed uso del territorio), l'edificabilità legale è riconosciuta:

- a) alle aree inserite all'interno del perimetro del territorio urbanizzato;
- b) alle aree ricadenti nei perimetri degli strumenti urbanistico-attuativi vigenti;
- c) alle aree interessate dalle previsioni del programma pluriennale di attuazione, per i comuni dotati di tale strumento.

Art. 21.

Inedificabilità assoluta

1. Sono prive di edificabilità legale le aree per le quali il PSC, ovvero uno strumento di pianificazione territoriale generale o settoriale sovraordinato, accerti la inedificabilità assoluta per la sussistenza di limiti o vincoli ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 20/2000.

2. Sono altresì prive di edificabilità legale le aree non rientranti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione, definiti dal PSC ai sensi dell'art. 28, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 20/2000, nonché gli ambiti compresi all'interno dei suddetti perimetri la cui trasformazione è subordinata alla realizzazione delle condizioni di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 20/2000.

Art. 22.

Edificabilità di fatto

1. Ferma restando la necessità dell'edificabilità legale di cui all'art. 20, un'area possiede anche i caratteri della edificabilità di fatto quando sono già presenti o in corso di realizzazione, nell'ambito territoriale in cui l'area stessa si inserisce, le dotazioni territoriali richieste dalla legge ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

2. Con apposita direttiva la Regione può integrare e specificare i criteri e i requisiti per valutare l'edificabilità di fatto delle aree.

Art. 23.

Misure compensative in sede di accordo di cessione

1. Ferma restando la possibilità di attuare le misure compensative di cui all'art. 30, comma 11, della legge regionale n. 20/2000, il comune ed il privato possono stipulare un accordo di cessione del bene, ai sensi dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, in cui a fronte della cessione delle aree da espropriare sia attribuita al proprietario delle stesse, in luogo del prezzo del bene, la facoltà di edificare su aree diverse di proprietà comunale o di terzi già destinate all'edificazione dagli strumenti urbanistici, concordate tra lo stesso comune e i soggetti interessati.

Capo II

COMMISSIONI PROVINCIALI

PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE AGRICOLO MEDIO

Art. 24.

Commissioni provinciali

1. Per le finalità derivanti dall'applicazione della normativa in materia di espropriazioni per pubblica utilità, la Regione istituisce presso ogni provincia la commissione per la determinazione del valore agricolo medio, di seguito denominata commissione.

2. La commissione è composta:

- a) dal presidente della provincia, o da un suo delegato, che la presiede;
- b) dall'ingegnere capo dell'agenzia del territorio, o da un suo delegato;
- c) dal responsabile del servizio tecnico regionale in materia di difesa del suolo territorialmente competente, o da un suo delegato;
- d) dal presidente dell'agenzia casa Emilia-Romagna (ACER) della provincia, o da un suo delegato;
- e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Regione;
- f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. Con apposito regolamento la provincia disciplina, in particolare, la designazione e nomina dei componenti e le modalità di funzionamento della commissione, e integra il numero degli esperti fino ad un massimo di tre, scelti anche fra le categorie professionali.

Art. 25.

Competenze

1. La commissione, nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo le pubblicazioni ufficiali dell'Istituto di statistica, determina entro il 31 gennaio di ogni anno il valore agricolo medio nel precedente anno solare dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.

2. La commissione ha inoltre le seguenti competenze:

- a) esprime il parere per la determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione;
- b) determina l'indennità definitiva e quella urgente di espropriazione, qualora non si proceda con la procedura di arbitraggio di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001;
- c) determina il corrispettivo della retrocessione, se non viene concordato tra le parti, nei casi di retrocessione totale o parziale del bene;
- d) determina l'indennità che spetta al proprietario in caso di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, se manca l'accordo;
- e) esercita i compiti già attribuiti dalla legislazione statale alle agenzie del territorio, relativi all'applicazione delle sanzioni, in caso di abusi edilizi.

3. Nell'adempimento dei suoi compiti istituzionali la commissione assume le proprie determinazioni conformemente alle norme legislative e regolamentari nonché agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Regione ai sensi dell'art. 5.

4. I soggetti che richiedono la stima dell'indennità definitiva o di quella urgente di esproprio, il corrispettivo della retrocessione del bene e l'indennità per occupazione temporanea, sono tenuti al versamento, a titolo di rimborso delle spese istruttorie sostenute dalla commissione, di una somma determinata forfettariamente dalla provincia, secondo i criteri definiti dalla giunta regionale. Le somme, versate alle province, sono destinate al funzionamento delle commissioni ed al pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai componenti.

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 26.

Norme transitorie

1. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della legge regionale n. 20/2000, ogni richiamo previsto dalla presente legge:

- a) al PSC e al POC, deve intendersi riferito al PRO, e sue varianti vigenti, previsto dalla previgente legge regionale n. 47/1978;
- b) al PUA, deve intendersi riferito agli strumenti urbanistici attuativi previsti dalla legislazione nazionale e regionale.

2. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici di cui al comma 1, non trova applicazione quanto previsto dall'art. 8, comma 4, dall'art. 15, comma 3 e dall'art. 17, comma 5.

3. I procedimenti amministrativi che comportano apposizione del vincolo espropriativo o dichiarazione di pubblica utilità in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono completati e producono i loro effetti secondo la legislazione previgente.

4. Le disposizioni della presente legge non trovano applicazione per i progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della stessa, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

Art. 27.

Occupazione per motivi d'urgenza

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere comporta altresì l'indifferibilità e l'urgenza delle stesse, nei casi previsti dalla legislazione previgente.

2. A seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, l'autorità espropriante può disporre l'occupazione per motivi di urgenza nei casi e con le modalità indicate nei commi 3 e 4 del presente articolo.

3. L'autorità espropriante può emanare un decreto di occupazione anticipata dei beni immobili oggetto delle procedure espropriative solo per motivi di particolare urgenza e qualora sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere. Nello stesso decreto è necessario:

- a) dare atto delle motivazioni inerenti la particolare urgenza;
- b) determinare, sia pure in assenza delle particolari indagini e formalità richieste dalla legge, l'indennità provvisoria;
- c) formare l'elenco dei beni da occupare e dei relativi proprietari risultanti dai registri catastali.

4. L'ufficio per le espropriazioni provvede a notificare il decreto di occupazione anticipata, secondo le forme degli atti processuali civili, al proprietario delle aree e al beneficiario dell'espropriazione, se diverso dall'autorità procedente. La procedura di esproprio prosegue secondo quanto disposto dall'art. 20, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, in merito ai modi e tempi di espressione delle determinazioni dei proprietari delle aree oggetto di occupazione anticipata sull'indennità provvisoria.

Art. 28.

Disposizioni transitorie in materia di appalti e lavori pubblici

1. Fino all'entrata in vigore della disciplina regionale in materia di appalti e lavori pubblici, la giunta regionale, per l'esercizio delle funzioni di osservatorio e monitoraggio degli appalti e lavori pubblici, è autorizzata a continuare ad avvalersi, in ragione della natura tec-

nica delle prestazioni a tal fine necessarie, della società consortile a partecipazione pubblica maggioritaria, che attualmente svolge tale attività.

Art. 29.

Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20

1. Il comma 7 dell'art. 14 della legge regionale n. 20/2000 è sostituito dal seguente:

«7. In considerazione delle conclusioni della conferenza di pianificazione, la provincia e la Regione, in caso di PTCP, ovvero il comune e la Provincia, in caso di PSC, possono stipulare un accordo di pianificazione che definisca l'insieme degli elementi costituenti parametro per le scelte pianificatorie, secondo quanto previsto rispettivamente dall'art. 27, comma 3, e dall'art. 32, comma 3.».

2. Il comma 12 dell'art. 30 della legge regionale n. 20/2000 è sostituito dal seguente:

«12. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, la deliberazione di approvazione del POC che assume il valore e gli effetti del PUA comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità cessano se le opere non hanno inizio entro cinque anni dall'entrata in vigore del POC.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 31 della legge regionale n. 20/2000 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis Per le opere pubbliche e di interesse pubblico la deliberazione di approvazione del PUA comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste.».

4. Il comma 12 dell'art. 27 della legge regionale n. 20/2000 è sostituito dal seguente:

«12. Copia integrale del piano approvato è depositata per la libera consultazione presso la provincia ed è trasmessa alle amministrazioni di cui al comma 2. La Regione provvede alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano. Dell'approvazione è data altresì notizia, a cura dell'amministrazione provinciale, con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale.».

5. Il comma 12 dell'art. 32 della legge regionale n. 20/2000 è sostituito dal seguente:

«12. Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla provincia e alla Regione ed è depositata presso il comune per la libera consultazione. La Regione provvede alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano. Dell'approvazione è data altresì notizia, a cura dell'amministrazione comunale, con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale.».

6. Il comma 2 dell'art. 33 della legge regionale n. 20/2000 è sostituito dal seguente:

«2. Copia integrale del RUE approvato è trasmessa alla provincia e alla Regione ed è depositata presso il comune per la libera consultazione. La Regione provvede alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano. Dell'approvazione è data altresì notizia, a cura dell'amministrazione comunale, con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale.».

7. Il comma 8 dell'art. 34 della legge regionale n. 20/2000 è sostituito dal seguente:

«8. Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla provincia e alla Regione ed è depositata presso il comune per la libera consultazione. La Regione provvede alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* dell'avviso e dell'avvenuta approvazione del piano. Dell'approvazione è data altresì notizia, a cura dell'amministrazione comunale, con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale.».

8. Dopo il comma 4 dell'art. 35 della legge regionale n. 20/2000 sono aggiunti i seguenti commi:

«4-bis. Copia integrale del piano approvato è depositata presso il comune, per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Dell'approvazione è data altresì notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale.

4-ter. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso dell'approvazione, ai sensi del comma 4-bis.».

Art. 30.

Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative)

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 10/1993, è inserito il seguente art.:

«Art. 2-bis. (Effetti dell'autorizzazione e parere preventivo). —

1. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici viene richiesta sulla base del progetto definitivo.

2. Fino all'approvazione degli strumenti di pianificazione che definiscono i corridoi per la localizzazione delle linee ed impianti elettrici, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico) e dall'art. A-23 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), il soggetto interessato, ai fini della predisposizione del progetto definitivo, può richiedere alla provincia parere preventivo in merito alla conformità del progetto preliminare degli impianti e delle linee da realizzare con i vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. La provincia si pronuncia, sentito il comune interessato, allo stato degli atti in possesso e senza che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento autorizzatorio, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. L'autorizzazione, per le linee ed impianti elettrici destinati al pubblico servizio che non siano previsti dagli strumenti vigenti comporta, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, variante al Piano operativo comunale (POC) o, in via transitoria, al Piano regolatore generale (PRG).

4. Ai fini dell'esame e dell'approvazione delle varianti al POC che il rilascio dell'autorizzazione comporta, il richiedente predispone, assieme al progetto definitivo, gli elaborati relativi alla variazione del piano ed integra la relazione di cui all'art. 2, comma 7 con riguardo agli effetti dell'opera sul sistema ambientale e territoriale e alle eventuali misure necessarie per l'inserimento della stessa nel territorio.

5. L'autorizzazione non comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere, salvo quanto previsto dall'art. 4-bis.».

2. L'art. 3 della legge regionale n. 10/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (Procedimento autorizzatorio). — 1. La domanda di autorizzazione ed i relativi allegati, contestualmente alla richiesta dei pareri di cui al comma 3, sono presentati alla provincia, che provvede al deposito presso la propria sede e alla pubblicazione dell'avviso dell'avvenuto deposito nel *Bollettino ufficiale* della Regione e su uno o più quotidiani diffusi nell'ambito territoriale interessato dall'intervento. Qualora, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3, il rilascio dell'autorizzazione comporti variante al POC o, in via transitoria, al PRG, l'avviso dell'avvenuto deposito deve specificare che il provvedimento autorizzatorio è dotato di tale efficacia. Nel medesimo caso l'avvio del procedimento è comunicato ai proprietari delle aree in cui si intende realizzare l'opera, secondo le modalità previste dalla legislazione regionale in materia di espropri. I proprietari delle aree possono prendere visione del progetto definitivo e degli elaborati depositati nei venti giorni successivi al ricevimento della comunicazione e possono formulare osservazioni negli ulteriori venti giorni.

2. Il deposito ha una durata di venti giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Nei venti giorni successivi alla scadenza del termine di deposito possono presentare osservazioni i titolari di interessi pubblici o privati, i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, nonché i soggetti interessati dai vincoli espropriativi.

3. Entro il termine per la presentazione delle osservazioni sono presentati alla provincia i pareri previsti dagli articoli 111 e 120 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché le valutazioni tecniche dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) espresse sul progetto definitivo ai sensi dell'art. 4. Trascorso tale termine, la provincia convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al fine di acquisire i pareri e le valutazioni mancanti.

4. La provincia verifica la compatibilità del progetto con gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica. Qualora l'impianto da realizzare non risulti conforme al POC o, in via transitoria, al PRG, la provincia acquisisce le valutazioni del comune in merito alla proposta di variante, anche nell'ambito della conferenza di servizi convocata ai sensi del comma 3.

5. La Provincia, ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione, è tenuta all'esame puntuale delle osservazioni presentate ai sensi del comma 2 dai soggetti interessati dai vincoli espropriativi e tiene conto delle altre osservazioni presentate.

6. Il termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio è di centottanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'avviso dell'avvenuto deposito di cui al comma 1.»

3. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 10/1993 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 4-bis (*Procedure espropriative per opere soggette ad autorizzazione*). — 1. Nella domanda di autorizzazione, l'interessato può richiedere alla provincia la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere.

2. A tal fine il soggetto richiedente deve predisporre e presentare, assieme alla domanda di autorizzazione, un elaborato, in cui sono indicate le aree da espropriare e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali, una relazione, che indichi la natura, lo scopo, la spesa presunta dell'opera da eseguire o intervento da realizzare, nonché eventuali nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso già acquisiti, previsti dalla normativa vigente.

3. Nell'avviso dell'avvenuto deposito di cui all'art. 3, comma 1 è necessario altresì richiamare che è stato depositato l'elaborato di cui al comma 2 del presente art. 10, specificare che il rilascio dell'autorizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere ed indicare il nominativo del responsabile del procedimento.

4. L'ufficio per le espropriazioni della provincia comunica ai proprietari delle aree oggetto della procedura espropriativa l'avvio del procedimento di autorizzazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o nelle altre forme previste dalla legge. I proprietari delle aree possono prendere visione del progetto definitivo e degli elaborati depositati nei venti giorni successivi al ricevimento della comunicazione e possono formulare osservazioni negli ulteriori venti giorni.

5. La Provincia, al fine della dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere, è tenuta all'esame puntuale delle osservazioni presentate dai proprietari nonché da coloro ai quali, pur non essendo proprietari, possa derivare un pregiudizio diretto dalla procedura espropriativa.

6. La dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere può essere richiesta alla provincia anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione. In tale ipotesi trova applicazione il procedimento disciplinato dalla legge regionale in materia di espropri per il procedimento di approvazione del progetto definitivo comportante dichiarazione di pubblica utilità.

7. Le spese per le comunicazioni di cui al comma 4 sono a carico del richiedente la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere e, nel caso di cui al comma 1, si aggiungono alle spese di istruttoria di cui all'art. 2, comma 8.»

4. L'art. 5 della legge regionale n. 10/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (*Procedure espropriative per opere non soggette ad autorizzazione*). — 1. Per le linee e gli impianti di cui all'art. 2, comma 2 e comma 3, lettera a), l'interessato può richiedere al comune, sulla base del progetto definitivo, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere.

2. Ai fini del rilascio della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere, trova applicazione la disciplina prevista dalla legge regionale in materia di espropri per l'approvazione del progetto definitivo comportante dichiarazione di pubblica utilità.

3. Qualora le linee e gli impianti di cui al comma 1 non risultino conformi agli strumenti di pianificazione urbanistica, trova applicazione la disciplina prevista dalla legge regionale in materia di espropri relativa all'approvazione del progetto definitivo non conforme alle previsioni urbanistiche.»

Art. 31.

Modifiche alla legge regionale 25 novembre 2002, n. 31

1. Ai commi 5 e 6 dell'art. 46 della legge regionale n. 31/2002, le parole «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4».

2. All'art. 49, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 31/2002, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, ad eccezione dell'art. 3 e del comma 1 dell'art. 6».

3. Conseguentemente l'art. 3 della legge regionale n. 46/1988 (Disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche), come modificato dall'art. 15 della legge regionale n. 6/1995 (Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia), e il comma 1 dell'art. 6 della medesima legge regionale n. 46/1988 continuano a trovare applicazione.

Art. 32.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base o nell'ambito di quelle già esistenti e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31. e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 33.

Disapplicazione di norme statali

1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di avere diretta applicazione nella Regione la disciplina di dettaglio prevista dalle seguenti disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001:

- a) l'intero capo II;
- b) gli articoli 12, 16, commi da 1 a 8, 17, 19 e 41.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 ogni riferimento a disposizioni del medesimo decreto, contenuto nella presente legge, deve intendersi riferito alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 34.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articoli 3 e 4 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 47 (Differimento di termini in materia di pianificazione urbanistica e di delocalizzazione degli immobili nonché disposizioni urgenti in materia di espropriazione per pubblica utilità);

- b) art. 45 della legge regionale n. 20/2000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 19 dicembre 2002

ERRANI

03R0011

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2002, n. 30.

**Sottoscrizione del quarto aumento di capitale della società
«MIAC S.c.p.a.»***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 50
del 12 dicembre 2002)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Al fine di approvvisionare il mercato ingrosso alimentare di Cuneo (MIAC S.c.p.a.) delle risorse finanziarie utili alla prosecuzione dei lavori di completamento dell'area mercatale, la Regione Piemonte si impegna a sottoscrivere, in adesione al previsto aumento di capitale che l'assemblea della società delibererà, un numero di nuove azioni di importo complessivo non superiore ad euro 258.28,45.

Art. 2.

Modalità attuative

1. La giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari a dare attuazione a quanto previsto dall'art. 1.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante stanziamento di euro 258.228,45 della spesa (oneri relativi alla sottoscrizione di nuove azioni della MIAC S.c.p.a.) da iscriverne nell'UPB 08042 (programmazione e statistica. Rapporti con società a partecipazione regionale titolo II, spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002 e mediante riduzione di pari importo dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze. Bilanci titolo II, spese di investimento).

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 6 dicembre 2002

GHIGO

03R0020

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2002, n. 31.

**Autorizzazione alla dismissione di partecipazioni minoritarie
regionali in società per azioni.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 50
del 12 dicembre 2002)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Al fine di operare una razionalizzazione del sistema delle partecipazioni regionali in società di capitali, la giunta regionale è autorizzata a dismettere quelle partecipazioni azionarie che risultino, in ragione delle caratteristiche evidenziate all'art. 2, strutturalmente inidonee a rappresentare un utile strumento di intervento in campo economico.

Art. 2.

Quote cedibili

1. Sono suscettibili di cessione o di conferimento, le partecipazioni che si caratterizzano, anche disgiuntamente per:

a) non costituire il pacchetto azionario di riferimento;

b) essere inferiori al 20 per cento del capitale sociale;

c) non concorrere, in virtù di legami strutturali o contrattuali, alla formazione del capitale che detiene il controllo, indiretto o di fatto, della società.

2. Qualora ricorrano i criteri indicati nel comma 1, la giunta regionale è tenuta a illustrare con relazione annuale al consiglio, le ragioni dell'eventuale mantenimento delle partecipazioni regionali.

3. Rimane in ogni caso esclusa la facoltà di alienare quote comprensive di titoli azionari emessi in occasione di operazioni di ricapitalizzazione deliberate nel triennio precedente.

4. La giunta regionale verifica preventivamente la scelta di dismissione con le altre amministrazioni pubbliche partecipanti alle stesse società o enti.

Art. 3.

Modalità di alienazione

1. Le vigenti norme di legge regionale in materia contrattuale, in particolare la legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione), non si applicano all'alienazione delle quote di cui all'art. 2.

2. La giunta regionale può procedere all'alienazione della partecipazione mediante trattativa privata diretta per un corrispettivo non inferiore al valore stimato, con perizia asseverata dal tribunale competente per territorio, da società o professionista incaricati.

3. L'incarico di valutazione può ricomprendere anche l'assistenza operativa nella procedura di vendita ma il compenso e le modalità di pagamento devono essere previamente stabilite.

4. Se la partecipazione da alienazione è in una società a maggioranza pubblica deve essere riconosciuto un diritto di prelazione in favore dei soci pubblici.

5. Non sono ammesse dilazioni nel pagamento del corrispettivo pattuito che deve, in ogni caso, intervenire al momento della girata dei titoli azionari.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 6 dicembre 2002

GHIGO

03R0021

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2002, n. 32.

Tutela e valorizzazione del patrimonio storico - culturale e promozione delle attività delle associazioni sportive storiche del Piemonte.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 24 dicembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione Piemonte, in attuazione degli articoli 5 e 7 dello statuto, riconosce, promuove e diffonde i valori storici, sociali, educativi, culturali e sportivi delle Associazioni sportive non aventi finalità di lucro costituite ed in attività da almeno 70 anni, e in tal senso definite «Associazioni sportive storiche».

2. La Regione Piemonte riconosce particolare rilevanza alle Associazioni di cui al comma 1, la cui sede sociale sia situata da almeno 50 anni nel medesimo edificio.

Art. 2.

Istituzione dell'albo delle associazioni sportive storiche del Piemonte

1. La Regione Piemonte istituisce presso l'assessorato regionale competente in materia di sport un albo delle associazioni sportive storiche del Piemonte.

2. L'albo si articola in due sezioni:

a) sezione associazioni costituite da almeno 70 anni;

b) sezione associazioni costituite da almeno 70 anni e la cui sede sociale sia la medesima da almeno 50 anni.

3. Per l'iscrizione all'albo le associazioni devono presentare una domanda alla Regione Piemonte corredata da documentazione attestante i requisiti di cui all'art. 1.

4. L'albo viene aggiornato annualmente.

Art. 3.

Ambiti e tipologie di intervento

1. La Regione dà contributi alle associazioni sportive storiche per la realizzazione di pubblicazioni, ricerche, mostre, convegni, celebrazioni aventi la finalità di conoscere, tutelare, valorizzare, promuovere il patrimonio storico e culturale delle associazioni ed in genere la storia e la cultura sportiva.

2. La Regione Piemonte concede alle associazioni sportive storiche iscritte all'albo regionale di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), contributi in conto capitale per la conservazione, il restauro del patrimonio storico e culturale e messa a norma delle attrezzature connesse all'attività sociale.

3. La Regione Piemonte concede alle associazioni sportive storiche iscritte all'albo regionale di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), contributi in conto capitale per il restauro conservativo, con eventuale integrazione dei pezzi mancanti, degli arredi, per l'acquisto della sede, per la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione straordinaria e la messa a norma degli immobili e degli impianti nella loro piena disponibilità (proprietà, affitto, concessione) per almeno 10 anni.

Art. 4.

Azione di indirizzo e coordinamento

1. La giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva, sentita la competente commissione consiliare, il programma pluriennale degli interventi che definisce:

a) le priorità di intervento rispetto alle finalità di cui all'art. 1, e alle relative tipologie di intervento di cui all'art. 3;

b) le modalità di iscrizione e di rinnovo all'albo di cui all'art. 2 avvalendosi della collaborazione delle organizzazioni sportive;

c) le procedure ed i termini per la presentazione delle domande di contributo;

d) le modalità con cui viene garantito il vincolo di destinazione d'uso, per una durata minima di 11 anni, degli interventi finanziati ai sensi della presente legge e le procedure per l'eventuale revoca del finanziamento ed il relativo recupero delle somme erogate, maggiorate dei relativi interessi legali.

2. Le associazioni sportive storiche del Piemonte che intendano alienare gli immobili sui quali abbiano ricevuto contributi regionali ai sensi della presente legge, scaduto il termine del vincolo di destinazione d'uso come prescritto al comma 1, lettera d), restituiscono le somme ricevute a titolo di contribuzione, dall'ente Regione ivi compresi gli interessi legali maturati nel periodo.

3. La giunta regionale presenta annualmente alla competente commissione consiliare una relazione sull'andamento della gestione e sul raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

Art. 5.

Beneficiari e finanziamenti

1. Le agevolazioni, nei limiti delle risorse individuate dal programma pluriennale degli interventi per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale delle associazioni sportive storiche per il conseguimento dei fini della legge, sono concesse in forma cumulativa ai beneficiari di cui all'art. 2 per gli ambiti e tipologie di intervento di cui all'art. 3, fino all'80 per cento della spesa ammissibile per gli interventi di particolare rilevanza storica e culturale e fino al 50 per cento della spesa ammissibile nei rimanenti casi. Relativamente all'acquisto della sede di cui all'art. 3, comma 3, la Regione Piemonte può concedere fidejussione.

2. Dai benefici previsti dalla presente legge sono escluse le società sportive aventi finalità di lucro.

Art. 6.

Norme finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge la spesa annuale è determinata con la legge di bilancio regionale, concordemente alle linee programmatiche previste dal programma pluriennale di cui all'art. 4.

2. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2002 vengono istituiti i seguenti capitoli di spesa:

a) contributi per gli interventi previsti dal «Programma pluriennale degli interventi per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale delle Associazioni sportive storiche del Piemonte» nella unità previsionale di Base (UPB) 21042 (turismo sport parchi - sport - titolo II spese di investimento), capitolo istituito «per memoria» con dotazione pari ad euro 0;

b) «Contributi alle associazioni sportive storiche per la realizzazione di pubblicazioni, ricerche, mostre, convegni, celebrazioni» nell'UPB 21041 (turismo sport parchi - sport - titolo I spese correnti) con dotazione di euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa.

3. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2002, in termini di competenza e di cassa, mediante rispettiva riduzione della dotazione finanziaria di euro 500.000,00 dall'UPB 09011 (bilanci e finanze - bilanci - titolo I spese correnti).

4. Per gli anni 2003 e 2004 si provvede con la stessa dotazione finanziaria dell'UPB 09011 del bilancio pluriennale 2002-2004.

5. Il presente provvedimento costituisce integrazione dell'elenco 4 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 ove viene aggiunta alla elencazione la voce «Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e promozione delle attività delle associazioni sportive storiche del Piemonte».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 18 dicembre 2002

Il vice presidente: CASONI

GHIGO

03R0022

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2002, n. 33.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2003.

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 24 dicembre 2002)

(Omissis).

03R0023

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501762/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 3 0 3 2 2 *

€ 3,20